

CAMERA DEI DEPUTATI

SENATO DELLA REPUBBLICA

---

XIII LEGISLATURA

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
PER LE RIFORME COSTITUZIONALI**

---

**32.**

**SEDUTA DI MARTEDÌ 3 GIUGNO 1997**

---

**XIII LEGISLATURA**


---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
PER LE RIFORME COSTITUZIONALI**

32.

**SEDUTA DI MARTEDÌ 3 GIUGNO 1997**
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MASSIMO D'ALEMA**


---

**INDICE**


---

	PAG.		PAG.
<b>Seguito dell'esame dei progetti di legge di revisione della parte seconda della Costituzione:</b>		D'Amico Natale (gruppo rinnovamento italiano) .....	1224
D'Alema Massimo, <i>Presidente</i> .....	1201	Dentamaro Marida (gruppo CDU) .....	1221
1204, 1205, 1206, 1207, 1209, 1210		Dondeynaz Guido (gruppo misto-VdA) 1217, 1230	
1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1217, 1219		D'Onofrio Francesco (gruppo CCD), <i>Relatore sulla forma di Stato</i> .....	1222, 1223
1220, 1221, 1222, 1223, 1226, 1227, 1230		Fini Gianfranco (gruppo alleanza nazionale) .....	1204, 1205, 1206, 1207, 1211
Andreolli Tarcisio (gruppo PPI) .....	1227	Fontan Rolando (gruppo lega nord per l'indipendenza della Padania) .....	1219
Armaroli Paolo (gruppo alleanza nazionale) .....	1209, 1214, 1223, 1225	Greco Mario (gruppo forza Italia) .....	1226
Boato Marco (gruppo misto-verdi-l'Ulivo)	1210	Grillo Luigi (gruppo forza Italia) .....	1223
Boselli Enrico (gruppo misto-socialisti italiani) .....	1220, 1230	Loiero Agazio (gruppo CCD) .....	1225, 1229
Bressa Gianclaudio (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo) .....	1217	Maceratini Giulio (gruppo alleanza nazionale) .....	1228
Buttiglione Rocco (gruppo misto-CDU) ..	1225	Marchetti Fausto (gruppo rifondazione comunista-progressisti) .....	1228
Calderisi Giuseppe (gruppo forza Italia) ..	1207 1214		
Casini Pier Ferdinando (gruppo CCD) ....	1218		
Cossutta Armando (gruppo rifondazione comunista-progressisti) .....	1211		
Crucianelli Famiano (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) .....	1227		

	PAG.		PAG.
Marini Franco (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo) .....	1211	Rotelli Ettore Antonio (gruppo forza Italia) .....	1213, 1221
Mattarella Sergio (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo) .....	1220, 1224	Salvato Ersilia (gruppo rifondazione comunista-progressisti) .....	1216, 1224, 1227
Nania Domenico (gruppo alleanza nazionale) .....	1210	Salvi Cesare (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) .....	1210, 1217, 1224, 1227, 1229
Occhetto Achille (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) .....	1224	Selva Gustavo (gruppo alleanza nazionale) .....	1227
Ossicini Adriano (gruppo misto) .....	1219, 1228	Servello Francesco (gruppo alleanza nazionale) .....	1213, 1215, 1218, 1230
Parenti Tiziana (gruppo forza Italia) .....	1229	Spini Valdo (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) .....	1220
Pieroni Maurizio (gruppo verdi-l'Ulivo) ..	1213 1217, 1223, 1228	Tremonti Giulio (gruppo forza Italia) ...	1220
Rebuffa Giorgio (gruppo forza Italia) ...	1211	Zecchino Ortensio (gruppo PPI) .....	1229
Rigo Mario (gruppo misto) .....	1219, 1220	Zeller Karl (gruppo misto-SVP) .....	1222, 1226

**La seduta comincia alle 16.15.**

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

**Seguito dell'esame dei progetti di legge di revisione della parte seconda della Costituzione.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame dei progetti di legge di revisione della parte seconda della Costituzione.

Nella seduta odierna dobbiamo deliberare l'adozione dei testi base che costituiranno il fondamento del lavoro successivo della Commissione, cioè quello della presentazione, della discussione e dell'approvazione degli articoli e degli emendamenti di riforma costituzionale.

Come tutti sapete, giungiamo a questa seduta sulla base del lavoro svolto dai Comitati e dai relatori, i quali hanno presentato alcune bozze, che sono state discusse dalla Commissione plenaria la scorsa settimana. Alcuni fra i relatori hanno ritenuto, rispetto alle bozze iniziali, di apportare talune correzioni sulla base della discussione, dei suggerimenti e delle proposte avanzate dai diversi colleghi. Questi testi sono a vostra disposizione (*v. allegato*) e non credo sia necessario darne ora lettura, così come non credo, a meno che non vi siano specifiche richieste di chiarimento, che i relatori debbano nuovamente illustrare il contenuto delle loro proposte.

L'oggetto della seduta odierna è quello di discutere e votare. Propongo, pertanto, che i testi base vengano adottati con un voto, essendo posti in votazione nell'or-

dine in cui sono pervenuti. È evidente che qualora venissero rigettati i testi proposti dai relatori dovrei porre all'esame della Commissione, perché siano esaminati, discussi e poi votati, testi alternativi, che sono pervenuti da parte di diversi colleghi e su varie questioni (*v. allegato Commissione bicamerale*). È stata presentata una proposta di testo base alternativo sulla forma di Stato del collega Rotelli; vi sono due proposte di testi alternativi sulla forma di governo, uno presentato dai colleghi del gruppo di rifondazione comunista ed uno del collega Rotelli. Vi sono, poi, un testo alternativo – non so se sia stato ritirato – sul Parlamento e fonti normative, sempre del collega Rotelli, ed un testo alternativo per il sistema delle garanzie, presentato dalla collega Parenti. Come è naturale, l'esame e l'eventuale approvazione di questi testi avverrebbe successivamente rispetto al voto sui testi presentati dai relatori, i quali hanno diritto di precedenza, non soltanto per una ragione cronologica, ma anche per il fatto di essere stati da noi incaricati, con voto unanime, di predisporre la relazione e i testi articolati.

Propongo altresì che la decisione di assunzione dei testi base avvenga partitamente per ciascuna delle questioni, prima sulla forma di Stato, successivamente sul Parlamento e le fonti normative, sulle proposte di riforma relative all'adesione dell'Italia all'Unione europea, sulla forma di governo ed infine sul sistema delle garanzie.

La Commissione è convocata in sede referente, una sede informale; tuttavia, dato il valore che assume la decisione, ritengo giusto sia data facoltà, qualora lo si ritenga, di fare brevi dichiarazioni di

voto. Si tratterà di dichiarazioni di voto di ciascun gruppo e, se ve ne sia motivo, anche di brevi dichiarazioni di voto in dissenso da parte dei commissari che ritenessero di pronunciarsi in modo diverso dai rispettivi gruppi di appartenenza. Il termine per la dichiarazione di voto dei gruppi sarà di dieci minuti e per quelle in dissenso di cinque minuti. La facoltà di dichiarare il proprio voto mi sembra debba essere concessa in una occasione così importante.

La procedura normale di adozione dei testi base prevede che essi siano sottoposti all'approvazione dei commissari, ovviamente consentendo a ciascuno di votare a favore, contro o astenersi. Relativamente all'attività del Comitato forma di governo, si pone una questione di natura particolare, poiché abbiamo incaricato il relatore di presentare due ipotesi e il senatore Salvi ha presentato alla Commissione due schemi diversi: l'uno sviluppante l'ipotesi del premierato, l'altro del semipresidenzialismo. A questo proposito, l'ufficio di presidenza si è interrogato circa il modo in cui si potesse votare per dirimere questa alternativa. Io stesso nella riunione di ieri avevo prospettato, tra le altre, l'ipotesi che vi fosse innanzitutto un voto da parte della Commissione, qualora fosse stato richiesto, per rigettare l'insieme del lavoro del relatore. Dobbiamo, infatti, prevedere l'ipotesi che una maggioranza voglia respingere tutti e due gli schemi elaborati dal relatore. Nel caso in cui l'ipotesi di reiezione non fosse prevalsa, avevo prospettato la possibilità che si potesse poi votare in modo alternativo per l'uno o l'altro testo (chi vota per lo schema A e chi per lo schema B), esprimendo un voto alternativo positivo a favore dell'una o dell'altra soluzione. Tuttavia, nel corso della riunione dell'ufficio di presidenza, sono emerse difficoltà serie: poiché questa proposta procedurale, peraltro non prevista, è singolare, dovrebbe essere adottata con ampio accordo, direi con un'intesa unanime; soprattutto è difficile che essa possa essere adottata qualora venissero confermate in questa sede obiezioni assai rilevanti, quali quelle avan-

zate da singoli commissari i quali ritengono che la tale procedura sia lesiva del diritto a pronunciarsi su ciascuna proposta partitamente e non in modo alternativo. È infatti evidente che il voto alternativo è limitativo rispetto alla possibilità di potersi pronunciare pienamente su ciascuna proposta con un voto contrario, favorevole o di astensione. Quindi, da questo punto di vista, ho ripiegato sulla procedura più normale, ossia porre in votazione i testi del relatore nell'ordine in cui sono stati presentati (il testo A poi il testo B) ed eventualmente, qualora fossero respinti, i testi alternativi nell'ordine in cui sono pervenuti: innanzitutto il testo che ha come primo firmatario l'onorevole Cossutta, poi quello del senatore Rotelli.

Possiamo adottare l'una o l'altra procedura, poiché in ufficio di presidenza non si è — ripeto — raggiunta un'intesa. Tuttavia come presidente ritengo di dover garantire quei commissari i quali dovessero ritenere che una certa procedura di voto sia lesiva di un loro diritto di parlamentari, perché questo è un punto molto delicato ed importante.

Vorrei aggiungere alcune considerazioni di carattere generale, perché credo sia utile, all'inizio di questa seduta, cercare di dare a tutti, anche a chi ci ascolta fuori di questa sede, il senso delle decisioni che stiamo assumendo. Noi non stiamo votando il testo della riforma costituzionale. Non stiamo adottando decisioni irrevocabili. Siamo semplicemente in una fase della procedura nella quale necessariamente, per poter procedere alla definizione delle scelte precise di riforma costituzionale, dobbiamo adottare dei testi base che forniranno la materia del nostro lavoro. In questo senso le decisioni che vengono assunte oggi non tolgono dal campo opzioni di riforma costituzionale che non dovessero prevalere in partenza.

A questo proposito alcuni colleghi hanno osservato, non solo sulla stampa ma anche nella discussione svoltasi in seno all'ufficio di presidenza, che, ad esempio, prima di decidere in materia di forma di governo, per un modello o per l'altro, bisognerebbe avere un'idea più

approfondita del modo in cui verranno risolti alcuni problemi relativi al funzionamento del semipresidenzialismo o del premierato. In particolare, diversi colleghi hanno osservato esservi una connessione fra i principi fondamentali della legge elettorale e l'uno o l'altro modello di forma di governo.

Queste osservazioni sono giuste e sarebbe non solo improprio ma totalmente assurdo pretendere un voto di approvazione senza aver affrontato in modo approfondito questi diversi aspetti. Però, in questa sede non approviamo in via definitiva un modello o l'altro, anzi l'adozione di un testo base sarà poi propedeutica ad affrontare, attraverso la discussione dei singoli articoli e l'esame degli emendamenti – nero su bianco –, proprio quei quesiti che molti ritengono debbano essere sciolti. La mia opinione è che la via maestra per sciogliere i quesiti sia non quella di prolungare con ulteriori discussioni il tempo dell'attesa, ma quella della procedura parlamentare ordinaria, con un testo base, emendamenti scritti, che comportano una chiara assunzione di responsabilità da parte dei gruppi o dei singoli parlamentari che li propongono, votazioni che ci fanno capire se determinate soluzioni diventano proposte di riforma costituzionale o restano nell'ambito delle ipotesi di cui si discute.

Questo fornirà a tutti noi materia di valutazione più approfondita, essendo chiaro che in qualsiasi momento del procedimento di riforma costituzionale anche ipotesi per ora accantonate, ma non escluse, possono tornare in campo, come è del tutto evidente. Di fronte al modo in cui concretamente verranno sciolti quesiti che oggi si ritiene non lo siano, con maggiore forza di argomentazione si potrà sostenere che è giusto tornare a votare sulla soluzione che sembrava migliore e più convincente. Dico ciò perché questa è l'ovvietà della procedura referente nella quale siamo impegnati, che non conosce decisioni ultime se non quelle che la Commissione assumerà votando sugli emendamenti che verranno proposti dopo la conclusione del lavoro (anche a quel punto la decisione ultima

sarà comunque una proposta rimessa al Parlamento). Lo dico però anche per sdrammatizzare la portata delle decisioni – che, in qualsiasi direzione dovessero essere assunte, non hanno un carattere né definitivo né esclusivo nei confronti di ipotesi che, a mio giudizio, fino all'ultimo resteranno in campo in una ponderazione fra modelli e soluzioni diverse – la quale diventerà tanto più stringente quanto più entreranno nel concreto delle soluzioni sui punti più controversi e, per quanto riguarda la legge elettorale, quanto più noi, pur non essendo nostro compito scrivere una nuova legge elettorale, porteremo avanti un confronto, che è inevitabile si sviluppi, anche sui principi ispiratori della legge elettorale.

Finora ho fatto considerazioni di carattere procedurale; ho voluto ricordare solo per memoria che l'adozione di un testo base non è il voto su un testo di riforma, ma è un'operazione assolutamente preliminare, non conclusiva e semplicemente atta a passare ad una fase più matura della nostra procedura legislativa. Detto questo, vorrei fare una considerazione politica che viene a rafforzare il significato delle considerazioni di carattere procedurale.

Sul tema della forma di governo la Commissione è divisa al limite dell'incertezza dell'esito di una decisione anche soltanto in sede di assunzione di un testo base. È del tutto evidente che il punto di approdo dovrà necessariamente essere quello di una più larga condivisione, altrimenti il risultato conclusivo sarà nullo. Sono convinto che una riforma costituzionale di questa portata non si affronta nelle aule della Camera e del Senato sulla base di una maggioranza risicata ed incerta come quella che allo stato si potrebbe delineare sull'una o sull'altra soluzione. È quindi chiaro che alla fine dei nostri lavori il successo della Commissione – non di una parte – si giocherà non sull'incertezza di un voto ma sulla possibilità di costruire un più ampio consenso sul modello che alla fine sarà prescelto, cosa possibile soltanto se si terrà conto delle preoccupazioni degli uni

e degli altri. In questo dato politico vi è anche la migliore garanzia del fatto che il voto di oggi si colloca nell'evoluzione del processo legislativo come un passaggio necessario per giungere ad una fase più stringente di decisioni e confronti su testi scritti – come tante volte ci ha detto l'onorevole Rebuffa – anche per quanto riguarda emendamenti rafforzativi o chiarificatori in materia di funzionamento del premierato o del semipresidenzialismo.

Ciò detto, senza la pretesa di avere in questo modo persuaso nessuno, ma perché queste considerazioni corrispondono a un mio profondo convincimento e anche alla realtà delle cose in termini politici e procedurali, chiedo se, poiché è rimasto aperto un problema di procedura (l'ipotesi di votare successivamente sui testi è la procedura normale, ma vi era l'ipotesi di un voto alternativo), vorrei che la questione, se si intende farlo, venga proposta ora per arrivare ad una decisione.

**GIANFRANCO FINI.** Prima di dare l'assenso del mio gruppo alla procedura che ci ha testé illustrato, ho necessità di un chiarimento – che spero mi voglia cortesemente dare – non relativo alla parte finale del suo intervento, cioè al significato politico del voto che ci accingiamo ad esprimere. Condivido quanto detto, perché effettivamente si tratta di un voto che rappresenta un passaggio e non l'epilogo della Commissione bicamerale, essendo evidente a tutti che essa deve essere posta nella condizione di lavorare con ordine e quindi deve deliberare – uso le sue parole – per adottare dei testi base. Nella normale dialettica parlamentare e democratica, va da sé che una volta adottati i testi base occorrerà dar corso alla presentazione, all'esame e alla votazione degli emendamenti.

Ciò premesso ho necessità di un chiarimento, in quanto non ho ben compreso la procedura che ci propone relativamente all'unico passaggio che può dar vita a qualche inquietante dato politico qualora non venga ben specificato o, se preferisce, ben compreso. Mi riferisco, come è ovvio,

all'ipotesi di voto per l'unico testo base che presenta al suo interno due opzioni. Mentre non vedo come si possa dissentire sulla procedura presentata per quello che riguarda l'adozione del testo base relativo ai tre Comitati che si sono occupati di forma dello Stato, di garanzie e di bicameralismo, per quanto concerne il testo base sulla forma di governo, come tutti i colleghi sanno e come il presidente ha ricordato, il relatore, senatore Salvi, ha presentato due ipotesi. Il presidente D'Alema ha testé ricordato di avere espresso ieri una preferenza – se ho ben compreso – per un voto che ha chiamato « alternativo positivo », il quale, a mio modo di vedere, è quello più idoneo alla necessità di scegliere un testo base. Ha altresì ricordato che alcune obiezioni, che gli sono parse rilevanti dal punto di vista politico, qualora fossero riproposte in questa sede potrebbero indurlo a non prendere in considerazione l'ipotesi del voto alternativo.

Il quesito che pongo, però, è relativo non a questo aspetto, bensì all'ipotesi di un voto che non sia quello alternativo positivo ma quello – qui è il punto che non ho ben compreso, presidente D'Alema – relativo al testo A e successivamente al testo B.

**PRESIDENTE.** Vorrei chiarire questo punto, perché forse mi sono espresso in un modo che può avere indotto degli equivoci. È evidente che le votazioni successive relative a questo punto, ma anche agli altri punti sui quali vi sono testi alternativi, avvengono in quanto non venga approvato un testo. Il regolamento della Camera da questo punto di vista è molto chiaro: l'approvazione di un testo ha effetto preclusivo, nel senso che non possiamo approvare testi diversi e contrastanti sulla medesima materia. Ciò significa che vi è una successione di votazioni, che continua fino a quando non venga approvato un testo, il quale viene adottato e non può essere immediatamente affiancato da un testo diverso, altrimenti non si saprebbe su cosa presentare gli emendamenti.

Per votare i due testi contemporaneamente, avevo studiato l'ipotesi di un voto alternativo.

GIANFRANCO FINI. La ringrazio per il chiarimento ma – ahimè – avevo capito bene. Le faccio notare che, qualora non venga presa in considerazione l'ipotesi del voto alternativo positivo, non potremo accedere all'idea di votare unicamente il testo A e, preso atto della consistenza numerica del consenso su di esso, non procedere alla votazione del testo B, a meno che, secondo la logica elementare di una democrazia parlamentare, sul testo A non vi sia la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Credo che tutti i colleghi abbiano compreso che il mio non è un cavillo procedurale ma è un problema squisitamente politico. Il testo A è quello del cosiddetto governo del premier; è prevedibile che esso riscontri, nel momento in cui è posto in votazione, un consistente consenso. È politicamente per noi insopprimibile l'esigenza di porre successivamente in votazione il testo B, relativo al semipresidenzialismo, per verificare se su di esso il consenso della Commissione sia inferiore o superiore a quello registrato sul testo A. Faccio altresì notare al presidente che si tratta non di testi alternativi, ma di ipotesi contenute all'interno dello stesso testo. Il testo alternativo è sicuramente quello presentato, come il presidente ha prima ricordato, da alcuni colleghi che contestano in radice la relazione dei Comitati; non è però il caso dei testi alternativi quello che lo stesso relatore Salvi ha dovuto giocoforza, in ragione dell'equilibrio in Commissione, inserire all'interno della relazione.

Penso di essere stato chiaro nell'esposizione di una questione procedurale che ha però un esplicito significato politico; la invito pertanto sommamente a riflettere sulla richiesta che avanziamo: quella di prendere in considerazione il voto alternativo positivo, pur rendendoci conto delle obiezioni che possono essere avanzate, o in subordine di porre in votazione prima il testo A e successivamente il testo

B, onde registrare il consenso che i due testi hanno in questa Commissione.

PRESIDENTE. Prendo la parola, prima che si apra un dibattito sulla questione, per avanzare una proposta; devo tuttavia premettere una precisazione che non è di natura politica, ma di natura regolamentare e procedurale. Nel caso in cui si adottasse la procedura che prevede la votazione successiva, e non alternativa, di testi, non potrei porre in votazione nulla dopo l'approvazione di un testo, per la ragione che altrimenti violeremmo in modo palese una norma regolamentare. Costituiremmo inoltre un precedente insostenibile, per il quale la Camera potrebbe deliberare sulla stessa materia con decisioni difformi tra loro, il che evidentemente non è possibile. Si tratta non di una ragione politica ma di un impedimento, direi, dirimente.

Né d'altro canto il criterio che ella ha suggerito, di cui capisco tutto il valore politico (d'altronde io stesso ho detto che chiaramente una maggioranza che non fosse neppure assoluta, ancorché risicata, è appunto una questione politica), supera un problema: ai fini dell'approvazione di un testo ci dobbiamo rimettere al regolamento della Camera che, a differenza di quello del Senato (la legge istitutiva ci vincola al regolamento della Camera), non prevede il criterio della maggioranza assoluta dei votanti, cioè alla Camera i voti astenuti non vengono considerati come contrari e non entrano nel computo ai fini della decisione. Il nostro regolamento, cioè, prescrive che si misurino voti favorevoli e voti contrari: siccome questo è un vincolo stabilito dalla legge costituzionale, neppure il presidente può sottrarsi ad esso.

Quello che il presidente poteva fare, ed ha fatto, è stato proporre una procedura di natura straordinaria, cioè innanzitutto sottoporre a votazione l'intera relazione, perché ovviamente bisogna consentire ai commissari che lo ritengano di rigettare ambedue le ipotesi; nel caso in cui questa soluzione non prevalga, e quindi la Commissione decida di adottare la relazione

Salvi, riservandosi poi di optare al suo interno, sottoporre le due ipotesi A e B ad un voto alternativo positivo.

Questo marchingeo l'ho studiato e l'ho proposto io, perché si tratta di un modo politico di affrontare la questione che lei ha posto, evitando tuttavia una soluzione che suonasse palese violazione del regolamento della Camera e costituisse un precedente non sostenibile. D'altro canto la legge ci consente di adottare procedure particolari nel nostro lavoro. Torno dunque a ribadirle che la soluzione del problema politico che lei pone sta esattamente nell'ipotesi che ho richiamato qui: il voto alternativo. Francamente ritengo che quello da lei ha posto sia un problema politico molto importante, in quanto riguarda la possibilità che, avendo la Commissione deciso che il relatore lavorasse su due ipotesi alternative, alla fine la stessa Commissione si pronunci con un voto positivo sull'una o sull'altra, sciogliendo in qualche modo, con una sorta di voto di indirizzo (anche se non più relativo soltanto ad un indirizzo ma a testi già scritti, sia pure non ancora compiutamente definiti). La Commissione, quindi, potrebbe votare nel modo che lei ha detto.

Dato che la questione si porrà concretamente alla nostra attenzione tra qualche ora, e si tratta di questione delicata, che investe problemi di coscienza e politici, potremmo cominciare a discutere e a votare, affidando tale tema alla considerazione di ciascuno. Non ho alcuna obiezione alla procedura che lei propone, e che io stesso avevo proposto, se non un problema: questa procedura, nella sua natura particolare, impedisce ai commissari, se non in forma sommaria, di votare partitamente sull'una e sull'altra, per cui potrebbe essere considerata lesiva. In questo caso vi sarebbe un problema di rispetto di diritti, che mi toccherebbe in modo particolare, perché in questa sede sono garante del diritto di tutti. Possiamo anche aprire un grande dibattito ma ritengo che potremmo cominciare a lavorare, lasciando che nel frattempo i colleghi riflettano su questo punto per potersi

poi pronunciare più serenamente: credo infatti che la questione sia chiaramente posta.

**GIANFRANCO FINI.** Non ho alcuna intenzione di farle nuove obiezioni procedurali, anche perché quelle che lei ha fatto a me hanno una loro consistenza; le faccio presente il punto politico, che del resto lei ha colto perfettamente. Nulla osta da parte mia a cominciare a votare su ciò che non crea problemi, però con altrettanta sincerità e schiettezza il nodo politico intrecciato va sciolto, e deve essere sciolto con tutta la fantasia ed il rispetto delle procedure di cui saremo capaci in modo tale da consentire (in questo caso posso dirlo a nome del Polo) di verificare se esiste o meno una maggioranza a sostegno del progetto A. E l'unico modo che esiste per verificare una maggioranza a sostegno del progetto A è che venga posto in votazione anche il progetto B.

Se i colleghi saranno concordi nell'accettare il voto alternativo e positivo, non saremo certo noi ad obiettare, ma la prego di attenzionare le mie parole su questo passaggio: il nodo è politico e non è di procedure. Il Polo non può prendere in considerazione l'ipotesi che con una deliberazione, per quanto solo di passaggio ma politicamente di grande rilievo, si passi dopo il voto sul premierato alla discussione del medesimo senza che venga posta in votazione anche l'ipotesi del semipresidenzialismo.

**PRESIDENTE.** Vede, onorevole Fini, per completare il mio pensiero, temo intanto le considerazioni con le quali si sostiene che la questione è politica e non riguarda le procedure, perché la democrazia ha molto a che fare con le procedure.

**GIANFRANCO FINI.** Scusi se la interrompo, non vi è ombra di dubbio che con le procedure si può anche uccidere la bicamerale, anche se si salva la democrazia. Credo che questo aspetto lo abbia ben compreso...

**PRESIDENTE.** Se dovessi scegliere tra la bicamerale e la democrazia, non avrei dubbi, onorevole Fini!

**GIANFRANCO FINI.** Nemmeno io, a favore della democrazia: allora la inviterei a rispettare in quest'aula la democrazia. Non è pensabile che si possa votare solo su un testo senza la controprova sull'altro testo!

**PRESIDENTE.** Il rispetto della democrazia è il rispetto delle procedure.

Per quanto riguarda la possibilità di un voto alternativo positivo, l'ho proposta io in una riunione tempestosa dell'ufficio di presidenza, nel corso della quale mi sono sentito dire cose che le risparmio. Chiusa questa parentesi, peraltro nota, torno sulla questione: un voto sul testo base, che preferirei fare nella forma alternativa positiva, non dipende solo dalla mia volontà, perché vi è l'esigenza di rispettare i diritti di tutti in quest'aula, ed io ne sono garante. Tuttavia anche l'eventualità di una procedura normale non preclude affatto che venga posta in votazione l'ipotesi semipresidenziale, perché, come è del tutto evidente, la procedura normale consente a chiunque, anche ad un singolo commissario, di proporre il semipresidenzialismo, nella forma dello schema Salvi o in qualsiasi altra forma, come emendamento interamente sostitutivo del testo del relatore per poi discuterlo e votarlo in questa sede.

Non vi è il minimo dubbio, quindi, che nessuno può impedire – ci mancherebbe altro – di discutere e votare alcuna proposta di riforma costituzionale. Il problema non è questo; è semplicemente quello di utilizzare una procedura per l'adozione di testi base, rispetto ai quali successivamente ognuno potrà poi proporre una soluzione totalmente alternativa, che in quanto proposta verrà sottoposta al voto e potrà quindi prevalere, in tal caso in un confronto diretto con l'altra soluzione. Da questo punto di vista, tengo a precisare che le procedure consentono, in qualsiasi momento, di mettere in votazione l'ipotesi semipresidenziale: si

tratta di vedere se anche questa sera (oltre che in tutte le altre volte in cui ciò sarà possibile) lo vogliamo fare con la procedura di natura particolare che è stata chiaramente proposta. Lasciamo ora alla riflessione dei colleghi la questione: se si ritiene di accettare questa soluzione politica (che auspico venga accolta senza che vengano sollevate questioni di libertà dei parlamentari), potremo procedere nel modo che lei ha detto.

**GIUSEPPE CALDERISI.** Signor presidente, intervengo perché vorrei tentare di dare un contributo ben preciso finalizzato a superare un'*impasse* che è di natura non solo procedurale ma anche fortemente politica. La settimana scorsa, la Commissione ha incaricato il relatore sulla forma di governo, senatore Salvi, di predisporre due ipotesi per due testi base: questa procedura è del tutto anomala e credo non sia mai verificata in base al regolamento della Camera. Tale procedura è stata adottata all'unanimità nella seduta plenaria della settimana scorsa; è stata adottata sulla base del regolamento della Camera, che nella sede referente consente un considerevole grado di informalità; è stata adottata, però, anche con la copertura della legge costituzionale istitutiva della Commissione bicamerale (l'articolo 2, comma 1, secondo periodo, recita infatti: «La Commissione può adottare a maggioranza assoluta dei componenti» – quindi non all'unanimità – «ulteriori norme per il proprio funzionamento e per lo svolgimento dei lavori»).

Questa è la situazione in base alla quale abbiamo dato incarico al relatore Salvi di predisporre due ipotesi. Ricordo allora solo sommariamente quella che a noi sembrava, e sembrerebbe – l'ha esposta in qualche modo ieri il collega Nania ed oggi l'ho riproposta io nell'ufficio di presidenza –, la procedura più adatta, idonea, opportuna, sdrammatizzante, meno traumatica. Quale procedura? Quella di seguire la strada che abbiamo già intrapreso. Il relatore Salvi ha avuto mandato di predisporre due testi ed è stata posta da più parti l'esigenza che,

non solo sul premierato ma anche sul semipresidenzialismo, sia definita meglio una serie di questioni essenziali per capire come funzionano esattamente questi modelli. Bene, l'ipotesi che abbiamo avanzato non era quella di rinviare: non abbiamo chiesto rinvio di sorta ed anzi chiediamo al limite un'accelerazione dei lavori, con la presentazione degli emendamenti su entrambi i modelli ed il voto sugli emendamenti in tempi brevissimi su entrambi i testi (innanzitutto il primo, successivamente il secondo). Dopo l'ultimo voto sugli emendamenti, vi potrà essere la scelta sui due modelli così definiti e compiuti; in tal modo, ciascuno potrà scegliere il testo da mandare in aula, senza ulteriori passaggi, essendo definiti i due modelli sulla base della votazione degli emendamenti.

Questa - ripeto - è la proposta che abbiamo avanzato in ufficio di presidenza e che qui in qualche modo risottoponiamo all'attenzione di tutti. Se si ritenesse questa procedura la più opportuna, senza perdite di tempo essa ci consentirebbe di votare oggi il testo Salvi nel suo complesso, come gli altri testi degli altri relatori, e poi, con tempi brevi per la presentazione degli emendamenti, di procedere alla definizione di tutti gli elementi che mancano, compresi quelli essenziali della legge elettorale che possono - non devono - anche costituire oggetto di norme costituzionali.

Se questa procedura - che, ripetiamo, ci sembra la più opportuna, la più adeguata, la più normale e la più politicamente in grado di risolvere molti dei nostri problemi - non dovesse essere accolta, voglio far presente che la scelta delle procedure di voto è un passaggio delicatissimo. Noi insistiamo affinché ci possa essere il voto alternativo che consente, anche dal punto di vista politico, di far sì che ogni commissario si pronunci per un modello e non contro un modello e che quindi non si crei neanche un minimo di contrapposizione possibile, consentendo - qualunque sia il testo che passa - di poter lavorare tutti sul modello che è prevalso nella votazione.

Insistiamo quindi per questa procedura di votazione dei testi. Mi pare che l'obiezione che i colleghi di rifondazione comunista hanno sollevato sia stata poi da essi risolta: se ipotizzano di votare in un certo modo, potrei dire che il problema da essi posto non esiste neanche; ma a parte questo, è legittimo che essi scelgano qualunque tipo di comportamento, decidendo all'ultimo minuto, e bisogna difendere i diritti di tutti. Non vogliamo certamente essere noi in alcun modo a conculcare le modalità di espressione di qualunque commissario.

Tuttavia, a livello procedurale, presidente, dobbiamo prendere in considerazione il fatto che l'ipotesi del voto alternativo può essere da noi adottata come abbiamo fatto per la decisione di affidare al relatore Salvi il compito di redigere due testi. Possiamo anche decidere - mi auguro all'unanimità, altrimenti a maggioranza assoluta, in base alla legge costituzionale - una procedura *ad hoc*, il che - ripeto - ci è consentito dalla legge costituzionale, all'articolo 2, comma 1.

Qual è la procedura che suggerisco e che il collega onorevole Fini ha già esposto? Se non si può votare, come lei stesso aveva proposto ieri, prima il testo Salvi nel suo complesso (con favorevoli, contrari, astenuti) e poi con un voto alternativo sulle due ipotesi (a favore del premierato, a favore del semipresidenzialismo, astensione), allora - se non si potesse seguire questa procedura - facciamo attenzione, perché in alcuni ordinamenti è prevista - sulla base di un'esperienza secolare di procedure democratiche - la possibilità, garantendo il rispetto assoluto della volontà di ciascuno, di consentire un voto alternativo. Quest'ultimo dovrebbe avvenire attraverso i seguenti passaggi: si vota il testo A (con favorevoli, contrari e astenuti), si vota il testo B (con favorevoli, contrari e astenuti); se entrambi i testi hanno una maggioranza, si va al voto alternativo. È l'articolo 121-*bis* della Costituzione svizzera, cioè di un ordinamento nel quale si è molto riflettuto, da alcuni secoli, sulla democrazia e sul voto alternativo delle

proposte. È la procedura, tra l'altro, che, senza riferimento all'articolo che ho citato, il collega Fini ha proposto prima. Essa consente a ciascun componente della Commissione di potersi pronunciare su ciascun testo nella pienezza delle modalità di espressione del voto (favorevole, contrario, astenuto); qualora entrambi i testi abbiano la maggioranza relativa dei voti, si procede al voto alternativo direttamente sul testo A e sul testo B.

Quindi, o si adotta la procedura « semplificata » esattamente mutuata dall'articolo 121-bis della Costituzione svizzera e che lei ha proposto ieri (senza saperlo lei ha ripreso quella procedura), oppure — anziché adottarla in modo sintetico — si può svilupparla compiutamente. Come vede, a livello tecnico, ci sono le possibilità di rispettare totalmente i diritti, le prerogative, le modalità di espressione di chiunque e di consentire anche una scelta tra testi alternativi in modo compiuto, risolvendo i problemi politici che il collega Fini ha ricordato non solo a lei, ma a tutta la Commissione.

**PRESIDENTE.** Mi pare di capire che prevalga la tesi di avviare una discussione generale su questo punto, sul quale molti hanno chiesto di parlare.

**PAOLO ARMAROLI.** Signor presidente, la proposta formulata a nome del Polo dall'onorevole Fini non ha trovato lei — se ho ben capito — pregiudizialmente contrario; ella ha opposto ragioni di carattere regolamentare.

Non seguirò allora il collega Calderisi e non andrò, con passaporto o senza, in Svizzera: desidero restare in Italia. La proposta formulata dall'onorevole Fini è perfettamente conforme al regolamento della Camera; si tratta dell'articolo 53, comma 1, del nostro regolamento, che leggo per me stesso: « Il voto per alzata di mano in Assemblea è soggetto a controprova mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi se ne viene fatta richiesta prima della proclamazione ».

Questo comma 1 dell'articolo 53 calza a pennello perché in questo modo si

contemperano, se mi è consentito, capra e cavoli. La votazione sarebbe sostanzialmente una; con la controprova noi accerteremo se tutti coloro che sono favorevoli al semipresidenzialismo sono contrari al premierato e viceversa. Quindi la votazione sarebbe unica ma le modalità di voto sarebbero due, perché la seconda è la controprova.

Ciò è perfettamente conforme al regolamento della Camera. È un punto molto importante proprio perché ella, signor presidente, si richiamava alle nostre regole interne.

Assodato che così è (*Commenti del deputato De Mita*), non per l'autorità di chi parla ma per la viva voce del regolamento della Camera, il secondo argomento è quale sia la priorità dei due testi: si chiamano A e B ma tutto è reversibile; comunque, non faccio questioni di lana caprina, perché una volta atteso che l'articolo 53, comma 1, ci dà la possibilità della controprova, tutto torna a posto.

Una postilla, signor presidente: essa riguarda la decisione (non ho capito bene se sua personale o dell'ufficio di presidenza a maggioranza) di procedere oggi stesso secondo le modalità che ella ha ricordato un momento fa. La decisione dell'ufficio di presidenza adottata a maggioranza di procedere immediatamente al voto sulla forma di governo darà vita (ed oltre ai giornalisti c'è l'intero paese che ci guarda) ad una sorta di *pochade* degna di Feydeau: settanta uomini chiusi in una stanza buia che abbracciano o una donna bruna o una donna bionda ma nessuno può appurare se la donna abbracciata sia o no l'oggetto dei suoi desideri. Dico questo, signor presidente (mi si passi la metafora), perché, quale che sia l'ipotesi abbracciata oggi, votiamo completamente al buio.

Reitero quindi anche la proposta del collega Calderisi, per cui, con un semplice approfondimento di tre giorni al massimo potremmo — grazie alla pazienza del senatore Salvi — avere le idee chiare, cioè figurini con contorni più precisi, sull'uno e sull'altro modello; allora, a quel punto, potremo votare *ex informata conscientia*.

CESARE SALVI. Intervengo sull'ordine dei lavori perché, se non ho inteso male quanto detto dal presidente (e credo di non aver inteso male), egli non si è espresso nel senso di dichiarare ammissibili o inammissibili determinate ipotesi di votazione; ha suggerito di rinviare la decisione sulla procedura da adottare al momento nel quale dovrà essere affrontato il tema della forma di governo, che è il terzo. Credo che questo sia giusto anche per la ragione che effettivamente la richiesta che in termini politicamente così pressanti abbiamo ascoltato formulare questo pomeriggio da parte dei colleghi del Polo di adottare una procedura in luogo di un'altra è arrivata all'ultimo momento. Non c'è naturalmente niente di male né di strano, ma tutto ciò crea un passaggio delicato per le questioni regolamentari che sono state sollevate e per i profili che riguardano le valutazioni che i gruppi e i singoli devono compiere anche rispetto al tema, pure sollevato, della possibilità di esprimere con la massima libertà l'effettiva articolazione delle posizioni. Quindi, si suggerisce l'opportunità di un momento di riflessione da parte di tutti.

Tale momento potrà essere utilizzato anche per scambi di idee fra i gruppi. Mi permetto quindi di formalizzare questa proposta, nel senso di decidere sulla procedura da adottare nel momento in cui si passerà all'esame del tema della forma di governo, iniziando invece subito l'esame dell'argomento relativo alla forma di Stato. Ciò ci consentirà, lasciando immutate le posizioni su cui ciascuno si è collocato, di effettuare un momento di riflessione e di consultazione che potrà essere utile: iniziare, su un tema così delicato, con un dissenso non solo sul merito ma addirittura sulla procedura con cui dirimere quest'ultimo rappresenta un fatto negativo.

Uno spazio di riflessione e di consultazione può quindi essere utile per evitare — come credo sia opportuno — che ciò accada.

PRESIDENTE. Il senatore Salvi ha fatto una proposta sull'ordine dei lavori su cui si deve decidere: procediamo sulla forma di Stato oppure pronunciamoci sulla forma di governo. Ripeto, occorre decidere sulla proposta Salvi.

MARCO BOATO. Se qualcuno non si pronuncia contro, la consideriamo approvata!

DOMENICO NANIA. Noi cogliamo lo spirito costruttivo della proposta Salvi e chiediamo a questo proposito una sospensione di mezz'ora per consentire che si decida.

PRESIDENTE. La proposta Salvi è diversa; comunque vorrei evitare che ci impuntassimo sulla questione perché mi sembra che essa sia chiara. Il presidente ha avanzato ieri un'ipotesi di votazione alternativa. La questione è stata poi accantonata perché si è obiettato che quel sistema di votazione fosse lesivo della libertà dei singoli parlamentari e volto a preconstituire il risultato della votazione medesima. Di fronte a rilievi così pesanti, ho ritenuto di accantonare quell'ipotesi.

Essa è invece ritornata come ipotesi principale, ritenuta addirittura dirimente dal punto di vista democratico. Non posso essere contrario all'ipotesi principale che ho affacciato nella riunione dell'ufficio di presidenza di ieri.

Tuttavia, poiché furono espresse ragioni contrarie così rilevanti — ed ora abbiamo ascoltato come l'onorevole Fini ha riproposto la questione — invito a riflettere; se poi sarà necessario, prima di arrivare al voto, si potrà anche fare una pausa; sinceramente penso, nel frattempo, si potrebbe avviare il lavoro normalmente. Siccome sono previste dichiarazioni di voto su molte questioni, potremmo esaminare la materia a partire dalle proposte del relatore sulla forma di Stato e nel frattempo può darsi che la questione venga sciolta. Se così non accadrà faremmo un'interruzione quando si dovrà passare alla relazione sulla forma di governo: lo dico per comodità dei nostri lavori.

GIORGIO REBUFFA. Poiché non ho sentito quali obiezioni rilevanti siano state sollevate alla proposta numero 1, sarebbe il caso di ascoltarle. Lo dico perché finora non sono emerse.

PRESIDENTE. È stato proposto di procedere. Voi invece chiedete che si decida prima; obiettate alla proposta del senatore Salvi ritenendo che la questione delle modalità di votazione sulla forma di governo sia preliminare rispetto all'inizio del lavoro complessivo della Commissione.

GIORGIO REBUFFA. Sono due cose diverse, presidente. Ho chiesto di conoscere le obiezioni, che lei ha definito rilevanti, sollevate al voto alternativo positivo. Le vorrei conoscere; lei o chi le ha sollevate in ufficio di presidenza può esporle? Vi è una proposta dell'onorevole Fini di votare in un certo modo: sentiamo quali sono le obiezioni che sono state sollevate.

FRANCO MARINI. Vorrei ritornare alla proposta Salvi che mi sembra di estrema saggezza, specie nel punto in cui siamo.

La riflessione a cui ci chiama il presidente – cominciando a votare nel merito i documenti – sul problema posto dall'onorevole Fini può servire, dato che l'onorevole Fini pone un problema vero. Il presidente sostiene di aver formulato egli stesso una soluzione del genere di quella indicata, propone di proseguire nel ragionamento iniziato senza sospendere i nostri lavori e riservandoci di farlo allorché arriveremo al punto controverso. Personalmente non mi sento di respingere *a priori* le considerazioni dell'onorevole Fini, propongo però di proseguire, senza drammatizzare un dato procedurale che, probabilmente, con una riflessione ulteriore potrà essere risolto positivamente. Riterrei un errore un *impasse* su questo punto che merita una riflessione ulteriore da parte nostra.

PRESIDENTE. Il senatore Salvi ha avanzato una proposta: avviare il nostro

lavoro, nel frattempo riflettendo sul punto proposto e successivamente.

GIANFRANCO FINI. Mi dispiace dover interloquire ancora. Sono disponibilissimo a riflettere, ma vorrei capire su che cosa devo riflettere. Non conosco le obiezioni avanzate alla sua proposta di voto alternativo positivo.

PRESIDENTE. Onorevole Fini, ho ricordato io le obiezioni avanzate.

GIANFRANCO FINI. Lei ha soltanto detto che si tratta di un diritto – nientemeno! – di libertà del parlamentare. Credo che la proposta Salvi abbia una sua saggezza, per riprendere le parole dell'onorevole Marini: si avvia la discussione e la votazione su ciò che non è politicamente controverso e, nel frattempo, si riflette sulle obiezioni avanzate alla sua proposta di voto alternativo positivo.

Ma per riflettere, in modo sereno ed obiettivo, ho necessità di conoscere le obiezioni, di conoscerle in viva voce da coloro che le hanno formulate e con la trasparenza politica che devono avere. Non credo che sia saggio politicamente riflettere facendoci raccontare nei corridoi della bicamerale ciò che è stato espressamente annunciato, in sede di ufficio di presidenza della medesima, circa la contrarietà all'adozione del voto alternativo positivo. Siccome è stato detto giustamente che la trasparenza in questa fase è essenza politica e ritengo che al termine di questa giornata ognuno debba assumersi le proprie responsabilità, non credo di porre una questione né ostruzionistica, né tanto meno politicamente inopportuna.

PRESIDENTE. Credo di dover dare la parola all'onorevole Cossutta, riservandomi di aggiungere qualcosa a scopo di compiuto chiarimento della questione.

ARMANDO COSSUTTA. A me pare di aver sentito dalle parole del presidente, nella sua introduzione, una motivazione, o comunque un chiarimento circa le ragioni per le quali la Commissione dovrebbe

seguire la procedura, che è stata definita, di votare successivamente i diversi testi.

La collega Salvati, il collega Marchetti, il collega Bertinotti ed io abbiamo posto la questione e la riproponiamo; riteniamo che la questione da noi posta, al di là delle valutazioni politiche di cui comprendiamo il valore ed il significato, abbia una tale valenza pregnante sul piano regolamentare e dei diritti del parlamentare da non poter essere elusa. Mi spiego: se si dovesse arrivare alla votazione cosiddetta alternativa - « chi vota il testo A alzi la mano » e si conta; « chi vota il testo B alzi la mano » e si conta, e a seconda della maggioranza prevale il testo A o il B - si riterrebbe di fare cosa chiara, ma sarebbe chiara fino ad un certo punto. Ogni deputato infatti - è sancito dai regolamenti in modo inequivocabile - ha il diritto e il dovere di esprimere pienamente il proprio punto di vista su qualunque proposta venga posta all'ordine del giorno. Non esiste il criterio del ballottaggio nell'approvazione di leggi, di disposizioni analoghe alla legge, di articolati o di voti di indirizzo; non esiste il criterio del ballottaggio nel nostro ordinamento e nel nostro regolamento. Per esempio, per essere esplicito, se chi vi parla ha intenzione di votare contro il presidenzialismo - e tutti sanno che questa è la mia opinione -, voterà contro quella che attualmente è definita ipotesi B. Se per caso avessi qualche perplessità, e ce l'ho, nei confronti dell'ipotesi A, quella del cosiddetto premierato forte, come potrei esprimere questa mia preoccupazione attraverso un voto di astensione? Alla Camera è previsto il voto di astensione, come è previsto il voto a favore e quello contro; sarei privato del mio diritto, sarei privato della mia libertà, sarei privato di quello che è non un privilegio ma una condizione essenziale del mio essere parlamentare in questa assemblea.

Ecco perché abbiamo insistito, per ragioni di principio. Oggi una norma come quella proposta dall'onorevole Fini o da altri, potrebbe essere considerata utile a certi fini politici, ma domani potrebbe essere utilizzata su un altro tema, in

un'altra circostanza, per opinioni, ragioni od obiettivi opposti: i regolamenti non si possono stiracchiare a seconda delle opportunità o delle convenienze!

Voglio aggiungere, rivolgendomi all'onorevole Calderisi, che è verissimo che per quanto riguarda la presentazione della relazione di Salvi - che tutti abbiamo apprezzato e ringraziato - si presenta una situazione anomala, che non è prevista da nessun nostro regolamento, cioè che il testo base sia binario - non so se sia la definizione esatta - perché comprende due ipotesi fra di loro diverse e per molti aspetti contrapposte. Ma si è convenuto su questa procedura malgrado - e i colleghi lo sanno - fosse stata avanzata obiezione da parte del nostro gruppo nell'ufficio di presidenza; su richiesta, su sollecitazione del presidente, ai fini di un migliore svolgimento dei lavori abbiamo ritirato la nostra obiezione e quando in Commissione è stato proposto il nome del relatore Salvi abbiamo votato insieme con tutti gli altri colleghi. Una disposizione anomala o diversa rispetto ai nostri regolamenti poteva e potrebbe essere adottata solo all'inizio dei nostri lavori, non nel corso, non nel pieno, non nello svolgimento conclusivo degli stessi: è norma, peraltro elementare, per ogni partita, non soltanto per una partita politica o giuridica che stiamo conducendo. Ecco perché abbiamo formulato queste obiezioni; le ripresentiamo nuovamente e chiediamo che di esse si tenga conto nel modo di procedere.

**PRESIDENTE.** Essendo stati chiariti questi aspetti, torno a sottoporre alla vostra attenzione la proposta Salvi. La questione ha una sua delicatezza: mentre lavoriamo, diamoci un tempo per riflettere sulla questione, che non mi pare siamo in grado di deliberare adesso.

Le ragioni sono state esposte con chiarezza dall'onorevole Cossutta: è evidente che il sistema di voto alternativo impone a chi non condivide un'ipotesi di votare l'altra per contrastarla. (*Commenti dell'onorevole Calderisi*).

Poiché si sostiene che possano esistere sistemi diversi sulla base della Costituzione svizzera o neozelandese, possiamo riflettere; nel frattempo avvierei il lavoro della Commissione; siamo di fronte ad un problema serio rispetto al quale, se ci riflettiamo lavorando, si può trovare una soluzione. Se precipitiamo la scelta in questo momento, tra ragioni politiche comprensibili e ragioni di principio altrettanto comprensibili, rischiamo di non trovare una soluzione convincente. Se invece dobbiamo continuare a discutere, discutiamo; ma allora devo seguire l'ordine delle iscrizioni, dando la parola al senatore Pieroni.

**MAURIZIO PIERONI.** Presidente, volevo soltanto pregarla di dar seguito alla proposta Salvi. Pur comprendendo la delicatezza del problema, non tutti i commissari condividono il fatto che la questione forma di governo abbia un valore gerarchico tale da interpersi alla serena valutazione delle altre.

**PRESIDENTE.** Di fronte ad una proposta sull'ordine dei lavori, il regolamento impone di decidere. A favore si sono pronunciati diversi colleghi; se c'è qualcuno che è contro tale proposta, può prendere la parola.

**FRANCESCO SERVELLO.** Chiedo un chiarimento preventivo. Poiché lei ha giustamente stabilito una gerarchia di proposte - partendo dalla forma di Stato -, mi permetto di dire che nell'ultima riunione svolta, nel corso della quale sono stati discussi «in lungo e in largo» la relazione e il testo della proposta D'Onofrio, siamo rimasti d'accordo che il relatore avrebbe elaborato un nuovo testo. Mi sono industriato fino a tutto venerdì per conoscere questo testo che mi è stato recapitato solo pochi minuti fa. Avendo preparato una serie di emendamenti a quello precedente, oggi mi trovo a dover discutere il nuovo testo senza averlo neanche letto, perché mi è stato recapitato durante questa tornata dalla Commis-

sione. Mi troverei in difficoltà ad esprimere un voto di indirizzo.

Lei mi permetterà una sola parentesi: il voto di indirizzo è una innovazione assoluta nell'ordinamento, nei regolamenti.

**PRESIDENTE.** Infatti non stiamo per esprimere un voto di indirizzo, stiamo adottando un testo base. Per preparare gli emendamenti avrà molti giorni.

**FRANCESCO SERVELLO.** L'adozione di un testo base normalmente avviene in Commissione o nelle sottocommissioni.

**PRESIDENTE.** Infatti siamo in Commissione.

**FRANCESCO SERVELLO.** A prescindere dalla novità, chiedo formalmente di avere il tempo necessario per proporre all'attenzione del relatore talune valutazioni in ordine al nuovo testo ed anche per regolarmi sul voto. Diversamente voterei quasi al buio.

**ETTORE ANTONIO ROTELLI.** L'accettazione della proposta Salvi implica una riflessione e conseguentemente è necessario avere tutti gli elementi utili alla riflessione stessa. Ce n'è uno sfiorato dal collega Armaroli, ma non affrontato.

Nessuna delle osservazioni che ha fatto l'onorevole Cossutta può essere opposta all'ipotesi che prima si voti quello che casualmente è il testo B. Non c'è nessuna ragione. Faccio anzi presente che da un punto di vista politico vi sono fondate ragioni per farlo. Qui c'è un intero schieramento che ha inserito nel suo programma il semipresidenzialismo. Questo è stato il tema più dibattuto. Tutti i sondaggi della pubblica opinione dicono che si preferisce eleggere il Presidente della Repubblica piuttosto che eleggere il Presidente del Consiglio. L'ultimo di questi sondaggi è stato presentato ieri sera.

Allora non è possibile, presidente, che per una ragione procedurale, per dare soddisfazione al gruppo di rifondazione comunista, il quale comunque non vuole né l'una né l'altra delle due ipotesi for-

multate dal senatore Salvi, si impedisca a noi di pronunciarci sul semipresidenzialismo mettendo in prima posizione il voto sull'ipotesi A, quando le ragioni per le quali il senatore Salvi ha posto l'ipotesi A prima dell'ipotesi B sono – voglio sperare e credere – assolutamente casuali.

Quindi, tutti i problemi sarebbero risolti se in primo luogo si votasse l'ipotesi semipresidenziale. Quand'anche si registrasse infatti la sconfitta dell'ipotesi del semipresidenzialismo, ciò ci consentirebbe.

**PRESIDENTE.** La prego, senatore Rottelli! Adesso dobbiamo prendere una decisione procedurale. Per quanto riguarda i sondaggi, sinceramente io stenderei un velo. L'ipotesi che si adottino delle procedure sulla base dei sondaggi è una novità assoluta per la vita del Parlamento: neppure in Svizzera mi pare sia prevista!

Chiedo quindi se vi sia qualcuno che intenda pronunciarsi sulla proposta formulata dal senatore Salvi, cioè quella di accantonare la questione che è stata posta, per affrontarla al momento in cui dovremo discutere della forma di governo, procedendo nel frattempo nel nostro lavoro.

**GIUSEPPE CALDERISI.** Mi scusi, presidente. Interverrò molto brevemente dal momento che ho già parlato e non voglio sottrarre altro tempo. Vorrei semplicemente rispondere all'onorevole Cossutta che la questione da lui posta è risolvibile a livello tecnico. La procedura completa consente infatti...

**PRESIDENTE.** Ho capito, onorevole Calderisi, ma su questo...

**GIUSEPPE CALDERISI.** Può darsi che lei abbia capito, presidente, ma volevo rispondere all'onorevole Cossutta...

**PRESIDENTE.** Glielo potrà spiegare. Ma qui è stato proposto che nel frattempo la Commissione avvii il suo lavoro.

**GIUSEPPE CALDERISI.** Siccome però l'onorevole Cossutta ha detto che, qualora si adottasse la procedura del voto alternativo, quella procedura impedirebbe a chi volesse votare in un determinato modo sul primo testo e in un altro modo sul secondo testo di farlo, volevo ribadire che ciò non è vero qualora si adottasse la procedura completa prevista per votare testi alternativi. Ciò consentirebbe di votare innanzitutto il primo testo con la possibilità di dichiararsi favorevole, contrario o astenuto e quindi il secondo testo con la possibilità anche qui di dichiararsi favorevole, contrario o astenuto, e poi...

**PRESIDENTE.** Abbiamo capito! Credo che l'onorevole Cossutta abbia capito: ci rifletterà. Adesso si tratta di vedere se possiamo procedere nei nostri lavori. Quando arriveremo al punto, sulla base di tutte le ipotesi avanzate dirimeremo la questione.

Ritengo pertanto si possa mettere in votazione la proposta di procedere...

**PAOLO ARMAROLI.** Vorrei porre una domanda, presidente. Non capisco una cosa, riguardo alla proposta Salvi: visto che il problema procedurale è poi meno intricato di quello che sembra, perché non facciamo subito chiarezza al riguardo per poi procedere oltre, anziché giocare a mosca cieca?

**PRESIDENTE.** Non stiamo giocando a mosca cieca!

**PAOLO ARMAROLI.** Signor presidente, lo dico ovviamente con tutto il rispetto per l'organo e per la presidenza.

**PRESIDENTE.** Qui è stato posto un problema relativo alla procedura di votazione sulla forma di governo...

**PAOLO ARMAROLI.** Certo.

**PRESIDENTE.** ...che tuttavia è, allo stato delle cose, il quarto punto che dovremmo affrontare tra alcune ore. Siccome la questione presenta aspetti delicati

e i termini sono stati prospettati, il senatore Salvi propone di avviare il nostro lavoro, dando così modo nel frattempo di riflettere sugli aspetti politici e procedurali della questione, per scioglierla poi nel momento in cui dovremo decidere sul punto. Non si capisce perché dobbiamo bloccarci su questo punto. La proposta di Salvi è chiarissima: non pretende di dirimere la questione da lei sollevata. Il senatore Salvi in sostanza dice: diamoci un tempo di riflessione e intanto avviamo il lavoro della Commissione; siccome questo problema concretamente si porrà tra diverse ore, riflettiamo nel frattempo sulle diverse ipotesi che sono state affacciate: di votazione alternativa, di votazione sulle due proposte salvo poi l'eventualità di un ballottaggio tra i due testi ove tutte e due ottenessero la maggioranza, di controprova, come ha proposto lei, onorevole Armaroli.

Adesso, anziché pretendere di dirimere subito questa complessa questione, riflettiamoci un momento sopra e nel frattempo facciamo il nostro dovere, cioè discutiamo delle altre questioni che dobbiamo decidere prima. Mi pare che sia una proposta di buon senso.

Quindi, se non vi sono obiezioni, si intende approvata la proposta avanzata dal senatore Salvi.

*(Così rimane stabilito).*

Cari colleghi, si intende allora approvata la proposta di procedere nella discussione del testo base in materia di forma di Stato (salvo una risposta che devo al senatore Servello), fermo restando che il problema che è stato posto lo dirimeremo al momento opportuno. Abbiamo tutti presenti le proposte che sono state avanzate: al momento di decidere dirimeremo la questione e discuteremo, perché non escludo che si possa anche votare su questioni procedurali. Per ora, quindi, accantoniamo un problema che non è immediato e cerchiamo di dare avvio al nostro lavoro.

Per quanto riguarda le osservazioni del senatore Servello, vorrei precisare che il

testo D'Onofrio non è stato depositato pochi minuti fa, ma era a disposizione dei commissari già dalle ore 14 di venerdì.

FRANCESCO SERVELLO. Mi permetto di dire che venerdì ne ho chiesto notizia direttamente al relatore che non era ancora in grado di fornirmi chiarimenti al riguardo. Ho appreso poi dalla stampa... *(Commenti del senatore D'Onofrio).*

PRESIDENTE. Il relatore la smentisce.

FRANCESCO SERVELLO. Venerdì mi sono rivolto direttamente a te, D'Onofrio: ti ho telefonato da Milano! *(Interruzione del senatore D'Onofrio)* ... Come no!

PRESIDENTE. Il testo era a disposizione da venerdì ed io ne sono testimone perché, essendo qui...

FRANCESCO SERVELLO. Mi scusi, presidente, se la interrompo ancora. Siccome proprio stamattina, in una riunione del Polo, si è detto che dovevamo prendere una decisione sulla questione della forma di Stato e non abbiamo pertanto potuto valutare la nuova edizione della relazione, penso che sia necessaria una sospensione per consentire almeno una consultazione fra di noi in modo da poter arrivare al voto.

PRESIDENTE. Senatore Servello, capisco tutto, ma il testo era a disposizione dei commissari qui alla Camera dei deputati, da venerdì.

FRANCESCO SERVELLO. Non è vero!

PRESIDENTE. Come, non è vero? Ci mancherebbe altro! È verissimo: ci sono i verbali di deposito. Non può pensare che io le racconti una cosa per un'altra, anche per un minimo di civiltà dei rapporti. Il relatore è qui presente. Fa parte del Polo. Lei può interrogarlo. Il testo è stato consegnato venerdì. Ieri è stato distribuito ai membri dell'ufficio di presidenza che non avessero già provveduto a ritirarlo. Quindi il testo non è stato messo a disposizione alcuni minuti fa.

Per quanto riguarda gli emendamenti, sarà stabilito un termine. Non vanno presentati oggi, c'è tempo. Non ci sono quindi ragioni per cui adesso non si possa discutere e adottare il testo base.

Le chiedo scusa, ma le cose stanno così. A me dispiace se per qualche ragione, che però non dipende dal relatore né dagli uffici competenti, lei non è venuto in possesso del testo se non poco tempo fa. È una cosa di cui mi dispiaccio, ma — le ripeto — il testo era a disposizione di chi volesse prenderne visione da alcuni giorni.

Passiamo pertanto alle dichiarazioni di voto sulla proposta di testo base presentata dal relatore D'Onofrio.

**ERSILIA SALVATO.** Intendo annunciare a nome del gruppo di rifondazione comunista il voto contrario al testo presentato dal relatore D'Onofrio. Avendo preso visione anche dell'ultima stesura di questo testo, ritengo che le critiche che noi abbiamo già svolte qui in Commissione nelle scorse sedute restino tutte quante nella loro interezza. Il relatore D'Onofrio ha corretto alcuni aspetti della sua proposta, in particolare accogliendo delle osservazioni fatte da diversi colleghi e anche da noi rispetto alle materie affidate alla legislazione nazionale. Ma più in generale, su due punti delicati non soltanto non vi è alcuna correzione ma vi è invece la riconferma di un'asse che è per noi inaccettabile innanzitutto sul terreno culturale oltreché sul terreno politico e giuridico.

Il primo di questi due aspetti riguarda la definizione stessa dello Stato. Il relatore D'Onofrio ha mantenuto la sua dizione, una dizione che a nostro avviso è foriera di rischi molto seri perché in realtà porta ad una disgregazione dello Stato nazionale, confondendo lo Stato comunità con lo Stato autonomia. In realtà noi abbiamo davanti un'ipotesi per cui lo Stato repubblicano nei fatti non esiste più. Questo è il primo punto su cui vi è un nostro netto disaccordo.

Allo stesso modo siamo in netto disaccordo sulla costituzionalizzazione de-

gli statuti. Anche questo è un punto non secondario (che anzi nella proposta del relatore D'Onofrio è molto importante) che però a nostro avviso ci fa correre il rischio di costituzionalizzare la disgregazione del nostro paese. Qui in Commissione si è continuato a ragionare di una sorta di federalismo che ha non soltanto tempi diversi ma che soprattutto può avere contenuti diversi. Ogni regione pertanto può scegliere i suoi contenuti. Certo, gli statuti vanno poi approvati con legge costituzionale, ma possiamo trovarci di fronte a rischi molto seri di divaricazione ancora più forte tra regione e regione (da una parte il disagio del nord, dall'altra parte il disagio del Mezzogiorno) ed anche a rischi di conflitto molto destabilizzanti nel momento in cui la legge costituzionale dovesse per ipotesi bocciare le proposte regionali.

Per questi motivi noi dichiariamo la nostra netta contrarietà.

Abbiamo elaborato un testo alternativo che è stato messo a disposizione della Commissione e di cui i colleghi potranno quindi prendere visione. È un testo mutuato in larga misura dalla Costituzione della Germania, uno Stato in cui il federalismo è presente ormai da anni con una formula sperimentata che a mio avviso ha soprattutto un dato interessante: quell'attenzione costante ad un equilibrio reale rispetto alle condizioni di vita dei cittadini con un'azione che è portata a trovare le misure tra Stato nazionale, regioni e autonomie locali veramente innovativa. D'altra parte, nel nostro testo, soprattutto per quanto riguarda le autonomie locali, poniamo delle questioni che sono a mio avviso molto interessanti.

Presidente, noi voteremo pertanto contro la proposta di testo base presentata dal relatore D'Onofrio. Io chiedo che il testo da noi proposto non solo sia a disposizione dei colleghi, come già è, ma venga pubblicato e messo agli atti. Ci riserveremo infatti, nel momento in cui dovesse passare il testo proposto dal relatore D'Onofrio, non soltanto di pre-

sentare emendamenti sulle singole parti, ma così come hanno già annunciato altri colleghi di presentare il nostro testo come interamente sostitutivo del testo D'Onofrio perché si possa avere un voto anche sulla nostra proposta.

**PRESIDENTE.** Senatrice Salvato, per quanto riguarda le proposte alternative voglio precisare che, nell'eventualità che esse non fossero poste in votazione nel caso in cui venga approvato il testo base proposto dal relatore, esse saranno comunque pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna e faranno parte a pieno titolo dei resoconti dei lavori della nostra Commissione, oltre naturalmente a fornire la base per le proposte emendative che poi saranno oggetto dell'esame della Commissione.

**MAURIZIO PIERONI.** Presidente, proprio alla luce dei chiarimenti che lei ha ribadito anche adesso (tra l'altro per l'ennesima volta), preannuncio il voto favorevole del gruppo dei verdi al testo base proposto dal relatore, voto favorevole che non significa acritica adesione a un modello. Non lo è in questo caso così come non lo sarà negli altri casi. Significa semplicemente accettare il testo per svolgere poi un lavoro di emendamento che anche noi ci proponiamo di fare con particolare riferimento alla questione della costituzionalizzazione degli statuti, che ci lascia notevolmente perplessi. Ci pare tuttavia di poter concludere che il testo si presta per poter svolgere questo lavoro di correzione e quindi annuncio il voto favorevole.

**GUIDO DONDEYNAZ.** Signor presidente, ho seguito con grande attenzione i lavori del Comitato forma di Stato e del Comitato Parlamento. I testi corrispondenti, che vengono proposti per essere utilizzati quali testi base, presentano indirizzi e contenuti che non mi consentono di dare un voto positivo per assumerli come testi base.

Le principali motivazioni riguardano, in sintesi, la prospettiva degli statuti delle

regioni a statuto speciale. Viene infatti cancellato l'articolo 116 e non è fatta traccia di alcuna norma di salvaguardia delle situazioni in atto, con l'esclusiva definizione della procedura di modifica degli statuti. Rimane esclusivamente l'orizzonte tracciato dall'articolo 4, dove le competenze legislative spettanti allo Stato sono state ampiamente irrobustite. Viene proposto all'articolo 4 un modello di ripartizione finanziaria in radicale conflitto con quello previsto ed utilizzato da tempo a livello regionale. Da ultimo, devo evidenziare che il modello federale imperniato sulle regioni e i comuni non consente di realizzare uno degli elementi fondanti di ogni sistema federale, che vede nell'individuazione territoriale uno dei cardini fondamentali.

Il mio voto contrario vuole significare forte preoccupazione, condivisa anche dalla struttura regionale della Valle d'Aosta.

**CESARE SALVI.** Il gruppo della sinistra democratica accetta come testo base quello presentato dal collega D'Onofrio. Ciò non toglie naturalmente che da parte nostra vi saranno diverse proposte emendative, lungo le linee già annunciate nel corso della discussione generale dai colleghi che sono intervenuti e con particolare riferimento alla questione della costituzionalizzazione delle procedure concernenti gli statuti, ma anche ad altri punti contenuti in questa bozza. Riteniamo però che la discussione possa più proficuamente svolgersi sulla base di proposte emendative, partendo dal testo predisposto dal relatore.

**GIANCLAUDIO BRESSA.** Come già detto in discussione, il nostro gruppo esprime parere favorevole e pertanto considera valido come testo base quello proposto dal senatore D'Onofrio, riconfermando le valutazioni che abbiamo svolto in sede di discussione generale e dando atto al relatore di onestà intellettuale, quando ha detto che la sua proposta era una delle forme possibili di federalismo, con particolare riferimento a quanto con-

tenuto nell'articolo 3, in modo particolare sugli statuti costituzionalizzati.

Così come riteniamo sia in qualche modo da prendere in considerazione una diversa, più puntuale ed articolata ridefinizione del ruolo e delle funzioni del sistema delle autonomie locali; ma anche questo è possibile farlo attraverso emendamenti che provvederemo a presentare.

Pertanto il nostro voto è favorevole all'adozione della proposta del senatore D'Onofrio come testo base per la discussione futura.

**PIER FERDINANDO CASINI.** Anche noi riteniamo importante il lavoro svolto dal senatore D'Onofrio e crediamo che il suo testo possa essere oggi votato, salvo poi naturalmente, nel corso del cammino parlamentare, modificare alcuni dei suoi contenuti o approfondirne altri. Penso ad una preoccupazione espressa, che per alcuni versi è comprensibile, in ordine alla costituzionalizzazione degli statuti regionali che ho sentito avanzare anche in questa sede. Tuttavia noi riteniamo, presidente, che questo sia il primo concreto passo che la Commissione è riuscita a produrre su un tema importantissimo come quello della forma di Stato.

In questa bozza di D'Onofrio c'è un tentativo di conciliare le esigenze di uno Stato federale solidale con quelle di uno Stato federale bilanciato tra le regioni e i comuni, senza prevaricazioni degli uni rispetto agli altri. Credo che in ordine anche alla pronuncia di uno Stato federale solidale ci sia un giusto equilibrio nel rapporto che si delinea tra le regioni più svantaggiate e quelle che in realtà sono in una condizione migliore.

Penso che siano coerenti alcuni « no » a questa bozza e a questo lavoro di D'Onofrio. Sono i « no » di alcuni partiti che probabilmente non hanno mai condiviso, in questi mesi di dibattito parlamentare e politico, la stessa terminologia e lo stesso dato dello Stato federale. Credo però che non potevamo che trovarci alla resa dei conti; è un modo, questo, per dare risposte serie all'inquietudine che avanza in molte aree del paese, e nello

stesso tempo per non dare solo ragione alle motivazioni della protesta ma per cercare di incanalarle in positivo in un nuovo patto che si delinea, che deve essere alla base di una convivenza nazionale. Pertanto, un « sì » in questo caso convinto; naturalmente anche noi proponeremo alcune modifiche perché, come il relatore ha più volte sottolineato, il testo presentato non è che sia « vangelo » di per sé, ma è sempre modificabile ed emendabile.

**FRANCESCO SERVELLO.** Onorevoli colleghi, onorevole presidente, in questi minuti ho scorso il nuovo testo ed ho rilevato che in una parte di esso, soprattutto all'articolo 4, sono contenute alcune indicazioni ed alcune proposte relative alle competenze che spettano allo Stato. Viceversa per altre parti di questo articolato permane da parte mia, ed anche da parte del gruppo di alleanza nazionale, una riserva soprattutto per quanto riguarda l'articolo 1, che resta incomprensibile, per la verità, per la ripartizione, cui si dà luogo, della Repubblica in comuni, province, regioni e Stato, quasi che lo Stato sia una parte della Repubblica e non sia il tutto. Di questo abbiamo discusso in sede di Comitato senza avere fortuna.

Tuttavia, poiché questo tipo di valutazione e di gerarchia delle responsabilità e dei diritti, delle competenze e dei doveri continua anche nelle successive parti, laddove sempre le funzioni amministrative e regolamentari sono ripartite fra comuni, province, regioni e Stato, penso che si debba necessariamente tornare su questa formulazione, sperando che la Commissione bicamerale sia nella volontà di dare luogo ad un elaborato più coerente, più coordinato, dal principio fino all'ultimo degli articoli.

Non voglio qui soffermarmi sulle singole parti che in Comitato non hanno trovato l'accordo dei rappresentanti di alleanza nazionale: sono diverse, talune sono state parzialmente accettate. Confido che possa ancora intervenire un confronto all'interno del Polo e poi soprattutto

all'interno della bicamerale, per arrivare ad una decisione comune. In questo momento francamente devo dichiarare, a nome di alleanza nazionale, che ci asterremo nella votazione di questo indirizzo per quanto riguarda la forma di Stato.

**ADRIANO OSSICINI.** Non ripeterò qui le puntuali osservazioni e le analisi svolte dal collega D'Amico, che ovviamente saranno alla base di emendamenti che potremo presentare. Detto questo, noi siamo decisamente favorevoli a che sia assunto come testo base quello proposto dal collega D'Onofrio. Questo è tutto.

**ROLANDO FONTAN.** Intervengo solo per annunciare che la lega nord per l'indipendenza della Padania non parteciperà al voto sulla bozza D'Onofrio inerente la forma di Stato.

**PRESIDENTE.** Grazie per il carattere succinto. Forse qualche minuto argomentativo, dato che disgraziatamente abbiamo avuto scarsa opportunità di sentirla in questi mesi, sarebbe stato gradito (*Interruzione del deputato Fontan*). Ho capito. E la mancanza di argomentazioni che cos'è, invece? (*Interruzione del senatore Tabladini*). Su questo ha ragione, ma era per curiosità che avremmo sentito volentieri gli argomenti.

**MARIO RIGO.** Come lei ricordava, presidente, queste proposte sono state presentate una ad una all'attenzione della Commissione, sono state dibattute ed oggi si tratta di trarre le conclusioni di una serie di esperienze che ci hanno visti presenti prima nei Comitati e poi nella Commissione. I relatori ci presentano una serie di proposte, frutto di un lavoro impegnato, arricchito dai contributi dei membri dei vari Comitati; quindi, un'espressione completa delle varie realtà politiche presenti nel Parlamento, con un'ampia partecipazione di tutti i membri della Commissione nella Commissione stessa e nei Comitati.

Questo ci consente di esprimere un voto in merito ai testi base non certo

definitivo (lei l'ha ricordato più volte); anzi, su molti punti i testi base sono bisognosi non solo, a nostro parere, di emendamenti, ma talora di modificazioni sostanziali. Un voto tale, quindi, da consentire di contribuire oggi, con responsabilità, alla definizione del progetto finale di riforma della seconda parte della Costituzione.

Con la riserva, appunto, di questi emendamenti e di queste modificazioni, voglio brevemente esprimere fin d'ora la mia valutazione su tutti i testi presentati, senza rubare nulla ai due minuti e mezzo che mi sono stati concessi, proprio per dare una valutazione complessiva della mia posizione, che ovviamente non è quella del gruppo misto: il senatore Ossicini ha parlato prima di me, sappiamo tutti come il gruppo misto è composto e quindi i nostri interventi, almeno per quanto mi riguarda, sono svolti a titolo personale.

Innanzitutto esprimo una valutazione favorevole al lavoro svolto dai relatori dei testi base ed anche a quello svolto dai presentatori dei testi alternativi. Lei si è soffermato più volte sul lavoro compiuto dai relatori e credo che sia giusto porlo in rilievo, perché si tratta per tutti – al di là delle nostre particolari valutazioni – di contributi che ci aiuteranno non poco nel lavoro delle prossime settimane e poi nelle sedi parlamentari.

Sui testi base esprimo la seguente valutazione. Un parere favorevole sulle seguenti relazioni; su quella presentata dal senatore D'Onofrio, che è la prima ad essere posta alla nostra attenzione e che riguarda la forma di Stato. Un parere favorevole, anche se con molte riserve (ma abbiamo detto che poi su queste riserve potremo intervenire in un secondo momento) sulla relazione della senatrice Dentamaro su Parlamento e fonti normative. Sulla relazione dell'onorevole Boato, sistema delle garanzie...

**PRESIDENTE.** Senatore, dopo lei potrà pronunciarsi sugli altri punti.

MARIO RIGO. Sì, ma volevo fare un'unica dichiarazione; l'avevo premesso, presidente.

PRESIDENTE. Ho capito.

MARIO RIGO. Poi eventualmente, se ci saranno motivazioni particolari, ritornerò sull'argomento, ma preferisco esprimere questa valutazione d'insieme.

Dicevo, parere favorevole alla relazione di Boato ed anche a quella dell'onorevole D'Amico sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

Per quanto riguarda la relazione del senatore Salvi, abbiamo due ipotesi: il testo A e il testo B. Le dirò subito che la mia valutazione è di astensione per quanto riguarda il testo della relazione A e di valutazione positiva per quanto attiene al testo della relazione B, quella che presenta l'ipotesi di semipresidenzialismo.

Molto brevemente ho voluto dare questa valutazione, che comporta, ovviamente, un parere contrario sui testi alternativi. In questo senso, signor presidente, esprimerò il mio voto nel momento in cui i vari testi saranno posti in votazione, riservandomi, eventualmente, di fare qualche breve intervento.

SERGIO MATTARELLA. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Prego, onorevole Mattarella.

SERGIO MATTARELLA. Se svolgiamo dichiarazioni di voto prima di decidere la procedura invertiamo l'ordine dei fattori.

PRESIDENTE. Non c'è il minimo dubbio, lei ha ragione. È stata una mia colpa non interrompere il senatore Rigo.

ENRICO BOSELLI. Intervengo brevemente, sul punto in discussione, per dichiarare il voto favorevole sulla proposta avanzata dal collega D'Onofrio, ovviamente associandomi ai ringraziamenti. Questo non significa, anche per me, venirmene ad alcune obiezioni, ad alcuni rilievi

critici che ho già avanzato nel dibattito generale. Le critiche non riguardano il punto centrale, quello della costituzionalizzazione degli statuti delle regioni (anzi, mi pare che sia un passo avanti importante) ma alcune incertezze che vedo nel testo, in particolare per quanto riguarda l'articolo 6 sul tema dell'autonomia finanziaria, che va sciolto; il secondo punto riguarda il ruolo delle regioni nel rapporto con lo Stato e con il Governo nazionale ma, soprattutto, con il sistema delle autonomie; infine, sull'articolo 4 che riguarda le competenze che lo Stato si riserva e che, in qualche maniera, rappresentano un passo indietro rispetto alla prima ipotesi del collega D'Onofrio.

Comunque, anche su questi punti, in sede di discussione di merito, anch'io, come gli altri colleghi, avanderò emendamenti e proposte.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Spini al quale, in verità, dovrei dare la parola in dissenso.

VALDO SPINI. Porto una particolare sensibilità che riguarda la mia condizione di appartenente alle minoranze religiose.

PRESIDENTE. D'accordo.

VALDO SPINI. Avevo chiesto che nella bozza D'Onofrio fosse fatto un accenno al rispetto della prima parte della Costituzione, per la verità molto presente nella bozza di rifondazione comunista. Naturalmente, voto la bozza D'Onofrio ma voglio far risaltare che, in sede di emendamenti, riproporrò in tutta la sua evidenza (penso che non sarò solo; anzi, saremo in grande maggioranza) questo rispetto dei diritti di libertà della prima parte della Costituzione.

Grazie per la comprensione signor presidente: effettivamente, la mia richiesta di intervenire era completamente fuori regolamento, ma lei è liberale, e come tale mi ha permesso di parlare.

GIULIO TREMONTI. Esprimo, per il gruppo di forza Italia, parere favorevole

all'adozione del testo D'Onofrio come base di discussione, con riserva di un ampio apparato di emendamenti.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di intervenire il senatore Rotelli, evidentemente in dissenso, considerato che ha presentato un testo alternativo.

**ETTORE ANTONIO ROTELLI.** Veramente, non avevo intenzione di intervenire in dissenso, ma se è l'unico modo per poter parlare, interverrò in dissenso.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Tremonti ha dichiarato il voto favorevole per il gruppo di forza Italia. Lei è favorevole?

**ETTORE ANTONIO ROTELLI.** Il voto può essere in dissenso ma, eventualmente, anche di astensione.

**PRESIDENTE.** L'astensione è in dissenso dal voto favorevole. Questo mi pare innegabile.

**ETTORE ANTONIO ROTELLI.** Se questa è la condizione per dire qualcosa va bene.

Anzitutto, volevo esprimere soddisfazione per la conferma dell'articolo 1, comma 1: «La Repubblica è costituita da comuni, province, regioni e Stato». Nonostante le critiche ricevute in questa Commissione, faccio soltanto notare che la mia personale formulazione prevede: «. dai comuni, dalle province, dalle regioni e dallo Stato». Non perdo tempo per spiegare perché la formulazione è differente.

Esprimo altresì soddisfazione per gli articoli, già recepiti a suo tempo, attinenti alla pubblica amministrazione e relativi al pubblico impiego e a quella che viene definita come fattibilità.

Continuo a non approvare il fatto che si parli di ordinamento federale della Repubblica. Insisto nel sottolineare che non può essere inventato, all'articolo 114 o ovunque sia collocato, l'aggettivo « federale » se esso non è enunciato negli articoli 1 e 5.

Un elemento di disapprovazione sta nel fatto che non si procede ad una ridefinizione territoriale delle regioni e che si eleva a 2 milioni il numero minimo di abitanti per costituire nuove regioni, perché mentre le regioni che hanno già avuto il privilegio di costituirsi con meno di 2 milioni di abitanti possono continuare a sussistere, non possono fare altrettanto quelle che vogliono costituirsi.

Voglio spiegare perché ritengo che il meccanismo individuato dall'articolo 4 rappresenti un passo indietro dal punto di vista del decentramento. Prendiamo, per esempio, la materia agricoltura: il ministero, soppresso nel 1993, è stato ricostituito con decreto-legge nel 1993; sul referendum abrogativo regionale, proposto da alcune regioni nel 1996, ammesso dalla Corte costituzionale, per il quale si doveva votare il prossimo 15 giugno, qual è il primo uso che il Governo fa in materia di agricoltura? È quello di dire che è soppresso il Ministero delle risorse agricole e che (articolo 2) è istituito il Ministero delle politiche agricole. Rispetto a questa vicenda cosa si legge in questo testo? Che l'agricoltura, che non è menzionata tra le materie qui indicate, sarà oggetto del rapporto tra Stato e regioni. Quindi, potrà esservi una previsione esplicita degli ambiti di competenza legislativa statale, nei singoli statuti regionali, in materia di agricoltura. Ebbene, attualmente l'agricoltura è soggetta soltanto ai principi contenuti nelle leggi statali ai sensi dell'articolo 117. Quindi, da questo punto di vista è chiaro che questo testo rappresenta un passo indietro rispetto al federalismo, al decentramento o a come lo si voglia chiamare.

**PRESIDENTE.** La ringrazio. Comunque, lei può votare secondo coscienza, indipendentemente dal fatto che è intervenuto per dichiarare la sua astensione, se ritiene che queste motivazioni siano tali da consentirle ugualmente di accogliere il testo base.

**MARIDA DENTAMARO.** Riteniamo che il testo proposto dal senatore D'Ono-

frio costituisca una base importante per la costruzione di un ordinamento autenticamente federale, a misura della realtà del nostro paese.

Apprezziamo, in particolare, l'individuazione delle materie statali, così come riviste dal relatore nell'ultimo testo: si tratta di un elenco estremamente equilibrato e comprensivo dell'essenziale, pur non essendo un catalogo dettagliato, secondo la soluzione che alcuni avrebbero preferito. Apprezziamo molto anche la chiarezza, la limpidezza del riferimento a perequazione e solidarietà in favore dei territori e delle popolazioni più svantaggiate del nostro paese. Apprezziamo l'attenzione che è stata dedicata al tema cruciale della pubblica amministrazione, che è stata oggetto di una impostazione davvero moderna e innovativa.

Ciò non esclude, naturalmente, che ci si possa impegnare — noi stessi lo faremo — per dei miglioramenti del testo in ordine ad alcuni punti. Per esempio, riguardo alla possibilità, che attualmente è rimasta nella formulazione proposta, che i procedimenti di adozione e approvazione degli statuti speciali regionali diano luogo ad esiti diversi con carattere definitivo in ordine al riparto di competenza legislativa tra Stato e regioni. Preferiremmo, probabilmente, che anche con qualche flessibilità nel tempo si giunga comunque ad una uniformità nella distribuzione della potestà legislativa tra Stato e regioni su tutto il territorio nazionale, salvo, naturalmente, che per le regioni a statuto speciale.

Così come aggiungerei, al testo sulla pubblica amministrazione, l'esplicitazione di alcune garanzie nei confronti del singolo e del cittadino. Si è discusso a lungo in ordine al rango che queste garanzie debbono avere a livello di fonti normative. Alcuni principi credo che possano essere utilmente costituzionalizzati. Comunque, si tratta di miglioramenti che potranno essere introdotti attraverso la normale tecnica emendativa.

In conclusione, i cristiani democratici uniti voteranno a favore dell'adozione del testo D'Onofrio come testo base, ritenendo

che possa essere ottimamente utilizzato per la restante fase del lavoro.

PRESIDENTE. L'onorevole Zeller è l'ultimo degli iscritti a parlare.

FRANCESCO D'ONOFRIO, *Relatore sulla forma di Stato*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Perché, senatore D'Onofrio? Per dichiarazione di voto sul suo testo, in dissenso dall'onorevole Casini?

FRANCESCO D'ONOFRIO, *Relatore sulla forma di Stato*. Per un chiarimento a Dondeynaz su una questione che mi sembra molto rilevante.

PRESIDENTE. Prego, onorevole Zeller.

KARL ZELLER. La proposta D'Onofrio costituisce, indubbiamente, un passo in avanti per realizzare una riforma in senso federalista. Però contiene, a mio parere, anche una serie di disposizioni che non condivido: in particolare, l'elenco delle competenze riservate allo Stato mi sembra troppo lungo e non in grado di conferire una vera potestà statutaria alle regioni sottoponendo gli statuti all'approvazione da parte del Parlamento. Rilevo inoltre una incongruenza nel fatto che alle autonomie speciali, rispetto alle autonomie ordinarie, non venga conferita una potestà deliberante sui propri statuti, il che mi sembra inconcepibile.

Ciò nonostante, ritengo che il testo sia suscettibile di correzioni attraverso emendamenti che proporrò al fine di garantire una salvaguardia più esplicita delle esistenti autonomie speciali, nonché dell'ancoraggio internazionale dell'autonomia di Bolzano. Annuncio dunque il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Do la parola al relatore, senatore D'Onofrio, per una breve precisazione. Nel frattempo, invito i colleghi a prendere posto, perché subito dopo procederemo al voto.

FRANCESCO D'ONOFRIO, *Relatore sulla forma di Stato*. La mia è una precisazione necessaria perché nell'intervento del collega Dondeynaz è stato fatto riferimento agli statuti speciali delle cinque regioni esistenti. Fermo restando il dibattito, che sarà certamente molto impegnativo, sugli statuti speciali delle altre quindici regioni, vorrei dire, come mia opinione di relatore, che sono perché le autonomie speciali rimangano nel nostro testo, alla fine delle votazioni, comunque garantite. E la proposta che ho formulato, forse tecnicamente in modo non corretto, fa salva l'autonomia speciale di queste cinque regioni. Lo dico per evitare che dal dibattito di oggi e dalla lettura degli atti si possa pensare, in queste regioni, che non vi è attenzione su questi problemi da parte del relatore.

PRESIDENTE. Invito i segretari di presidenza (il senatore Marchetti, la senatrice Dentamaro e l'onorevole Boato: in questo caso non il senatore D'Onofrio, per un palese conflitto di interessi) ad avvicinarsi al banco presidenziale, per le operazioni di voto.

Pongo in votazione – proponendo che si proceda, per maggiore sicurezza, ad una rapida registrazione dei votanti – la proposta di adottare l'articolato presentato dal relatore D'Onofrio come testo base in materia di forma di Stato.

*(È approvata).*

Tale articolato costituisce pertanto il testo base del lavoro successivo della Commissione.

PAOLO ARMAROLI. Signor presidente, intervengo sull'esito della votazione: credo che i conti non tornino, con riferimento ai presenti. Non voglio infierire sulla sua pazienza, presidente, ma ...

PRESIDENTE. Può darsi, ma la presidenza non era tenuta ad effettuare la registrazione dei nomi. Potremmo precisare il conto guardandoci. Diciamo che in sostanza vi era una chiara maggioranza. Il voto non è contestato e quindi non è il

caso di procedere ad una controprova.

Passiamo ora all'esame della proposta di testo base presentata dalla senatrice Dentamaro in materia di Parlamento e fonti normative.

Informo i colleghi che rispetto a tale proposta è stato presentato un testo base alternativo da parte del senatore Rotelli.

MAURIZIO PIERONI. Con le stesse motivazioni con cui ho prima preannunciato il voto favorevole del gruppo dei verdi alla relazione del senatore D'Onofrio, preannuncio il nostro voto favorevole alla relazione della senatrice Dentamaro. Aggiungo soltanto la considerazione che abbiamo apprezzato il fatto che nel lavoro di riscrittura la relatrice abbia tenuto conto del dibattito svoltosi in Commissione plenaria.

LUIGI GRILLO. Il nostro gruppo manifesta apprezzamento per il lavoro svolto dalla senatrice Dentamaro e considera la sua relazione una piattaforma utile su cui proseguire il lavoro, immaginando di potervi apportare anche significativi miglioramenti.

Nella relazione si conferma l'idea di un bicameralismo che tuttavia va nella direzione del superamento del bicameralismo perfetto. Ci hanno diviso alcune osservazioni in ordine al ruolo da assegnare al Senato, ma certamente ci riconosciamo nella ipotesi prevista dalla relatrice e nella individuazione di due tipi di leggi: quelle ordinarie, che si rifanno all'indirizzo politico di cui deve essere interlocutrice la Camera, e quelle bicamerali. Immaginiamo che nel cosiddetto bicameralismo non perfetto, ma in qualche modo paritario, anche il Senato debba svolgere un suo ruolo. Credo che avremo modo di affrontare tutte queste questioni in sede di esame degli emendamenti e nella fase di riflessione sugli aspetti tuttora in discussione.

Certo, nell'esprimere la nostra valutazione positiva abbiamo ben presente che le ipotesi che emergono dalla relazione della senatrice Dentamaro sono strettamente collegate al tipo di forma di go-

verno che la Commissione introdurrà ed anche al tipo di federalismo che in qualche modo definiremo.

In questa prospettiva, e con queste riserve, confermiamo il nostro voto favorevole alla relazione della senatrice Dentamaro.

**NATALE D'AMICO.** Anch'io manifesto apprezzamento per il lavoro svolto dalla relatrice. Peraltro, affinché il voto dei parlamentari del gruppo rinnovamento italiano non abbia solo un significato formale, preannuncio che la quantità di obiezioni che abbiamo formulato, e, quindi, degli emendamenti che presenteremo è talmente ampia da impedirci di esprimere un voto favorevole; preannuncio pertanto la nostra astensione. In particolare, le questioni che ci preoccupano in questo testo riguardano il rischio che due Camere, con competenze diverse e di cui una sola titolare del rapporto fiduciario, ma entrambe con competenze legislative, possano indebolire la capacità degli elettori di manifestare un chiaro indirizzo politico attraverso il Presidente della Repubblica o il capo del governo che sceglieranno di darsi. Questo è uno dei motivi fondamentali che ci induce a non approvare questo testo.

L'altro motivo è che non ci pare ancora risolto il problema grave, anche in considerazione delle scelte di massima che abbiamo effettuato rispetto alla forma di Stato, della non sufficiente definizione della sede di raccordo tra Stato centrale e sistema delle autonomie. Per questi motivi preannuncio la nostra astensione sulla relazione proposta dalla senatrice Dentamaro.

**CESARE SALVI.** Il gruppo della sinistra democratica-l'Ulivo preannuncia il suo voto favorevole all'adozione della relazione della senatrice Dentamaro. Anche in questo caso, formuliamo le stesse considerazioni svolte per la relazione del senatore D'Onofrio, preannunciando la presentazione di emendamenti sulla base sia delle considerazioni svolte nel precedente dibattito, sia della necessità di un

coordinamento con le scelte adottate in materia di forma di Stato.

**ACHILLE OCCHETTO.** Intervengo molto brevemente in dissenso dal mio gruppo, perché, essendo da tempo un monocameralista convinto, mi trovo in disaccordo con la relazione della senatrice Dentamaro, disaccordo che considero rafforzato ancora di più dall'ipotesi dello Stato regionale. Credo che per dare compimento al progetto proposto dal senatore D'Onofrio, che abbiamo appena approvato, l'unica soluzione di ricostruzione unitaria dello Stato italiano possa avvenire, oltre che attraverso l'elezione diretta del premier o del Presidente della Repubblica, anche attraverso la costituzione di un Senato delle regioni. Proprio per questo, preannuncio il mio voto di astensione.

**SERGIO MATTARELLA.** Preannuncio il nostro voto favorevole per l'assunzione della proposta della senatrice Dentamaro come testo base, pur mantenendo riserve rilevanti su alcuni punti, così come d'altronde abbiamo esposto in sede di discussione generale. Le riserve riguardano il fatto di non aver risolto il punto, importante e decisivo, della costituzione nel Parlamento di una sede istituzionale che raccolga la partecipazione delle regioni e delle autonomie locali; quello del perimetro delle garanzie affidate alla seconda Camera, che non deve interferire sull'attività del governo, con cui non vi è un rapporto di fiducia; infine quello dei referendum. A nostro avviso vi sarà tempo in sede emendativa per intervenire su questi punti che in noi suscitano significative riserve; comunque per il momento accettiamo di adottare come testo base il testo proposto dalla senatrice Dentamaro.

**ERSILIA SALVATO.** Il nostro gruppo si asterrà sulla relazione presentata dalla senatrice Dentamaro, pur apprezzando il lavoro da lei svolto con grande diligenza. La nostra astensione è dettata innanzitutto da una motivazione di fondo: siamo e restiamo convinti monocameralisti e le ipotesi previste nel testo della relatrice

non sono tali da far venir meno questa nostra convinzione. Nutriamo poi profonde riserve su alcuni aspetti della relazione, sulla quale pertanto ci riserviamo di presentare qualche emendamento. Ricollegandomi, quindi, alle ragioni già svolte nella precedente seduta, ribadisco il nostro voto di astensione.

PAOLO ARMAROLI. Signor presidente, il gruppo di alleanza nazionale preannuncia il suo voto favorevole alla relazione della senatrice Dentamaro sul Parlamento e sulle fonti normative. In particolare, il nostro gruppo condivide l'impianto dato ad un bicameralismo che riteniamo sia quello attualmente possibile (evidentemente alle cose impossibili nessuno è tenuto) e sottolinea che nel relativo Comitato, in questi mesi, i nodi importanti sono stati sciolti con ampie maggioranze. Quindi, dei quattro Comitati, quello sul Parlamento e sulle fonti normative è stato forse il meno controverso.

Anche il gruppo di alleanza nazionale si riserva di presentare alcuni emendamenti al testo in questione, in particolare in tema di referendum, perché ritiene che la democrazia rappresentativa debba trovare nella democrazia diretta un giusto contemperamento.

AGAZIO LOIERO. Il gruppo del centro cristiano-democratico preannuncia il suo voto favorevole sulla proposta di testo base della senatrice Dentamaro, che ipotizza un certo tipo di bicameralismo imperfetto ed immagina che si sia in grado di disegnare un Parlamento rinnovato nella struttura e nelle funzioni delle due Camere.

Vorrei sottolineare che il Parlamento non risponde più alla realtà attuale, essendo nato in una stagione politica particolare. Riteniamo che adesso ad un governo forte e rappresentativo, ad enti territoriali dotati di una sovranità inedita rispetto al passato debba corrispondere un Parlamento anch'esso forte ed autorevole. Questo non significa che non consideriamo il lavoro svolto una piattaforma da cui partire ed alla quale apportare

alcune modifiche attraverso la presentazione di emendamenti, al fine di migliorarla.

ROCCO BUTTIGLIONE. Signor presidente, onorevoli colleghi, a noi sembra che la Commissione abbia svolto un eccellente lavoro, trattando una materia di straordinaria complessità con grande equilibrio e tenendo conto di tutte le voci rilevanti in un faticoso lavoro di mediazione, che però ha dato risultati positivi. Valutiamo altresì positivamente soprattutto la decisione di attribuire la funzione politica (di concedere o revocare la fiducia a seconda di quello che decideremo a proposito della forma di governo) ad una sola delle due Camere e l'aver accolto ciò che tanti chiedevano, cioè il potenziamento delle funzioni di garanzia e di controllo proprie del Parlamento; nel momento in cui — come mi auguro — daremo al paese un potere esecutivo forte, direttamente legittimato dai cittadini, in quel momento queste funzioni di garanzia acquisiranno un'importanza del tutto particolare.

La proposta Dentamaro vede nel Senato il luogo privilegiato di queste funzioni di garanzia e dobbiamo puntare ad avere un esecutivo forte ed autorevole, il quale peraltro sia vincolato a far uso del suo potere al servizio della nazione e non della propria parte politica. Di qui la grande importanza del potenziamento delle funzioni di controllo e di garanzia affidate in modo particolare al Senato.

Troviamo anche felice la soluzione trovata al difficile problema di chiamare le regioni a codecidere ovunque siano in gioco i loro diritti ed interessi fondamentali, così come la ripartizione delle risorse. Non si potevano chiamare le regioni direttamente a far parte del Senato e tuttavia non era nemmeno possibile, in una struttura federale, decidere delle risorse senza un dialogo diretto e fecondo con le regioni stesse.

Per tutte queste ragioni, pur non nascondendoci che, data la complessità dei problemi, esistono diversi punti ancora suscettibili di miglioramento, voteremo a

favore della bozza predisposta dalla senatrice Dentamaro.

**KARL ZELLER.** Voterò contro il testo proposto dalla relatrice in quanto non prevede la trasformazione del Senato in Camera delle regioni, trasformazione che io ritengo indispensabile per realizzare una riforma federale vera e seria. Poiché l'impostazione del testo è difficilmente modificabile con emendamenti, voterò contro.

**PRESIDENTE.** Senatore Rotelli, può parlare un rappresentante per gruppo. Lei può intervenire in dissenso o per ragioni di natura particolare.

**ETTORE ANTONIO ROTELLI.** Parlerò in dissenso.

**PRESIDENTE.** Dal senatore Grillo.

**ETTORE ANTONIO ROTELLI.** Sì. Ai presidenti delle regioni doveva essere data questa lezione: poiché hanno chiesto il senato delle regioni come senato degli assessori regionali che essi personalmente avrebbero nominato. Ciò non toglie che si potesse adottare una soluzione per effetto della quale, quando la Camera approva una legge che invade il campo di competenza delle regioni, a queste fosse consentito far valere in un senato così ricomposto le loro ragioni, riconosciute tali anche dalla Corte costituzionale. Questo è il senso complessivo della proposta che io stesso ho fatto.

Desidero aggiungere soltanto un'annotazione che mi pone in dissenso dal senatore Grillo, il quale ha parlato per il mio gruppo. Mi riferisco al comma 4 dell'articolo 57, per effetto del quale ad ogni regione sono attribuiti cinque senatori, salvo il Molise e la Valle d'Aosta. Questo non è il sistema del federalismo tedesco, a parte il fatto che credo che il federalismo tedesco non sia federalismo e non sia neanche tedesco. Il federalismo tedesco dà una gradualità. Ho fatto dei calcoli che danno il seguente risultato: le regioni del Polo, che governano o ammi-

nistrano oltre il 60 per cento della popolazione italiana, non avrebbero nemmeno la metà più uno dei senatori della Repubblica; la Lombardia e il Veneto che comprendono quasi un quarto della popolazione italiana, più del 23 per cento, avrebbero poco più del 17 per cento dei senatori. Si tratta di un'alterazione sistematica compiuta attraverso il Senato delle regioni.

Viene invocato il precedente degli Stati Uniti in cui ogni Stato, piccolo o grande, ha due senatori. Ma gli Stati Uniti erano ciascuno uno Stato e l'essere ciascuno rappresentato da due senatori fu la condizione per cui si fecero gli Stati Uniti, mentre le popolazioni italiane, le comunità regionali italiane mai hanno potuto decidere la loro sorte. La Valle d'Aosta non è tale per sua scelta, e lo stesso vale per il Friuli Venezia Giulia e per il Trentino Alto Adige. Le nostre regioni sono tutte artificiose e, in gran parte, dipendenti da fatti internazionali.

Parlo in dissenso dal senatore Grillo perché egli ha proposto addirittura che ad ogni regione siano attribuiti sette senatori, in maniera tale da alterare ancora di più il rapporto che ho indicato.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta di adottare l'articolato presentato dalla relatrice Dentamaro come testo base in materia di Parlamento e fonti normative.

*(È approvata).*

Passiamo all'esame del testo in materia di partecipazione dell'Italia all'Unione europea, presentato dal relatore D'Amico.

**MARIO GRECO.** Abbiamo già espresso un giudizio positivo sul testo dell'onorevole D'Amico, anche se dobbiamo manifestare forti riserve in ordine ad alcune proposizioni che riteniamo eccessive e superflue ai fini di un'integrazione europea che crediamo sia necessaria ma vogliamo resti flessibile e meno rigida di quella proposta dal collega D'Amico.

Preannuncio quindi un voto favorevole con riserva di presentare emendamenti.

**CESARE SALVI.** Siamo favorevoli all'adozione dell'articolato proposto dall'onorevole D'Amico come testo base, salva una valutazione circa proposte emendative.

Considerato che questo è il terzo voto della giornata, colgo l'occasione per segnalare come fatto estremamente positivo le larghe convergenze che si sono fin qui determinate sull'adozione dei diversi testi base. Ciò credo sia di buon auspicio per il lavoro della Commissione.

**FAMIANO CRUCIANELLI.** Mi asterrò su questo testo. Già nel corso della discussione generale avevo avanzato alcune obiezioni sulla relazione dell'onorevole D'Amico in rapporto ai poteri del Parlamento, alle ingerenze che nel testo permangono con la prima parte della Costituzione e ad altri problemi. Sperando di poter ottenere qualche risultato con la presentazione di emendamenti, mi asterrò dal voto.

**ERSILIA SALVATO.** Anche noi ci asterremo sul testo, pur apprezzandone alcune parti che ci sembrano innovative e che raccolgono gli spunti emersi nel dibattito che si è svolto nel Comitato.

Abbiamo già espresso in sede di discussione generale la nostra netta contrarietà alla costituzionalizzazione di criteri economici e dell'autonomia della Banca d'Italia. Questo è uno degli aspetti che ci portano all'astensione. Ci riserviamo, comunque, di presentare emendamenti e soprattutto di lavorare per asciugare quanto più possibile il testo. Nel momento in cui vi è un processo di integrazione, costituzionalizzare troppo significa anche far correre rischi alla dinamica in atto, che può essere sottoposta a notevoli variazioni, visto che alcune questioni attonano più che al terreno del diritto e della Costituzione a quello della politica.

La recente vittoria delle sinistre in Francia ci fa ben sperare che questo processo possa andare avanti in una direzione diversa da quella su cui finora si è lavorato.

**GUSTAVO SELVA.** La costruzione dell'Unione europea è stato uno dei dati caratteristici della politica degli ultimi quaranta anni alla quale l'Italia ha partecipato in tutte le fasi, essendo paese fondatore della Comunità economica europea ed essendo uno dei propulsori della sua trasformazione anche in senso politico. È quindi opportuno che, anche sotto il profilo costituzionale, questa costruzione sia accompagnata da norme precise. Forse l'articolato proposto dall'onorevole D'Amico è anche troppo dettagliato, per cui, intervenendo in sede di emendamenti, daremo un contributo perché sia rafforzato nei principi ma molto meno dettagliato per quanto riguarda l'esecuzione dei principi stessi, che debbono corrispondere ad una dinamica che deve essere in sintonia con i fatti che si producono.

Il gruppo di alleanza nazionale voterà a favore della proposta del relatore, preannunciando la presentazione di emendamenti volti a fissare un principio costituzionale molto chiaro, lasciando elasticità alla procedura normale della legislazione per quanto riguarda i passi di sviluppo dell'Unione europea.

**TARCISIO ANDREOLLI.** Abbiamo apprezzato il lavoro del collega D'Amico e voteremo a favore. Ci riserviamo di dare un contributo ulteriore con alcuni emendamenti migliorativi nella direzione di dare stabilità alla nostra convergenza sul processo di europeizzazione.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta di adottare l'articolato presentato dal relatore D'Amico come testo base in materia di partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

*(È approvata).*

Propongo di mutare l'ordine del giorno passando alla discussione del testo in materia di garanzie presentato dall'onorevole Boato. Successivamente, dato che non mi pare sia stata compiuta una riflessione, propongo di aggiornare la seduta, anche in considerazione della delicatezza della questione proposta e dell'op-

portunità di una riflessione da parte dei gruppi prima che, magari per la precipitazione degli eventi, possano prodursi fatti anche involontariamente laceranti. Propongo pertanto l'inversione dell'ordine del giorno nel senso di passare subito alla proposta di adozione dell'articolato presentato dal relatore Boato come testo base in materia di sistema delle garanzie. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**ADRIANO OSSICINI.** Siamo decisamente favorevoli ad adottare come testo base in materia di sistema delle garanzie l'articolato presentato dal relatore Boato.

**MAURIZIO PIERONI.** Anche i verdi sono favorevoli ad adottare questo testo base: colgo l'occasione per ringraziare rapidamente l'onorevole Boato, a nome del nostro gruppo, cui peraltro egli stesso appartiene, per il lavoro svolto in termini sia qualitativi sia quantitativi. Desidero inoltre ribadire, perché resti agli atti della Commissione, che nello svolgimento del suo lavoro di relatore l'onorevole Boato ha sempre goduto del pieno e totale consenso del suo gruppo.

**FAUSTO MARCHETTI.** Signor presidente, sono note le nostre riserve su alcune proposte dell'onorevole Boato: le abbiamo espresse nel corso dei lavori del Comitato e nella recente discussione in sede plenaria. Riconosciamo peraltro che alcuni miglioramenti sono stati apportati nell'ultimo testo consegnato al Comitato ed anche in quello su cui oggi ci pronunciamo: il relatore, infatti, ha in parte tenuto conto di alcune osservazioni formulate, anche da parte nostra, nel corso dell'ultima discussione tenuta in sede plenaria. Restano esigenze di approfondimento ed anche punti di dissenso: credo tuttavia che vi siano le condizioni perché si possa esprimere da parte nostra consenso sull'adozione dell'articolato presentato dall'onorevole Boato come testo base, sottolineando però le esigenze di modifica

che preciseremo con una serie di emendamenti.

**GIULIO MACERATINI.** Signor presidente, desidero sgombrare il campo da qualche impressione che, almeno a nostro giudizio, non ha ragione di esservi, in ordine a ipotetiche, astratte, inesistenti doglianze sul lavoro svolto dal collega Boato. Riteniamo che egli abbia fatto molto bene e che si sia impegnato allo spasimo: naturalmente, aveva delle difficoltà obiettive, che sarebbe folle da parte nostra non considerare nel momento in cui esprimiamo la nostra valutazione.

Detto questo, con sincerità e senza alcuna ipocrisia, a me lontana per carattere, debbo osservare che da parte del collega Boato (sono certo che così sarà) non potrà essere valutato l'eventuale parziale o totale dissenso come una forma di non considerazione del suo lavoro. Ripeto infatti che il lavoro è stato fatto, tra l'altro in maniera tale da avvicinare obiettivamente posizioni che all'origine erano molto distanti. Siccome però il lavoro, non essendo nessuno dotato di magici poteri, non poteva completare questa distanza, il gruppo di alleanza nazionale in bicamerale insieme con i colleghi del Polo ha presentato un documento che, in relazione a quello che è l'andamento delle votazioni, non aspira nemmeno ad assurgere all'onore del voto, in quanto sarà precluso dalla votazione che stiamo per svolgere.

Esso, però, vuole essere un promemoria per il lavoro sugli emendamenti in sede di Commissione bicamerale e successivamente di Assemblea: soltanto questo significa tale iniziativa, almeno per quanto riguarda le firme di chi sta parlando e del senatore Lisi che ha collaborato con il sottoscritto alla stesura; l'onorevole Parenti e gli altri firmatari illustreranno poi le loro posizioni, che non credo possano dissentire da questo spirito con il quale ci siamo avvicinati al lavoro.

Consideriamo comunque l'articolato di Boato una base sicuramente utilizzabile per l'ulteriore lavoro ma ci asterremo nella votazione in ordine ad alcuni pro-

blemi che in questa fase non vale la pena elencare; ripeto però che ciò non indica alcuna preclusione, perché lo spirito con il quale abbiamo cominciato il percorso in Comitato, e mi auguro lo proseguiamo in Commissione, è quello di non considerare alcuna norma come definitiva o dirimente, ma semplicemente come punto di partenza per ulteriori avvicinamenti.

AGAZIO LOIERO. Il gruppo del CCD si asterrà nella votazione sull'adozione del testo base presentato dall'onorevole Boato, senza nulla togliere – lo diciamo senza infingimenti – al grande impegno profuso dal relatore e dallo stesso Comitato. Penso infatti che il Comitato sul sistema delle garanzie sia stato quello che ha lavorato di più, certamente risentendo di grandi condizionamenti esterni (sarebbe oltremodo ipocrita non ricordarlo).

Si è trattato di un compito impegnativo ma, proprio perché vogliamo dare una nuova dimensione al lavoro, anche attraverso gli emendamenti che presenteremo, riteniamo in questa fase di doverci astenere dalla votazione.

TIZIANA PARENTI. Come ha già osservato il senatore Maceratini, credo che la nostra astensione non debba essere equivocata, né per il valore complessivo del risultato del Comitato sul sistema delle garanzie, ed in particolare del suo relatore, né per l'impegno ed anche per la validità di alcune delle proposte. Poiché però restano comunque distanti alcuni punti, sui quali intendiamo lavorare costruttivamente insieme con i colleghi, con una volontà di maggiore impegno, quindi non con un'adesione che potrebbe essere comunque equivocata diversamente (dato che molti sono rimasti sulle loro rispettive posizioni), l'articolato presentato dall'onorevole Boato può rappresentare un testo sul quale lavorare positivamente (pur rimarcando ancora la lontananza su alcuni punti).

Ci auguriamo che un ulteriore contributo possa venire dal testo che presentiamo, per così dire alternativo ma che in realtà anticipa gli emendamenti che pre-

senteremo ad un testo base che riteniamo possa offrire una grande possibilità, se vi è la volontà di costruire ipotesi effettivamente valide. Ritengo quindi che la nostra astensione vada intesa proprio nel senso di non abbassare la guardia sui punti fondamentali, ma di lavorarci costruttivamente come fino ad ora è stato fatto.

CESARE SALVI. Il gruppo della sinistra democratica voterà a favore dell'adozione come testo base dell'articolato presentato dall'onorevole Boato: anche noi abbiamo alcune riserve su qualche punto, che si tradurranno in emendamenti e tuttavia, da una parte, apprezziamo l'impianto proposto, con gli elementi di serio garantismo che sono stati indicati nell'articolato, dall'altra parte abbiamo valutato molto positivamente il lavoro svolto dal relatore in condizioni difficili, con grande equanimità e serietà.

Il presidente mi consentirà di cogliere l'occasione, in quanto faccio parte della categoria dei relatori (ho aspettato questo momento anche per ragioni scaramantiche), per unire nell'apprezzamento del nostro gruppo al lavoro svolto dal collega Boato anche quello per il lavoro svolto dagli altri colleghi che hanno avuto le funzioni di relatore, i quali questa sera hanno avuto la soddisfazione di vedere il loro lavoro suffragato dal giudizio positivo della Commissione.

ORTENSIO ZECCHINO. Signor presidente, desidero confermare il giudizio positivo dei popolari, già espresso nel corso della discussione generale, sul testo presentato dall'onorevole Boato, che ci sembra un riferimento molto obiettivo per proseguire proficuamente nei nostri lavori. In esso sono stati raggiunti punti di grande rilevanza ed innovazione: siamo pertanto grati all'onorevole Boato di aver garantito un equilibrio difficile tra autonomia e limiti all'autonomia, tra autonomia, indipendenza e effettività del principio di responsabilità, di aver rafforzato la terzietà del giudice, sia amministrativo sia ordinario, attraverso la separazione più marcata dei ruoli di giudice e pubblico

ministero, di aver reso più esplicite le garanzie del processo.

Ci sembrano fatti di grande rilevanza, che ci inducono a dare un giudizio di piena positività nella convinzione che quel testo, al quale anche noi proporremo emendamenti migliorativi in alcune parti ed innovativi in altre, possa costituire la partenza migliore per giungere all'obiettivo che tutti ci prefiggiamo.

ENRICO BOSELLI. Signor presidente, esprimeremo un voto favorevole sull'adozione come testo base dell'articolato presentato dall'onorevole Boato, per due ragioni: in primo luogo, come già veniva ricordato, si tratta di adottare un testo base che sarà poi suscettibile di precisazioni, miglioramenti e chiarimenti nel corso del successivo lavoro; in secondo luogo, il relatore ed anche il presidente del Comitato, l'onorevole Urbani, possono confermare che vi è stata grande disponibilità ed apertura in seno allo stesso Comitato nel raccogliere le opinioni diverse che pure vi sono.

Credo quindi che la base di questo lavoro sia positiva e considero anche la proposta dell'onorevole Parenti un elemento utile per introdurre miglioramenti in alcuni punti del testo del collega Boato che effettivamente devono essere migliorati e precisati. Questo però non inficia il significato positivo della proposta di Boato su un punto molto delicato e controverso della vicenda politica, e non soltanto politica, di questi ultimi anni.

GUIDO DONDEYNAZ. Signor presidente, sono favorevole ad assumere come

testo base per la discussione l'articolato presentato dall'onorevole Boato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di adottare l'articolato presentato dal relatore Boato come testo base in materia di sistema delle garanzie.

*(È approvata).*

Collegli, il mio orientamento è di aggiornare la seduta a domani mattina alle 10.

FRANCESCO SERVELLO. Signor presidente, dato che non risulta né dal regolamento né dalla legge istitutiva, vorrei sapere, dopo il voto di oggi, fino a quando vi sarà tempo per presentare gli emendamenti.

PRESIDENTE. A conclusione delle votazioni sull'adozione dei testi base, quindi domani mattina, decideremo insieme il termine di scadenza per la presentazione degli emendamenti.

La Commissione è convocata per domani mattina, mercoledì 4 giugno, alle 10.30.

**La seduta termina alle 18.55.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
STENOGRAFIA  
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI  
DOTT. VINCENZO ARISTA

---

*Licenziato per la stampa  
dal Servizio Stenografia alle 23,15.*

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

---

 XIII LEGISLATURA
 

---

**Allegato Commissione bicamerale**
**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
PER LE RIFORME COSTITUZIONALI**
**DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA N. 32  
DI MARTEDÌ 3 GIUGNO 1997**
**INDICE**


---

	PAG.		PAG.
Testo presentato dal senatore D'Onofrio, relatore sulla forma di Stato .....	3	Testo sulla forma di Stato presentato dai deputati Cossutta e Bertinotti e dai senatori Salvato e Marchetti .....	55
Testo presentato dalla senatrice Dentamaro, relatrice sul Parlamento e le fonti normative .....	6	Testo sulla forma di governo presentato dai deputati Cossutta e Bertinotti e dai senatori Salvato e Marchetti .....	61
Testo presentato dal deputato D'Amico, relatore sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea .....	14	Testo relativo agli articoli da 97 a 99 e da 114 a 132 della Costituzione presentato dal senatore Rotelli .....	64
Testo presentato dal deputato Boato, relatore sul sistema delle garanzie .....	16	Testo per la forma di governo semipresidenziale presentato dal senatore Rotelli .	74
Testi presentati dal senatore Salvi, relatore sulla forma di governo .....	42	Testo per la ripartizione delle funzioni fra le due Camere e la partecipazione delle regioni alla formazione delle leggi statali (artt. 58-70- <i>bis</i> -82-125) presentato dal senatore Rotelli .....	77
Testo sul sistema delle garanzie presentato dai deputati Parenti e Buttiglione e dai senatori Maceratini, Pera, Loiero e Lisi .	48		



**TESTO PRESENTATO DAL SENATORE D'ONOFRIO,  
RELATORE SULLA FORMA DI STATO**

Il Titolo V della Parte seconda della Costituzione (articoli 114-133: le regioni, le province, i comuni) è integralmente sostituito dai seguenti articoli:

**ORDINAMENTO FEDERALE  
DELLA REPUBBLICA**

**ART. 1.**

La Repubblica è costituita da Comuni, Province, Regioni e Stato.

Sono garantite le autonomie funzionali.

Le funzioni amministrative e regolamentari sono ripartite tra Comuni, Province, Regioni e Stato sulla base del principio di sussidiarietà.

I Comuni hanno competenza amministrativa e regolamentare generale, salve le funzioni espressamente attribuite alla Provincia, alla Regione o allo Stato dalla Costituzione, dalle leggi costituzionali, dagli Statuti speciali regionali, senza duplicazione di funzioni e con l'individuazione delle rispettive responsabilità.

La funzione legislativa è ripartita tra le Regioni e lo Stato, dalla Costituzione e dagli Statuti speciali di ciascuna Regione, sulla base del principio di sussidiarietà.

Le relazioni tra Comuni, Province, Regioni e Stato sono ispirate al principio di leale cooperazione.

**ART. 2.**

A tutela delle funzioni amministrative e regolamentari proprie, i Comuni e le Province possono ricorrere contro le leggi della Regione e dello Stato direttamente alla Corte Costituzionale.

**ART. 3.**

Con legge costituzionale e con l'approvazione della maggioranza delle popola-

zioni interessate di ciascuna Regione espressa mediante referendum, si possono modificare i confini territoriali e la denominazione delle Regioni esistenti.

Con la medesima procedura si possono costituire nuove Regioni, con un minimo di due milioni di abitanti.

Con legge regionale e con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni interessate espressa mediante referendum, si possono istituire nuovi Comuni e nuove Province, mutare i confini territoriali e la denominazione dei Comuni e delle Province esistenti.

**ART. 4.**

Salvo che i Trattati concernenti l'Unione Europea dispongano diversamente, spetta allo Stato la potestà legislativa in materia di: politica estera; difesa e sicurezza; ordine pubblico; moneta; organi costituzionali dello Stato e relative leggi elettorali; elezione del Parlamento Europeo; elezioni comunali e provinciali; bilancio ed ordinamenti contabili propri; ordinamento civile e ordinamento penale e relative giurisdizioni; giurisdizione superiore amministrativa, contabile e tributaria; ordinamento generale dell'istruzione, dell'università e della ricerca; ordinamento generale e garanzia dei livelli minimi comuni delle prestazioni relative ai diritti sociali; tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; tutela dei beni culturali e ambientali; grandi reti di trasporto, di comunicazioni, e di energia.

Spetta alla Regione la potestà legislativa relativa agli organi costituzionali della Regione e alle relative leggi elettorali; alla disciplina della funzione legislativa, dell'organizzazione e dell'attività amministrativa della Regione.

Con statuto deliberato da ciascun consiglio regionale ed approvato dal Parlamento con forza di legge costituzionale, sono disciplinate le funzioni legislative dello Stato e della Regione in tutte le restanti materie, con previsione esplicita degli ambiti di competenza legislativa statale, restando tutti gli altri attribuite alla competenza legislativa della Regione.

Ai fini della ripartizione delle funzioni legislative tra Stato e Regioni, si procede alla revisione degli statuti del Friuli-Venezia Giulia, della Sardegna, della Sicilia, del Trentino-Alto Adige, della Valle d'Aosta, secondo le procedure previste dai rispettivi statuti speciali.

#### ART. 5.

I Consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

#### ART. 6.

I Comuni, le Province, le Regioni e lo Stato hanno completa autonomia finanziaria in base alle seguenti disposizioni:

I tributi locali sono applicati da Comuni, Province e Regioni, senza possibilità di doppia imposizione da parte dello Stato o di altri Comuni, Province e Regioni.

Gli altri tributi sono applicati dallo Stato e sono destinati al finanziamento delle sue funzioni proprie; alla restituzione a Comuni, Province e Regioni di provenienza, in base a criteri e parametri oggettivi; a perequazione e a solidarietà, con particolare riferimento alle aree meno sviluppate, alle Isole e al Mezzogiorno, al fine di potenziarne la capacità produttiva e la competitività internazionale.

I beni demaniali appartengono ai Comuni nel cui territorio sono ubicati, ad eccezione di quelli espressamente riservati

allo Stato in quanto essenziali per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite.

Comuni, Province e Regioni possono indebitarsi solo sul mercato e solo in base a garanzia costituita dal loro demanio o da tributi locali propri.

#### ART. 7.

La Regione non può istituire dazi da importazione o esportazione o transito tra le Regioni.

Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni.

Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la professione, l'impiego o il lavoro.

La Sezione II del Titolo III della Parte seconda della Costituzione (Pubblica amministrazione, articoli 97-98) è integralmente sostituita dai seguenti articoli:

### PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

#### ART. 1-bis.

L'indirizzo politico di Comuni, Province, Regioni e Stato è normalmente attuato attraverso le rispettive Pubbliche Amministrazioni.

Con regolamento, rispettivamente, del Comune, della Provincia, della Regione o del Governo, sono disciplinate l'organizzazione e l'attività della rispettiva Pubblica Amministrazione, anche in riferimento alla previsione di controlli di legittimità sui rispettivi atti amministrativi.

#### ART. 2-bis.

Per lo svolgimento di attività imparziali di garanzia o di vigilanza su determinate materie la legge può istituire apposite autorità indipendenti.

Ad esse la legge può altresì attribuire, nelle materie di loro competenza, poteri di regolazione imparziale, di risoluzione delle controversie e sanzionatori, determinando le forme di impugnazione, anche in unico grado, dei relativi atti presso gli organi giurisdizionali.

ART. 3-bis.

L'organizzazione e l'attività della Pubblica Amministrazione comunale, provinciale, regionale e statale sono tenute al rispetto dei seguenti principi:

garanzia dell'efficacia, dell'efficienza, della trasparenza e dell'imparzialità dell'azione amministrativa;

previsione generalizzata del Difensore Civico, anche in materia fiscale, quale organo di garanzia nei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione;

previsione di un sistema di controllo interno di gestione, che rileva periodicamente i costi delle unità di prodotto e di servizio ed i risultati conseguiti sulla base di indicatori specifici aggiornati anche in relazione a quelli di amministrazioni similari;

previsione della responsabilità di ciascuna unità di personale per la produttività della sua prestazione, che costituisce elemento periodicamente verificato della retribuzione e della prosecuzione del rapporto di lavoro.

ART. 4-bis.

Le leggi, i regolamenti e gli atti amministrativi generali che incidono, anche se in parte, sull'organizzazione e sul funzionamento della pubblica amministrazione, sono proposti ed adottati con esplicita indicazione della loro fattibilità amministrativa.

ART. 5-bis.

Con legge dello Stato sono adottate misure per il coordinamento informativo,

statistico ed informativo dell'amministrazione statale, con quelle regionali e locali.

ART. 6-bis.

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo del pubblico interesse.

Se sono componenti del Parlamento o delle Assemblee legislative regionali possono conseguire promozioni soltanto per anzianità.

ART. 7-bis.

Con legge dello Stato sono stabilite limitazioni al diritto di iscriversi a partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari e gli agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

I.

Sono confermate le Regioni esistenti ai sensi della Costituzione vigente: Abruzzi, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto.

II.

Lo Statuto speciale di ciascuna Regione, di cui all'articolo 3, indica la data di entrata in vigore del nuovo Ordinamento nella rispettiva Regione tra il 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge costituzionale e il 1° gennaio del quinto anno successivo alla medesima entrata in vigore.

Francesco D'ONOFRIO, *relatore*.

**TESTO PRESENTATO DALLA SENATRICE DENTAMARO,  
RELATRICE SUL PARLAMENTO E LE FONTI NORMATIVE**

Il titolo I, « Il Parlamento », della parte II della Costituzione è sostituito dal seguente:

*Sezione I - Le Camere.*

ART. 55.

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, eletti a suffragio universale e diretto.

Le leggi elettorali e le altre leggi prevedono strumenti e modalità per promuovere l'equilibrio della rappresentanza tra i sessi.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei componenti delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

ART. 56.

Il numero dei deputati è di quattrocento.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

ART. 57.

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.

Sono eleggibili a senatori tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i quaranta anni di età.

Il numero dei senatori elettivi è di duecento.

Ad ogni regione sono attribuiti cinque senatori, salvo il Molise e la Valle d'Aosta cui sono attribuiti rispettivamente due senatori e un senatore.

La ripartizione dei restanti seggi tra le regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.

ART. 58.

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

ART. 59.

L'elezione di ciascuna Camera ha luogo entro quarantacinque giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il decimo giorno dall'elezione.

Finché non sia riunita la nuova Camera sono prorogati i poteri della precedente.

Ciascuna Camera elegge tra i suoi componenti il Presidente a maggioranza di due terzi e l'Ufficio di presidenza.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli del Senato della Repubblica.

#### ART. 60.

Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un quinto dei componenti.

#### ART. 61.

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza di due terzi dei componenti.

Le sedute sono pubbliche. I regolamenti stabiliscono forme per assicurare la pubblicità di tutti i lavori parlamentari.

I regolamenti stabiliscono i requisiti per la validità delle sedute e per l'approvazione delle deliberazioni.

I componenti del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute.

Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedano.

I regolamenti garantiscono i diritti delle opposizioni.

#### ART. 62.

La legge approvata da entrambe le Camere determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con gli uffici di deputato e di senatore.

Gli uffici di deputato e di senatore sono incompatibili tra loro e con quelli di componente di un'assemblea legislativa regionale o del Parlamento europeo.

#### ART. 63.

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

Le relative deliberazioni sono impugnabili dall'interessato davanti alla Corte costituzionale entro quindici giorni dall'adozione.

#### ART. 64.

Ogni componente del Parlamento rappresenta tutto il popolo ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

#### ART. 65.

I componenti del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun componente del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i componenti del Parlamento a intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni o a sequestro di corrispondenza.

#### ART. 66.

I componenti del Parlamento ricevono un'indennità stabilita con legge approvata da entrambe le Camere.

#### ART. 67.

Compete al Senato l'elezione di ... giudici della Corte costituzionale, ... componenti del Consiglio superiore della ma-

gistratura, ... componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, nonché ogni elezione o nomina parlamentare che la Costituzione o leggi costituzionali non attribuiscono espressamente anche alla Camera dei deputati.

Il Senato elegge i presidenti e i componenti delle autorità di garanzia e vigilanza, previa discussione delle candidature e audizione dei candidati in seduta pubblica della commissione competente.

Nei casi stabiliti con legge approvata da entrambe le Camere, il Senato esprime parere, previa eventuale audizione in seduta pubblica delle commissioni competenti, sulle nomine, proposte o designazioni dei funzionari dello Stato e degli amministratori di istituti ed enti pubblici anche economici.

La legge approvata da entrambe le Camere determina i casi in cui la nomina è rimessa alla responsabilità esclusiva del Governo.

#### ART. 67-bis.

Il Senato della Repubblica istituisce la Commissione delle Autonomie territoriali, formata per la metà da senatori, per un quarto dai Presidenti delle Regioni, per un quarto da rappresentanti degli Enti locali eletti con le modalità stabilite con legge approvata da entrambe le Camere.

La Commissione provvede all'esame e all'approvazione delle leggi nei casi e nei modi stabiliti dall'articolo 84.

#### Sezione II - La formazione delle leggi.

#### ART. 68.

La funzione legislativa dello Stato è esercitata dalle Camere secondo le disposizioni della presente sezione.

Sono approvate da entrambe le Camere le leggi in materia di:

- a) organi costituzionali e di rilievo costituzionale;
- b) istituzione e disciplina delle autorità di garanzia e vigilanza;
- c) elezioni nazionali, europee e locali;

d) norme generali su diritti fondamentali civili e politici, libertà inviolabili della persona, rapporti politici;

e) informazione, diffusione radiotelevisiva;

f) codificazione penale sostanziale e processuale;

g) concessione di amnistia e di indulto;

h) autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali nelle materie di cui al presente articolo;

i) delegazione legislativa nelle materie di cui al presente articolo;

l) tutte le altre previste dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali.

#### ART. 69.

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun componente delle Camere, a ciascun Consiglio regionale e agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

#### ART. 70.

I disegni di legge sono presentati alla Camera dei deputati, che li approva secondo le disposizioni dell'articolo 72 e li trasmette al Senato della Repubblica.

Entro i cinque giorni successivi alla trasmissione un quinto dei componenti del Senato può chiedere che il disegno di legge sia preso in considerazione. Sulla richiesta il Senato delibera nei dieci giorni successivi. In caso di accoglimento il Senato nei trenta giorni successivi riesamina il disegno di legge secondo le disposizioni dell'articolo 72 e propone modifiche sulle quali la Camera delibera in via definitiva.

## ART. 71.

Quando la legge deve essere approvata da entrambe le Camere, i disegni di legge sono presentati al Senato, che li approva secondo le disposizioni dell'articolo 72 e li trasmette alla Camera dei deputati.

Se questa approva il disegno di legge in un testo diverso da quello approvato dal Senato, le parti non approvate nell'identico testo sono assegnate per l'esame a una speciale commissione formata da un uguale numero di componenti delle due Camere nominati dai rispettivi presidenti in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi in ciascuna Camera.

Il testo deliberato dalla commissione speciale è sottoposto alla approvazione di ciascuna Camera articolo per articolo e con votazione finale. Non sono ammessi emendamenti.

Ai fini dei commi secondo e terzo i regolamenti delle Camere stabiliscono speciali procedure.

## ART. 72.

Ogni disegno di legge presentato o trasmesso a una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

I regolamenti stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza. Possono altresì stabilire in quali casi e forme il disegno di legge esaminato in commissione è sottoposto all'approvazione finale della Camera con sole dichiarazioni di voto.

Su richiesta del Governo sono inseriti con priorità nel calendario e iscritti all'ordine del giorno delle Camere, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, i disegni di legge presentati o i progetti accettati dal Governo. Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia votato entro una data determinata, secondo le modalità stabilite dai regolamenti.

I regolamenti disciplinano l'assegnazione di tempi all'iniziativa legislativa par-

lamentare e prevedono una riserva per le proposte e le iniziative delle opposizioni.

## ART. 73.

La legge è promulgata dal Presidente della Repubblica entro 30 giorni dall'approvazione o entro il termine più breve da essa stabilito.

Entro quindici giorni dalla promulgazione un quinto dei componenti di ciascuna Camera può proporre ricorso alla Corte Costituzionale per vizi del procedimento. La Corte si pronuncia nei successivi trenta giorni.

## ART. 74.

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può chiedere una nuova deliberazione con messaggio motivato alla Camera dei deputati o a entrambe le Camere nel caso di cui all'articolo 71.

La legge nuovamente approvata dalla Camera o dalle Camere è promulgata.

## ART. 75.

È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedano cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie, di bilancio, di amnistia e di indulto.

La proposta sottoposta a *referendum* deve avere a oggetto disposizioni normative omogenee.

La Corte Costituzionale valuta l'ammissibilità del *referendum* dopo che siano state raccolte duecentomila firme o dopo che siano divenute esecutive le deliberazioni dei cinque consigli regionali.

## ART. 76.

È indetto *referendum* popolare per deliberare l'approvazione di una legge di iniziativa popolare presentata da almeno

un milione di elettori, quando entro diciotto mesi dalla presentazione il Parlamento non abbia deliberato sulla proposta.

Si applicano i commi secondo e terzo dell'articolo 75.

La Corte Costituzionale valuta l'ammissibilità del *referendum* decorso il termine di cui al primo comma.

#### ART. 77.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini elettori.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge approvata da entrambe le Camere disciplina le modalità di attuazione del *referendum*. Prevede che i quesiti siano formulati in modo da renderne chiaro il contenuto.

Il contenuto normativo delle disposizioni abrogate o approvate mediante *referendum* non può essere rispettivamente ripristinato o abrogato fino al termine della legislatura e comunque nei tre anni successivi alla pubblicazione dell'esito del *referendum*.

#### ART. 78.

L'esercizio della funzione legislativa può essere delegato al Governo con legge per oggetti definiti ed omogenei, con determinazione di principi e criteri direttivi, per la durata massima di un anno e nei limiti di spesa stabiliti dalla legge di delegazione.

#### ART. 79.

In casi straordinari di necessità e d'urgenza il Governo può adottare sotto la sua responsabilità provvedimenti provvisori con forza di legge contenenti misure di carattere specifico, omogeneo e di

immediata applicazione, con efficacia limitata nel tempo.

I provvedimenti di cui al primo comma non possono rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale, conferire deleghe legislative, disciplinare gli effetti prodotti o i rapporti giuridici sorti sulla base di decreti non convertiti, disciplinare oggetti riservati alle leggi che devono essere approvate da entrambe le Camere.

Il Governo deve, il giorno stesso dell'adozione, presentare il decreto alla Camera dei deputati chiedendo la conversione in legge.

La Camera, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni.

La Camera non può modificare i decreti se non su proposta del Governo o di un quinto dei componenti e nel rispetto dei commi primo e secondo del presente articolo.

La Camera delibera entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto. Nei successivi venti giorni il Senato, su iniziativa del Governo o di un quinto dei componenti, può proporre modifiche, sulle quali la Camera delibera in via definitiva.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. I regolamenti stabiliscono speciali procedure per assicurare il rispetto dei termini.

Le Camere possono regolare con legge gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

#### ART. 80.

Il Parlamento in seduta comune dei componenti delibera lo stato di guerra e conferisce al Governo (*in alternativa, secondo la forma di governo*: al Presidente della Repubblica) i poteri necessari.

La Camera dei deputati delibera sulla proposta del Governo di impiego di forze armate fuori dai confini nazionali.

## ART. 81.

L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza di due terzi di ciascuna Camera.

La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

## ART. 82.

È autorizzata con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica o militare, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio o oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

Il Governo informa le Camere dell'apertura e dello svolgimento dei procedimenti di negoziazione dei trattati internazionali.

Se un trattato incide direttamente sulla condizione di una o più Regioni determinate, l'assemblea o le assemblee legislative delle Regioni interessate esprimono parere al Governo prima della sottoscrizione.

## ART. 83.

La Camere esaminano ogni anno i bilanci dello Stato, il bilancio complessivo della pubblica amministrazione e i rendiconti consuntivi finanziari e patrimoniali presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

I bilanci dello Stato e degli enti pubblici devono rispettare i vincoli derivanti dall'adesione a trattati internazionali.

La legge approvata da entrambe le Camere ai sensi dell'articolo 84 disciplina il contenuto dei bilanci e dei rendiconti e i limiti delle leggi ordinarie e di bilancio in materia di spesa e di entrata, preve-

dendo in ogni caso il principio della compensazione. Essa non può essere abrogata o modificata o derogata dalle leggi di approvazione e di variazione del bilancio né dalle leggi di spesa o di entrata. La formulazione dei bilanci dello Stato e degli altri enti pubblici è disciplinata in modo da favorire il controllo di efficienza e di economicità nella gestione delle risorse pubbliche.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese né modificare la vigente disciplina legislativa dei tributi e delle spese.

Nuove o maggiori spese o minori entrate possono essere stabilite solo con legge che indichi i mezzi per farvi fronte per l'intero periodo di applicazione e nel rispetto dei limiti per il ricorso all'indebitamento autorizzati con la legge di approvazione del bilancio. In caso di opposizione del Governo, la Camera dei deputati può approvare emendamenti che comportano nuovi o maggiori oneri, ancorché provvisti di copertura finanziaria, solo a maggioranza assoluta dei componenti.

La Corte dei Conti o un quinto dei componenti di ciascuna Camera promuove, entro trenta giorni dalla promulgazione, il giudizio di legittimità costituzionale delle leggi adottate in violazione delle disposizioni del presente articolo o delle norme di attuazione di cui al comma precedente.

## ART. 84.

I disegni di legge in materia di bilanci e rendiconti, di finanza e contabilità pubblica, di tributi, di istituzione, disciplina e ripartizione dei fondi perequativi sono presentati alla Camera dei deputati.

I disegni di legge da questa approvati sono trasmessi al Senato ed esaminati dalla Commissione delle Autonomie territoriali.

Le disposizioni in materia di finanza regionale e locale, istituzione, disciplina e

ripartizione dei fondi perequativi sono approvate dalla medesima Commissione.

Sulle modifiche proposte dal Senato delibera in via definitiva la Camera dei deputati.

Con la medesima procedura delle disposizioni di cui al terzo comma sono approvati i disegni di legge di trasferimento di poteri e risorse e quelli per la tutela di interessi nazionali o interregionali e per la determinazione dei livelli minimi delle prestazioni sociali nelle materie attribuite alle Regioni.

Nel caso di approvazione definitiva di un testo difforme da quello deliberato dalla Commissione delle Autonomie, le Regioni, con il voto favorevole della metà più uno delle assemblee legislative, possono proporre ricorso alla Corte Costituzionale, relativamente alle parti difformi, per violazione dell'ambito della potestà legislativa, amministrativa e finanziaria delle Regioni. Il ricorso si propone entro trenta giorni dalla promulgazione della legge. La Corte costituzionale decide nei trenta giorni successivi.

#### ART. 85.

Le Camere controllano l'attuazione delle leggi nello svolgimento delle funzioni normativa e amministrativa del Governo e di tutti gli enti pubblici.

Il Senato, nell'esercizio del controllo, propone alla Camera dei deputati, al Presidente della Repubblica e al Governo le misure conseguenti.

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. Vi provvede in ogni caso su proposta di un quinto dei componenti.

Per lo svolgimento dell'inchiesta ciascuna Camera nomina tra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Ai fini dell'attività conoscitiva delle commissioni parlamentari, il Governo, le

amministrazioni pubbliche, i soggetti pubblici e privati forniscono ogni notizia, informazione, documentazione, chiarimento su questioni di pubblico interesse.

#### REGOLAMENTI DEL GOVERNO

L'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri sono disciplinati dal Governo con regolamenti, sulla base di principi stabiliti dalla legge.

Spetta al Governo disciplinare con regolamenti l'organizzazione della pubblica amministrazione statale.

Nelle materie di competenza statale non riservate dalla Costituzione alla legge il Governo può emanare regolamenti fino a quando e nell'ambito in cui la disciplina non sia stabilita con legge. Nelle stesse materie la legge può, determinando le linee generali di disciplina del settore, autorizzare il regolamento a disporre nei limiti stabiliti dalla legge stessa e ad abrogare norme di legge vigenti in materia.

Con regolamento è disciplinata altresì l'attuazione delle leggi e degli atti aventi forza di legge.

La legge approvata da entrambe le Camere stabilisce il procedimento di approvazione e le forme di pubblicità dei regolamenti.

I regolamenti di cui ai commi primo e secondo sono impugnati dinanzi alla Corte costituzionale nelle forme ordinarie.

#### REVISIONE COSTITUZIONALE

#### ART. 138.

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono approvate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni separate da un intervallo non inferiore a tre mesi e a mag-

gioranza di due terzi nella seconda deliberazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a *referendum* popolare quando, entro tre mesi dalla pubblicazione, ne fanno richiesta un quinto dei componenti di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata se non partecipa alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali che modificano il titolo V, approvate ai sensi del primo comma, sono promulgate se entro tre mesi dall'ultima deliberazione sono approvate da almeno tre quinti delle assemblee legislative regionali.

Non possono essere oggetto di revisione costituzionale la forma repubblicana, i principi supremi dell'ordinamento, i diritti inviolabili della persona.

Entro dieci giorni dall'approvazione di una legge costituzionale un quinto dei componenti di ciascuna Camera può chiedere che la Corte costituzionale giudichi della sua conformità alla disposizione di cui al comma precedente. La Corte si pronuncia entro sessanta giorni. Il ricorso sospende la promulgazione.

#### DISPOSIZIONE TRANSITORIA

I senatori a vita già nominati ai sensi dell'articolo 59 nel testo abrogato conservano la carica.

Marida Dentamaro, *relatrice*.

**TESTO PRESENTATO DAL DEPUTATO D'AMICO  
RELATORE SULLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA**

**ART. A.**

*(Partecipazione all'edificazione comunitaria e procedure per il conferimento di ulteriori poteri).*

La Repubblica italiana partecipa al processo di integrazione europea. A tale fine può conferire ulteriori poteri e competenze dell'Unione europea nel rispetto dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale e dei diritti inviolabili della persona umana.

La Repubblica svolge la propria azione nell'Unione europea in vista del rafforzamento dei principi di libertà, dello Stato sociale e di diritto, dell'articolazione dei poteri secondo il criterio di sussidiarietà, e di una sempre più ampia partecipazione democratica dei cittadini alle decisioni.

Ogni conferimento di poteri all'Unione, se comporta modifiche o deroghe della Costituzione, richiede il procedimento di revisione costituzionale.

Un terzo dei componenti della Camera dei deputati, il Presidente della Repubblica, un terzo dei governi regionali o duecentomila elettori possono richiedere che i progetti di legge di autorizzazione alla ratifica dei Trattati dell'Unione Europea siano sottoposti al giudizio preventivo della Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta. La legge sul funzionamento della Corte detta le norme necessarie per l'attuazione del presente articolo.

**ART. B.**

*(Efficacia delle fonti comunitarie ed obbligo di rispetto).*

Gli atti normativi dell'Unione Europea sono direttamente vigenti nell'ordina-

mento interno. Gli organi competenti provvedono, ove necessario, alla loro integrazione ed esecuzione.

Nei limiti delle competenze conferite all'Unione, e nel rispetto dei principi supremi dell'ordinamento e dei diritti inviolabili della persona umana, le norme europee prevalgono su quelle nazionali.

**ART. C.**

*(Competenza della Corte costituzionale in materia comunitaria).*

In osservanza del diritto comunitario e nell'ambito delle proprie attribuzioni, la Corte costituzionale garantisce il rispetto delle competenze e delle norme dell'Unione Europea e coopera con gli organi giurisdizionali di essa.

**ART. D.**

*(Partecipazione degli organi statali alla politica comunitaria).*

La Camera dei deputati e, nelle materie di competenza delle Regioni, la speciale Commissione parlamentare alla quale partecipano i capi degli esecutivi regionali, concorrono alla formazione degli indirizzi di politica comunitaria.

Il Governo informa preventivamente ed in modo esauriente le Camere sulle questioni relative all'Unione Europea, al fine dell'adozione dei relativi atti di indirizzo.

La legge stabilisce i procedimenti volti a garantire che, nelle questioni che incidono su materie riservate alla esclusiva competenza legislativa delle Regioni,

l'esercizio dei poteri della Repubblica italiana quale Stato Membro dell'Unione Europea sia concordato con esse.

#### ART. E.

*(Nomine di componenti di organi comunitari per le quali i trattati europei o altre fonti attribuiscono una competenza ai governi nazionali).*

Il Governo concorre alla nomina dei membri degli organi comunitari, previa acquisizione del parere della Camera dei deputati e della speciale Commissione parlamentare alla quale partecipano i capi degli esecutivi regionali.

#### ART. F.

*(Regioni e Unione europea).*

Le Regioni, per quanto di propria competenza, attuano ed integrano direttamente gli obblighi comunitari.

Nel caso in cui una Regione sia inadempiente, il Governo, previo parere del Senato delle Regioni e della speciale Commissione parlamentare alla quale partecipano i capi degli esecutivi regionali, può intimare alla Regione di provvedere.

Nel caso in cui la Regione non provveda, il Governo, informata la speciale Commissione parlamentare alla quale partecipano i capi degli esecutivi regionali, adotta le misure necessarie. Tali misure hanno efficacia fino al successivo intervento regionale.

Le Regioni, possono, nel rispetto del diritto comunitario, stipulare accordi con

altre Regioni italiane o enti territoriali di altri Stati membri, per l'esercizio delle proprie competenze in materia comunitaria.

#### ART. G.

*(Garanzia delle competenze regionali di fronte all'Unione europea).*

Qualora una competenza regionale sia reputata illegittimamente lesa da un atto comunitario, e non siano previsti mezzi di ricorso regionale diretto, la speciale Commissione parlamentare alla quale partecipano i capi degli esecutivi regionali, di propria iniziativa o su richiesta di una Regione, può, con deliberazione a maggioranza assoluta, richiedere che il Governo adisca gli organi giurisdizionali comunitari competenti, sulla base della legittimazione che, in materia, i trattati europei o altre fonti riconoscono agli Stati membri.

#### ART. H.

*(Politica economica e Banca d'Italia).*

La politica economica e monetaria si svolge nel rispetto dei principi e degli obiettivi stabiliti dai trattati europei e dagli altri atti dell'Unione europea.

La legge garantisce l'indipendenza della Banca d'Italia e detta le altre norme necessarie per la partecipazione italiana agli organismi comunitari che esercitano competenze in campo monetario.

Natale D'AMICO, *relatore.*

**TESTO PRESENTATO DAL DEPUTATO BOATO,  
RELATORE SUL SISTEMA DELLE GARANZIE**

La proposta di testo-base, in riferimento agli ambiti di revisione costituzionali demandati all'esame del Comitato sul sistema delle garanzie, riproduce in massima parte quanto previsto dalla « ipotesi di modifica n. 1 » presentata il 7 maggio al Comitato, nel corso della sua ultima seduta, e il 27 maggio 1997 alla Commissione, in seduta plenaria.

Alcune ulteriori modifiche sono state comunque introdotte, in connessione col dibattito svoltosi nella seduta pomeridiana dello stesso 27 maggio, mantenendo i criteri riformatori e le scelte di fondo illustrate nella relazione svolta durante la seduta antimeridiana.

La necessità di presentare alla Commissione, per l'adozione del testo-base cui riferire i successivi emendamenti, una proposta ormai priva di opzioni integrative o alternative, deriva da una ovvia esigenza di carattere procedurale: i parlamentari componenti la Commissione devono conoscere un testo definito per poter elaborare le proprie proposte emendative.

Tuttavia, per rispetto alla complessità del dibattito e alla pluralità di posizioni espresse su alcune questioni ancora

aperte, il relatore ha ritenuto opportuno e doveroso segnalare di volta in volta, nei punti fondamentali, le opzioni alternative ancora sostenute e motivate nella seduta plenaria del 27 maggio.

Tali opzioni alternative non sono più indicate con ipotesi di testi normativi, ma solo nel loro contenuto essenziale sotto forma di « osservazioni » riferite puntualmente alla proposta di testo-base elaborata dal relatore.

Rimarrà ovviamente alla autonoma iniziativa dei gruppi o dei singoli parlamentari della Commissione il compito di elaborare eventuali testi normativi da proporre quali emendamenti integrativi, modificativi o alternativi.

Seguendo un criterio metodologico adottato fin dall'inizio dei lavori del Comitato, e seguito anche da tutti gli intervenuti nel dibattito in seduta plenaria del 27 maggio, il relatore ha ritenuto opportuno elaborare un testo-base puntualmente riferito, come proposta di revisione o integrazione, ai corrispettivi articoli della Costituzione vigente, conservandone anche la relativa numerazione.

**Articolo 97-bis**

<b>Testo proposto</b>	<b>Osservazioni</b>
<p>Dopo l'articolo 97 della Costituzione è inserito il seguente:</p> <p style="text-align: center;"><i>Articolo 97-bis</i></p> <p>La legge istituisce l'ufficio del difensore civico quale organo di garanzia nei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione, determinandone le competenze e coordinandone l'attività con quella degli analoghi uffici istituiti dalle regioni, dalle province e dai comuni.<sup>1</sup></p> <p>Chiunque vi abbia interesse può rivolgersi al difensore civico per esporre casi di cattiva amministrazione.<sup>2</sup> Fermi gli ordinari mezzi di tutela giurisdizionale, il difensore civico può proporre la risoluzione di controversie tra i cittadini e la pubblica amministrazione e segnalare agli organi competenti, anche ai fini dell'azione di responsabilità nei confronti dei funzionari e dipendenti pubblici, i casi di cattiva amministrazione riscontrati.</p> <p>La legge assicura le condizioni di indipendenza del difensore civico e ne disciplina la facoltà di accesso agli uffici e ai documenti amministrativi per lo svolgimento delle relative funzioni.</p>	

<sup>1</sup> Da coordinare in relazione alle scelte in materia di forma di Stato.

<sup>2</sup> Da coordinare con le eventuali modifiche all'articolo 97 Cost. Si ricorda che, sulla base dell'articolo 138 E del Trattato di Maastricht dell'Unione Europea, il Mediatore europeo è competente a ricevere le denunce "riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari".

**Articolo 99-bis**

<b>Testo proposto</b>	<b>Osservazioni</b>
<p>Dopo l'articolo 99 della Costituzione è inserito il seguente:</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 99-bis</b></p> <p>Per lo svolgimento di attività imparziali di garanzia o di vigilanza su determinate materie la legge può istituire apposite autorità. Ad esse la legge può altresì attribuire, nelle materie di loro competenza, poteri di regolazione imparziale, di risoluzione delle controversie e sanzionatori, determinando le forme di impugnazione, anche in unico grado, dei relativi atti presso gli organi giurisdizionali.</p> <p>Il Parlamento in seduta comune<sup>1</sup> elegge a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti i titolari delle autorità di garanzia e di vigilanza. La legge ne stabilisce la durata del mandato, i requisiti di eleggibilità e le condizioni di indipendenza nello svolgimento delle funzioni.</p>	

<sup>1</sup> Da precisare in relazione alle scelte in materia di forma di Stato e di bicameralismo.

## Articolo 100

Costituzione della Repubblica	Proposta di modifica	Osservazioni
<p>Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.</p> <p>La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.</p> <p>La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.</p>	<p>Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa del Governo.</p> <p>La Corte dei conti è organo di controllo dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere e ai Consigli regionali sul risultato del controllo eseguito nonché sulla gestione finanziaria del bilancio dello Stato e delle Regioni.<sup>1</sup></p> <p>La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti.</p>	<p><i>L'ipotesi di modifica proposta deve leggersi in relazione a quella prevista al comma 1 dell'articolo 103.</i></p>

<sup>1</sup> La disposizione relativa alla Corte dei conti dovrà comunque essere coordinata con quanto sarà deciso in merito alla forma di Stato, in particolare in relazione alle competenze che verranno attribuite alle Regioni.

## Articolo 101

Costituzione della Repubblica	Proposta di modifica	Osservazioni
<p>La giustizia è amministrata in nome del popolo.</p> <p>I giudici sono soggetti soltanto alla legge.</p>	<p><i>Identico.</i></p> <p>I giudici e i magistrati del pubblico ministero sono soggetti soltanto alla legge. Le norme sull'ordinamento giudiziario assicurano il coordinamento interno e l'unità di azione degli uffici del pubblico ministero.</p> <p>La giurisdizione si attua mediante giusti processi regolati dalla legge, che ne assicura la ragionevole durata.</p> <p>Il procedimento si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, secondo il principio dell'oralità e davanti a giudice imparziale.</p> <p>La legge assicura l'effettivo esercizio del diritto di difesa, in ogni fase del procedimento, anche da parte dei non abbienti.</p>	<p><i>In alternativa a questo comma, è stato proposto di aggiungere al secondo comma dell'articolo 101 vigente il quarto comma dell'articolo 107 vigente, con ulteriore previsione del coordinamento e dell'unità di azione degli uffici del pubblico ministero.</i></p> <p><i>Per costituire un effettivo sviluppo del terzo comma dell'articolo 24, questo comma dovrebbe essere meglio specificato, eventualmente prevedendo l'istituzione di uffici pubblici di assistenza legale.</i></p>

## Articolo 102

Costituzione della Repubblica	Proposta di modifica	Osservazioni
<p>La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.</p> <p>Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.</p> <p>La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.</p>	<p>La funzione giurisdizionale è unitaria ed è esercitata dai giudici ordinari e amministrativi istituiti e regolati dalle norme dei rispettivi ordinamenti giudiziari.</p> <p>Non possono essere istituiti giudici straordinari.</p> <p>Presso gli organi giudiziari ordinari e amministrativi possono istituirsi sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.</p> <p>Possono essere istituiti giudici speciali esclusivamente per determinate materie diverse da quella penale e per il solo giudizio di primo grado. Per la giustizia tributaria possono tuttavia essere istituiti giudici speciali anche per il giudizio di secondo grado.</p> <p>La legge stabilisce per quali materie possono essere nominati giudici non professionali, anche al fine di giudizi di sola equità.</p> <p><i>Identico.</i></p>	

## Articolo 103

Costituzione della Repubblica	Proposta di modifica	Osservazioni
<p>Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi</p> <p>La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.</p> <p>I Tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate.</p>	<p>La giurisdizione amministrativa è esercitata dai giudici dei tribunali amministrativi regionali e della Corte di giustizia amministrativa sulla base di materie omogenee indicate dalla legge.</p> <p><i>(Conseguentemente è soppressa la disposizione del comma secondo dell'articolo 125).</i></p> <p>Il giudice amministrativo, su iniziativa del pubblico ministero, giudica della responsabilità patrimoniale dei pubblici funzionari nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre materie specificate dalla legge.</p> <p><i>Soppresso.</i></p> <p>I Tribunali militari sono istituiti solo per il tempo di guerra o per l'adempimento di obblighi internazionali ed hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate.</p>	<p><i>In alternativa, è stato ipotizzato che il Consiglio di Stato continui a svolgere sia funzioni consultive che giurisdizionali, con una totale incompatibilità tra l'una e l'altra funzione.</i></p> <p><i>In alternativa è stata ipotizzata al riguardo la competenza del giudice ordinario.</i></p>

## Articolo 104

Costituzione della Repubblica	Proposta di modifica	Osservazioni
<p>La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.</p> <p>Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.</p> <p>Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.</p> <p>Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.</p>	<p>I giudici ordinari e amministrativi e i magistrati del pubblico ministero costituiscono un ordine autonomo e indipendente da ogni potere.</p> <p>Il Consiglio superiore della magistratura ordinaria è presieduto dal Presidente della Repubblica.<sup>2</sup></p> <p><i>Identico.</i></p> <p>Il Consiglio superiore della magistratura ordinaria si compone di una sezione per i giudici e di una sezione per i magistrati del pubblico ministero. Il diverso numero dei componenti di ciascuna sezione è determinato dalla legge. La legge stabilisce funzioni e competenze delle sezioni riunite.</p> <p>I componenti di ciascuna sezione sono eletti per tre quinti rispettivamente dai giudici e dai magistrati del pubblico ministero tra gli appartenenti alle varie categorie e per due quinti dal Parlamento<sup>1</sup> tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.</p>	<p><i>In alternativa è stato proposto un CSM non diviso in sezioni, ovvero due distinti CSM per giudici e pubblici ministeri.</i></p> <p><i>In alternativa è stata proposta una composizione paritaria tra togati e laici ovvero la conservazione della proporzione di 2/3 e 1/3 tra togati e laici.</i></p>

*segue →*

<sup>2</sup> Da precisare in relazione alla forma di governo.

*segue art. 104*

<b>Costituzione della Repubblica</b>	<b>Proposta di modifica</b>	<b>Osservazioni</b>
<p>Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.</p> <p>I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.</p> <p>Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.</p>	<p>Il Consiglio elegge un vice presidente e ciascuna sezione elegge il proprio presidente tra i componenti designati dal Parlamento.</p> <p>Il Ministro della giustizia può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni delle sezioni riunite e di ciascuna sezione del Consiglio e presentare proposte e richieste.</p> <p>I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili.</p> <p>Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né assumere cariche pubbliche elettive.</p>	

## Articolo 104-bis

Testo proposto	Osservazioni
<p>Il Consiglio superiore della magistratura amministrativa è presieduto dal Presidente della Repubblica <sup>1</sup>.</p> <p>Ne fa parte di diritto il presidente della Corte di giustizia amministrativa.<sup>2</sup></p> <p>Gli altri componenti sono eletti per tre quinti da tutti i magistrati amministrativi appartenenti alle varie categorie e per due quinti dal Parlamento <sup>1</sup> tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.</p> <p>Il Consiglio elegge un vice presidente tra i componenti designati dal Parlamento.</p> <p>Il Ministro della giustizia può partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto e presentare proposte e richieste.</p> <p>I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili.</p> <p>Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né assumere cariche pubbliche elettive.</p>	<p><i>La composizione del CSM amministrativo deve essere omogenea, anche nel rapporto tra togati e laici, con quella del CSM ordinario. La possibilità di prevedere due sezioni anche per il CSM amministrativo dipende dalla eventuale istituzione del PM presso la giurisdizione amministrativa.</i></p>

<sup>1</sup> Da precisare in relazione alla forma di governo.

<sup>2</sup> Ne farebbe parte di diritto anche l'eventuale procuratore generale della Corte di giustizia amministrativa.

## Articolo 105

Costituzione della Repubblica	Proposta di modifica	Osservazioni
<p>Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.</p>	<p>Spettano ai Consigli superiori della magistratura ordinaria e amministrativa, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti giudiziari, esclusivamente le funzioni amministrative riguardanti le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti e le promozioni nei riguardi dei giudici e dei magistrati del pubblico ministero.</p>	<p><i>E' stato proposto di introdurre un secondo comma, con la previsione del divieto di atti o deliberazioni di indirizzo politico.</i></p>

## Articolo 105-bis

Testo proposto	Osservazioni
<p>Spettano alla Corte di giustizia della magistratura i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei giudici ordinari e amministrativi e dei magistrati del pubblico ministero. La Corte è altresì organo di tutela giurisdizionale in unico grado contro i provvedimenti amministrativi assunti dai Consigli superiori della magistratura ordinaria e amministrativa.</p> <p>La Corte è formata da nove membri, eletti tra i propri componenti dai Consigli superiori della magistratura ordinaria e amministrativa.</p> <p>Il Consiglio superiore della magistratura ordinaria elegge sei componenti, di cui quattro tra quelli eletti dai giudici e dai magistrati pubblico ministero e due tra quelli designati dal Parlamento. Il Consiglio superiore della magistratura amministrativa elegge tre componenti, di cui due tra quelli eletti dai giudici<sup>1</sup> e uno tra quelli designati dal Parlamento. I componenti designati tra quelli eletti dai magistrati sono scelti assicurando la rappresentanza delle varie categorie.</p> <p>La Corte elegge un presidente tra i componenti eletti tra quelli designati dal Parlamento.</p> <p>I componenti della Corte non possono partecipare ad altra attività dei rispettivi Consigli di provenienza e durano in carica fino allo scadere del mandato di tali organi.</p>	<p><i>In alternativa è stata proposta una composizione paritaria tra togati e laici.</i></p>

<sup>1</sup> E dai magistrati del pubblico ministero nel caso in cui venga istituito l'ufficio del pubblico ministero presso la giurisdizione amministrativa.

## Articolo 106

Costituzione della Repubblica	Proposta di modifica	Osservazioni
<p>Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.</p> <p>La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.</p> <p>Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.</p>	<p>Le nomine dei magistrati ordinari e amministrativi hanno luogo per concorso e previo tirocinio.</p> <p>Tutti i magistrati ordinari esercitano inizialmente funzioni giudicanti per un periodo di tre anni, al termine del quale il Consiglio superiore della magistratura ordinaria a sezioni riunite li assegna all'esercizio di funzioni giudicanti ovvero inquirenti, previa apposita formazione e valutazione di idoneità.</p> <p>Il passaggio tra l'esercizio delle funzioni giudicanti e del pubblico ministero è successivamente consentito a seguito di concorso riservato, secondo modalità stabilite dalla legge.</p> <p>In nessun caso le funzioni giudicanti penali e quelle del pubblico ministero possono essere svolte nel medesimo distretto giudiziario.</p> <p>La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici di primo grado.</p> <p>Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.</p> <p>La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina di avvocati e professori universitari in materie giuridiche negli altri gradi della giurisdizione.</p>	<p><i>In alternativa è stata proposta la netta separazione delle carriere, con concorsi differenziati, ovvero il rinvio alla legge ordinaria per la distinzione delle funzioni.</i></p>

## Articolo 107

Costituzione della Repubblica	Proposta di modifica	Osservazioni
<p>I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.</p> <p>Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.</p> <p>I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.</p> <p>Il Pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.</p>	<p>I giudici ordinari e amministrativi e i magistrati del pubblico ministero sono inamovibili.</p> <p>Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del rispettivo Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie del contraddittorio stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.</p> <p>La legge disciplina i periodi di permanenza nell'ufficio e nella sede dei giudici ordinari e amministrativi e dei magistrati del pubblico ministero.</p> <p><i>Soppresso (ma vedi art. 110).</i></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Soppresso (ma vedi art. 101).</i></p> <p>Nell'esercizio delle rispettive funzioni, i giudici ordinari e amministrativi ed i magistrati del pubblico ministero si attengono ai principi di responsabilità, correttezza e riservatezza.</p> <p>L'ufficio di giudice ordinario e amministrativo e di magistrato del pubblico ministero è incompatibile con qualunque altro ufficio, incarico e professione. I giudici ordinari e amministrativi e i magistrati del pubblico ministero non possono far parte di collegi arbitrali, né essere distaccati presso Ministeri o altre pubbliche amministrazioni. Possono partecipare alle competizioni elettorali solo se si dimettono prima della presentazione delle liste elettorali.</p>	<p><i>In alternativa all'ultimo periodo, è stato proposto che i magistrati che prendono parte alle competizioni elettorali siano in ogni caso assegnati ad altra sede.</i></p>

## Articolo 108

Costituzione della Repubblica	Proposta di modifica	Osservazioni
<p>Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.</p> <p>La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.</p>	<p>Le norme sugli ordinamenti giudiziari ordinario e amministrativo sono stabilite esclusivamente con legge.</p> <p><i>Identico.</i></p>	

**Articolo 109**

<b>Costituzione della Repubblica</b>	<b>Proposta di modifica</b>	<b>Osservazioni</b>
L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.	<i>Identico.</i>	

## Articolo 110

Costituzione della Repubblica	Proposta di modifica	Osservazioni
<p>Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.</p>	<p>Ferme le competenze dei Consigli superiori della magistratura ordinaria e amministrativa, il Ministro della giustizia provvede all'organizzazione e al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, promuove la comune formazione propedeutica all'esercizio delle professioni giudiziarie e forensi, esercita la funzione ispettiva sul corretto funzionamento degli uffici giudiziari, promuove l'azione disciplinare.</p> <p>La legge può individuare altri soggetti titolari in via sussidiaria dell'azione disciplinare.<sup>1</sup></p>	<p><i>In alternativa all'attribuzione al Ministro della titolarità dell'azione disciplinare e della funzione ispettiva, è stato ipotizzato di affidare tali competenze ad un organo di garanzia di nomina parlamentare.</i></p>

<sup>1</sup> Può eventualmente qui aggiungersi, come terzo comma, il secondo comma della proposta di modifica dell'articolo 112.



## Articolo 112

Costituzione della Repubblica	Proposta di modifica	Osservazioni
<p>Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.</p>	<p>Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale. La legge stabilisce le misure idonee ad assicurarne l'effettivo esercizio.</p> <p>Il Ministro della giustizia riferisce annualmente al Parlamento sullo stato della giustizia, sull'esercizio dell'azione penale e sull'uso dei mezzi di indagine.<sup>1</sup></p>	<p><i>In relazione all'azione penale, è stata proposta la costituzionalizzazione di alcune ipotesi riguardanti il suo esercizio in via sussidiaria e concorrente da parte di altri soggetti e la sua improcedibilità nei casi di inoffensività o tenuità del fatto e di occasionalità del comportamento.</i></p>

<sup>1</sup> Tale disposizione può anche essere inserita, come terzo comma, alla proposta di modifica dell'articolo 110.

## Articolo 113

Costituzione della Repubblica	Proposta di modifica	Osservazioni
<p>Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.</p> <p>Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.</p> <p>La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.</p>	<p>Nei confronti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale, con le modalità stabilite dalla legge.</p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	

### Articolo 134

Costituzione della Repubblica	Proposta di modifica	Osservazioni
<p>La Corte costituzionale giudica:</p> <p>sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;</p> <p>sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;</p> <p>sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.</p>	<p>La Corte costituzionale giudica:</p> <p>sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;</p> <p>sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;</p> <p>sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione;</p> <p>sulla ammissibilità dei referendum abrogativi di leggi e di atti aventi valore di legge;</p> <p>sui ricorsi presentati da chiunque ritenga di essere stato leso in uno dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione da un atto dei pubblici poteri avverso il quale non sia dato rimedio giurisdizionale.<sup>1</sup></p>	<p><i>In alternativa a questo capoverso è stato ipotizzato di ammettere i ricorsi diretti esclusivamente avverso le leggi e gli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni, rinviando ad una legge costituzionale la disciplina dell'istituto.</i></p>

<sup>1</sup> Per il filtro di ammissibilità su questi ricorsi, cfr. la proposta di modifica al co. 3 dell'art. 137.

## Articolo 135

Costituzione della Repubblica	Proposta di modifica	Osservazioni
<p>La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.</p> <p>I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.</p> <p>I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.</p> <p>Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.</p>	<p>La Corte costituzionale è composta da quindici giudici. Cinque giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica; quattro giudici sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa; sei giudici sono nominati dal Parlamento in seduta comune, di cui tre su designazione delle Regioni.<sup>1</sup></p> <p>I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.</p> <p><i>Identico.</i></p> <p>Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni; nei successivi cinque anni non può ricoprire le cariche e gli uffici indicati dalla legge.</p>	<p><i>In alternativa, è stato ipotizzato di elevare a 16 il numero dei componenti, prevedendo la nomina di un quarto dei giudici direttamente da parte delle Regioni.</i></p>

segue →

<sup>1</sup> Da precisare, sia per quanto riguarda il Parlamento in seduta comune sia per le Regioni, in relazione alle scelte in tema di bicameralismo e di forma di Stato.

*segue art. 135*

Costituzione della Repubblica	Proposta di modifica	Osservazioni
<p>La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.</p> <p>L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge .</p> <p>Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari .</p>	<p>La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice. Non sono eleggibili a Presidente i giudici negli ultimi due anni del loro mandato, salvo in caso di rielezione.</p> <p>L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con qualunque carica pubblica elettiva, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica ed ufficio indicati dalla legge.</p> <p><i>Identico.</i></p>	<p><i>E' stata ipotizzata la possibilità per la Corte di organizzarsi in due sezioni.</i></p>

## Articolo 136

Costituzione della Repubblica	Proposta di modifica	Osservazioni
<p>Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.</p> <p>La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.</p>	<p>Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, salvo che la Corte non stabilisca un termine diverso, comunque non superiore ad un anno.</p> <p>I giudici della Corte possono esprimere e motivare opinioni in dissenso rispetto alle decisioni adottate dalla maggioranza del collegio o alle relative motivazioni.</p> <p>La decisione della Corte, con le eventuali opinioni in dissenso dei giudici, è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.</p>	<p><i>E' stato proposto di inserire, come primo comma, la previsione della tipizzazione delle sentenze della Corte.</i></p>

## Articolo 137

Costituzione della Repubblica	Proposta di modifica	Osservazioni
<p>Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte .</p> <p>Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.</p> <p>Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.</p>	<p><i>Identico.</i></p> <p>Un quinto dei membri di una Camera può comunque sollevare la questione di legittimità costituzionale di una legge entro quindici giorni dalla sua pubblicazione. In tal caso la Corte decide nei sessanta giorni successivi.<sup>1</sup></p> <p>Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte, nonché per la valutazione dell'ammissibilità dei ricorsi presentati per la tutela dei diritti fondamentali.</p> <p><i>Identico.</i></p>	

<sup>1</sup> Questo secondo comma potrebbe essere collocato, in analogia con quanto previsto dall'art. 127 Cost. per l'impugnazione diretta delle leggi regionali, nella sezione riguardante la formazione delle leggi, ad es. come art. 74-bis.

**Eventuali disposizioni transitorie.**  
*(Pro memoria)*

Marco BOATO, *relatore.*

**TESTI PRESENTATI DAL SENATORE SALVI,  
RELATORE SULLA FORMA DI GOVERNO**

(Testo A)

ART. 1.

Il Governo della Repubblica è composto del Primo ministro e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

La candidatura alla carica di Primo ministro avviene mediante collegamento con i candidati all'elezione della Camera dei deputati, secondo le modalità stabilite dalla legge elettorale, che assicura altresì la pubblicazione del nome del candidato Primo ministro sulla scheda elettorale.

Con legge bicamerale si può stabilire e regolamentare lo svolgimento di elezioni primarie per la candidatura alla carica di Primo ministro.

Non può essere candidato alla carica di Primo ministro chi abbia svolto tale funzione per due legislature consecutive.

I finanziamenti e le spese per la campagna elettorale, nonché la partecipazione alle trasmissioni televisive, sono regolati con legge bicamerale, al fine di assicurare equilibrio di condizioni tra i candidati.

Il Presidente della Repubblica, alla proclamazione dei risultati per l'elezione della Camera dei deputati, nomina Primo ministro il candidato a tale carica al quale è collegata la maggioranza dei deputati eletti.

ART. 2.

Il Primo ministro, prima di assumere le funzioni, presta giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Il Primo ministro nomina e revoca con proprio decreto i ministri.

Prima di assumere le funzioni, i ministri prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Con legge bicamerale sono determinate le incompatibilità tra le cariche di governo e la titolarità o lo svolgimento di attività private.

Entro dieci giorni dalla formazione del governo, il Primo ministro presenta il suo programma alle Camere.

ART. 3.

Il Primo ministro, sentito il Consiglio dei ministri, sotto la sua esclusiva responsabilità, può chiedere lo scioglimento della Camera dei deputati, che deve essere in tal caso decretato dal Presidente della Repubblica. Il decreto di scioglimento fissa la data delle elezioni che devono essere indette non prima del trentesimo giorno e non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla data dello scioglimento.

La richiesta di scioglimento non può essere avanzata dopo la presentazione della mozione di sfiducia di cui ai commi seguenti.

La Camera dei deputati può esprimere la sfiducia al Primo ministro mediante l'approvazione di una mozione, che deve contenere la designazione di un nuovo Primo ministro, con votazione per appello nominale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei componenti la Camera e non può essere messa in discussione prima che siano trascorsi tre giorni dalla presentazione.

Il Presidente della Repubblica nomina Primo ministro la persona designata nella mozione entro cinque giorni dall'approvazione.

## ART. 4.

Nell'ipotesi di morte, dimissioni o impedimento permanente del Primo ministro, la Camera dei deputati elegge il Primo ministro con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta in due votazioni successive, e comunque entro dieci giorni, il Presidente della Repubblica scioglie la Camera dei deputati e indice nuove elezioni entro i termini di cui al primo comma dell'articolo 3.

L'impedimento permanente del Primo ministro è dichiarato dal Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti della Camera e del Senato.

Il Primo ministro dimissionario non è immediatamente rieleggibile e non può far parte del nuovo governo.

## ART. 5.

Il Primo ministro dirige la politica generale del governo e ne è responsabile; assicura l'unità di indirizzo politico e amministrativo; esercita l'iniziativa legislativa e presenta alle Camere i disegni di legge approvati dal Consiglio dei ministri.

Nel rispetto dell'unità di indirizzo, ogni ministro adotta sotto la sua responsabilità gli atti di competenza.

Con legge bicamerale si provvede all'ordinamento del Governo.

## ART. 6.

Il Primo ministro e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica, secondo le norme stabilite con legge bicamerale.

## ART. 7.

Il Capo dell'opposizione è eletto, sulla base di un'esposizione programmatica, dai deputati che abbiano dichiarato di appar-

tenere all'opposizione. Egli è sentito dal Presidente della Repubblica e dal Primo ministro nei casi di guerra e di grave pericolo per la sicurezza nazionale, e negli altri casi previsti dalla legge. Il regolamento della Camera ne regola le modalità di elezione ed i poteri, in particolare con riferimento alla formazione dell'ordine del giorno della Camera. Il regolamento determina altresì i poteri di altri gruppi parlamentari di opposizione.

## ART. 8.

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quaranta anni d'età e goda dei diritti civili e politici. L'ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica, ufficio e attività pubblica o privata. L'assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica sono determinati con legge bicamerale.

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni e non è rieleggibile.

## ART. 9.

Il Presidente della Repubblica è eletto da un collegio formato dai parlamentari nazionali, dai parlamentari europei eletti in Italia, e da un numero di rappresentanti delle regioni e delle autonomie locali pari a quello dei parlamentari nazionali, designati secondo le modalità previste con legge bicamerale.

Il collegio è presieduto dal Presidente del Senato, che lo convoca trenta giorni prima della scadenza del termine di cui all'articolo 8.

L'elezione ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei componenti. Dopo il terzo scrutinio si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati.

Prima di assumere le sue funzioni, il Presidente della Repubblica presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione davanti al Parlamento in seduta comune.

## ART. 10.

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni.

L'impedimento permanente del Presidente della Repubblica è dichiarato all'unanimità da un collegio composto dal Presidente del Senato, dal Presidente della Camera e dal Presidente della Corte costituzionale.

## ART. 11.

Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Può porre il veto alla presentazione alle Camere di disegni di legge di iniziativa del Governo che presentino manifesti vizi di legittimità costituzionale.

Decreta lo scioglimento delle Camere, ai sensi degli articoli..., ne indice le elezioni e ne fissa la prima riunione.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. Può, con messaggio motivato, chiederne il riesame, rispettivamente, alle Camere e al Governo. Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata; i decreti-legge ed i regolamenti, se nuovamente approvati dal Governo, devono essere emanati, salva l'opposizione del veto da parte del Presidente della Repubblica, quando ritenga che tali atti presentino manifesti vizi di legittimità costituzionale.

Nomina i pubblici funzionari, nei casi e secondo le modalità previsti dalla Costituzione e dalla legge.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge e dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Esercita gli altri poteri conferitigli dalla Costituzione o con legge bicamerale.

## ART. 12.

Gli atti del Presidente della Repubblica sono controfirmati dal proponente, che ne assume la responsabilità. Non sono controfirmati la nomina del Primo ministro, la nomina dei giudici della Corte costituzionale, il decreto di scioglimento, se non emanato ai sensi dell'articolo 3, l'indizione delle elezioni e dei *referendum*, il rinvio delle leggi e dei regolamenti con messaggio motivato, i messaggi alle Camere, il veto di cui all'articolo precedente.

## ART. 13.

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento e attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

(Testo B)

## ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è eletto per cinque anni a suffragio universale e diretto, e può essere rieletto una sola volta.

Novanta giorni prima della scadenza del mandato il Presidente del Senato fissa la data della elezione, che deve avere luogo entro quarantacinque giorni dalla data di indizione. Il Presidente della Re-

pubblica assume le funzioni entro venti giorni dalla proclamazione, effettuata dal Presidente del Senato.

Può essere eletto ogni cittadino che abbia compiuto quaranta anni d'età e goda dei diritti civili e politici. L'ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica, ufficio e attività pubblica o privata. L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati con legge bicamerale.

Le candidature sono presentate da parlamentari, da consiglieri regionali, da presidenti di province e da sindaci, che vi provvedono nel numero e secondo le modalità stabilite con legge bicamerale.

È eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Qualora nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza predetta, si procede nella seconda domenica successiva al ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero dei voti.

Con legge bicamerale sono regolati i finanziamenti e le spese per la campagna elettorale, nonché la partecipazione alle trasmissioni televisive, al fine di assicurare l'equilibrio di condizioni tra i candidati.

#### ART. 2.

Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. È il garante dell'indipendenza e dell'integrità della nazione. Assicura il rispetto dei trattati e dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia a organizzazioni internazionali e sovranazionali. Vigila sul rispetto della Costituzione. Prima di assumere le funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

#### ART. 3.

Il Presidente della Repubblica:

a) presiede il Consiglio dei ministri, o delega a presiederlo, eventualmente per determinate materie, il Primo ministro;

b) nomina il Primo ministro, tenendo conto dell'indirizzo politico espresso dall'elettorato e della composizione della Camera dei deputati;

c) su proposta del Primo ministro, nomina e revoca gli altri membri del Governo;

d) autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo ed emana i decreti aventi valore di legge approvati dal Consiglio dei ministri;

e) promulga le leggi e i regolamenti del Governo; può, con messaggio motivato, chiederne il riesame, rispettivamente, alle Camere e al Governo. Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata;

f) indice le elezioni delle Camere e ne fissa la prima riunione;

g) indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione;

h) invia messaggi alle Camere che possono dar luogo a dibattito;

i) presiede il Consiglio Supremo di Difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere;

j) può concedere grazia e commutare le pene;

k) nomina, nei casi stabiliti dalla legge, i funzionari pubblici;

l) accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa quando occorre l'autorizzazione delle Camere.

#### ART. 4.

Nel caso di vacanza della Presidenza della Repubblica, le sue funzioni sono esercitate provvisoriamente dal Presidente del Senato.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, l'elezione del nuovo Presidente è indetta dal Presidente del

Senato non meno di venti giorni e non più di quaranta giorni dopo il verificarsi dell'evento.

L'impedimento permanente del Presidente della Repubblica è dichiarato all'unanimità da un collegio composto dal Presidente del Senato, dal Presidente della Camera e dal Presidente della Corte costituzionale.

#### ART. 5.

Il Presidente della Repubblica può, sentito il Primo ministro ed i Presidenti della Camera e del Senato, sciogliere la Camera dei deputati prima del termine ordinario di cui all'articolo ... Le elezioni devono essere in tal caso indette non prima del trentesimo giorno e non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla data dello scioglimento.

Non si può procedere allo scioglimento durante l'anno che segue le elezioni, ovvero dopo la presentazione della richiesta di decadenza di cui all'articolo 10. Detto termine è di due anni se l'elezione della Camera dei deputati è avvenuta successivamente all'elezione del Presidente della Repubblica.

#### ART. 6.

Gli atti del Presidente della Repubblica adottati su proposta del Primo ministro o dei ministri sono controfirmati dal proponente, che ne assume la responsabilità.

Non sono sottoposti a controfirma la nomina del Primo ministro, l'indizione delle elezioni delle Camere e lo scioglimento di queste, l'indizione dei *referendum* nei casi previsti dalla Costituzione, il rinvio delle leggi e dei regolamenti con messaggio motivato, la promulgazione delle leggi, l'invio dei messaggi alle Camere.

#### ART. 7.

Il Primo ministro e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento

nelle mani del Presidente della Repubblica.

Con legge bicamerale sono determinate le incompatibilità tra le cariche di governo e la titolarità o lo svolgimento di attività private.

Entro dieci giorni dalla formazione del Governo, il Primo ministro espone alle Camere il suo programma.

#### ART. 8.

Il Governo determina e dirige la politica nazionale. Dispone dell'amministrazione e delle forze armate.

Il Primo ministro dirige l'azione del Governo. È responsabile della difesa nazionale. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri. Quando ne ha delega, sostituisce il Presidente della Repubblica nella presidenza del Consiglio dei ministri. Presenta alle Camere i disegni di legge deliberati dal Consiglio dei ministri.

I ministri rispondono individualmente degli atti dei loro dicasteri.

Il Primo ministro esercita il comando delle forze armate, è responsabile della politica della sicurezza e può supplire il Presidente della Repubblica nella presidenza del Consiglio Supremo di difesa, secondo le modalità previste dalla legge.

#### ART. 9.

La Camera dei deputati esprime la sfiducia al Governo mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un terzo dei componenti e votata dalla maggioranza assoluta dei medesimi. In tal caso, il Primo ministro presenta le dimissioni del Governo al Presidente della Repubblica.

#### ART. 10.

Il Primo ministro e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i

reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica, secondo le norme stabilite con legge bicamerale.

ART. 11.

Il Capo dell'opposizione è eletto dai deputati che abbiano dichiarato di appartenere all'opposizione, sulla base di un'esposizione programmatica. Egli è sentito dal Presidente della Repubblica e dal Primo ministro nei casi di guerra e di grave pericolo per la sicurezza nazionale, e negli altri casi previsti dalla legge. Il regolamento della Camera dei deputati ne regola le modalità di elezione ed i poteri,

in particolare con riferimento alla formazione dell'ordine del giorno della Camera dei deputati. Il regolamento determina altresì i poteri di altri gruppi parlamentari di opposizione.

ART. 12.

Il Parlamento in seduta comune, su richiesta della maggioranza dei suoi componenti, quando ritenga che il Presidente della Repubblica abbia violato norme costituzionali, può deliberarne la decadenza con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

Cesare SALVI, *relatore.*

## TESTO SUL SISTEMA DELLE GARANZIE PRESENTATO DAI DEPUTATI PARENTI E BUTTIGLIONE E DAI SENATORI MACERATINI, PERA, LOIERO E LISI

### Articoli da 100 al 113

#### Costituzione vigente

**Art. 100.** «Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia dell'amministrazione.

La Corte dei Conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.

Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.

La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo ».

**Art. 101.** «La giustizia è amministrata in nome del popolo.

I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Art. 100. «Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa del Governo.

*Identico.*

Riferisce direttamente alle Camere e ai consigli regionali sul risultato del riscontro eseguito.

Svolge le funzioni di pubblico ministero presso i giudici amministrativi in materia di responsabilità contabile dei pubblici funzionari.

*Identico.*

*Identico.*

I giudici sono soggetti soltanto alla legge. I magistrati del pubblico ministero godono delle garanzie stabilite nei loro riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario, che assicurano l'unità d'azione e il coordinamento interno e tra i diversi uffici.

La giurisdizione si attua mediante giusti processi regolati dalla legge che ne assicura la ragionevole durata.

Il procedimento penale, in ogni stato e grado, si svolge secondo i principi di oralità, contraddittorio, parità tra le parti e terzietà del giudice.

Le autonomie locali provvedono ad istituire uffici di assistenza legale per i meno abbienti.

**Art. 102.** « La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia ».

**Art. 103.** « Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della Pubblica Amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.

La Corte dei Conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.

I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati commessi da appartenenti alle Forze armate ».

**Art. 104.** « La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Il CSM è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto il primo Presidente e il Procuratore generale della Corte di Cassazione.

« La funzione giurisdizionale è unitaria ed è esercitata da giudici ordinari e amministrativi istituiti e regolati dalle norme dei rispettivi ordinamenti giudiziari.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari e amministrativi sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

La legge stabilisce per quali materie possono essere nominati giudici non professionali al fine di giudizi di sola equità.

*Identico.*

La giurisdizione amministrativa di merito è esercitata dai giudici dei tribunali amministrativi regionali e della Alta Corte di giustizia amministrativa e contabile sulla base di materie omogenee tassativamente indicate dalla legge.

*Soppresso.*

*Identico.*

I giudici ordinari e amministrativi e i magistrati del pubblico ministero costituiscono ordini autonomi e indipendenti secondo quanto previsto dalle norme dei rispettivi ordinamenti.

Il Consiglio superiore dei giudici ordinari è presieduto dal Presidente della Repubblica che ne forma l'ordine del giorno.

Ne fanno parte di diritto il primo Presidente ed il presidente aggiunto della Corte di Cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra i professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti, negli albi professionali, e far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale ».

Gli altri componenti sono eletti rispettivamente per metà dai giudici ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, per metà dal Parlamento tra i professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

*Identico.*

Il ministro della giustizia, o un suo delegato, possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio e presentare proposte e richieste.

*Identico.*

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti, negli albi professionali, né assumere cariche pubbliche elettive.

**Art. 104-bis.** Il Consiglio superiore dei giudici amministrativi e contabili è presieduto dal Presidente della Repubblica, che ne forma l'ordine del giorno.

Ne fa parte di diritto il presidente della Alta Corte di giustizia amministrativa.

Gli altri componenti sono eletti per metà da tutti i magistrati amministrativi appartenenti alle varie categorie e per metà dal Parlamento tra i professori universitari in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.

Il ministro della giustizia o un suo delegato possono partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto e presentare proposte e richieste.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti, negli albi professionali, né assumere cariche pubbliche elettive.

**Art. 104-ter.** Il Consiglio superiore del pubblico ministero è presieduto dal presidente della Repubblica, che ne forma l'ordine del giorno.

Ne fa parte di diritto il procuratore generale presso la Corte di cassazione.

**Art. 105.** « Spettano al CSM, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni le assegnazioni ed i trasferimenti le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati ».

Gli altri componenti sono eletti per metà da tutti i magistrati inquirenti appartenenti alle varie categorie, per metà dal Parlamento tra i professori universitari in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.

Il ministro della giustizia o un suo delegato possono partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto e presentare proposte e richieste.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti, negli albi professionali, né assumere cariche pubbliche elettive.

**Art. 105.** « Spettano ai Consigli superiori dei giudici ordinari, amministrativi e del pubblico ministero secondo le norme dei rispettivi ordinamenti giudiziari, i provvedimenti amministrativi riguardanti le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le promozioni nei riguardi dei giudici e dei magistrati del pubblico ministero.

I Consigli non possono adottare deliberazioni di indirizzo politico o altri atti in materia di interpretazioni delle leggi ».

**Art. 105-bis.** Spettano al Consiglio di disciplina delle Magistrature i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei giudici ordinari, amministrativi e del pubblico ministero.

Il Consiglio è formato da dieci membri. Cinque sono eletti dai giudici ordinari ed amministrativi, dai magistrati del pubblico ministero. Cinque sono eletti dal Parlamento tra i professori di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di servizio.

Il Consiglio elegge un presidente tra i componenti designati dal Parlamento.

I componenti del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

**Art. 106.** « Le nomina dei magistrati hanno luogo per concorso.

La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

Su designazione del CSM possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di Cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori ».

**Art. 107.** « I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del CSM adottata o per motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

Il ministero della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario ».

**Art. 108.** « Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.

La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali del Pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia ».

I giudici ordinari ed amministrativi e i magistrati del pubblico ministero sono nominati per concorsi differenziati secondo le modalità previste dalle norme dei rispettivi ordinamenti giudiziari.

La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici e pubblici ministeri di primo grado.

La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina di avvocati e professori universitari in materie giuridiche a tutti i livelli della giurisdizione.

I giudici ordinari e amministrativi sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione dei rispettivi Consigli superiori, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

*(Disposizione spostata all'art. 110).*

I giudici si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

*(Disposizioni soppressa perché assorbita da quelle degli articoli 101 e 108 secondo comma).*

La legge disciplina i periodi di permanenza nell'ufficio e nella sede dei giudici ordinari e amministrativi e dei magistrati del pubblico ministero.

I giudici ed i magistrati del pubblico ministero non possono svolgere funzioni e compiti diversi da quelli giudiziari per cui vengono reclutati. Possono partecipare alle competizioni elettorali solo se si dimettono prima della formazione delle relative liste.

*Identico.*

*Identico.*

**Art. 109.** «L'Autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria».

**Art. 110.** «Ferre le competenze del CSM, spettano al Ministero della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia».

**Art. 111.** «Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei Tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti il ricorso in cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti la giurisdizione».

I P.M. e i giudici dispongono della polizia giudiziaria secondo le norme dei rispettivi ordinamenti giudiziari.

Ferre le competenze dei Consigli superiori dei giudici ordinari, amministrativi e del pubblico ministero, il Ministro della giustizia provvede all'organizzazione e al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, assicura la formazione delle professioni giudiziarie e forensi, esercita la funzione ispettiva sul corretto funzionamento degli uffici giudiziari, promuove l'azione disciplinare.

La legge può individuare altri soggetti titolari in via sussidiaria dell'azione disciplinare.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze, pronunciate dagli organi giurisdizionali ordinari, amministrativi o speciali, e contro i provvedimenti sulla libertà personale e gli altri provvedimenti cautelari è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tali norme soltanto per le sentenze dei Tribunali militari in tempo di guerra.

*Soppresso.*

La legge assicura che la persona accusata di un reato sia informata, nel più breve tempo possibile, della natura e dei motivi dell'accusa, disponga del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa; abbia la facoltà di interrogare o far interrogare in un confronto diretto le persone da cui provengono le accuse a suo carico; abbia la facoltà di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a discarico nelle stesse condizioni di quelle di accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore.

Nuove norme penali sono ammesse solo se modificano il codice penale ovvero se contenute in leggi disciplinanti organicamente l'intera materia cui esse si riferiscono.

**Art. 112.** « Il Pubblico Ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale ».

**Art. 113.** « Contro gli atti della Pubblica Amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della Pubblica Amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa ».

Le norme penali non possono essere interpretate in modo analogico o estensivo.

Il Pubblico Ministero esercita l'azione penale secondo le modalità stabilite dalla legge, ove non ritenga insussistente l'offensività del fatto o l'interesse pubblico al suo perseguimento.

Il Ministro della giustizia riferisce annualmente in Parlamento sullo stato della giustizia, sull'efficienza degli uffici giudiziari, sull'esercizio dell'azione penale e sull'uso dei mezzi di indagine.

Contro gli atti della Pubblica Amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale con le modalità stabilite dalla legge.

*Identico.*

*Identico.*

Parenti, Buttiglione, Maceratini,  
Pera, Loiero, Lisi.

**TESTO SULLA FORMA DI STATO  
PRESENTATO DAI DEPUTATI COSSUTTA E BERTINOTTI  
E DAI SENATORI SALVATO E MARCHETTI**

**Proposta di articolato sulla Forma di Stato.**

ART. 1.

*(Ordinamento territoriale dello Stato).*

1. Lo Stato repubblicano è costituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane e dalle Regioni.

2. I rapporti tra amministrazione dello Stato, Regioni ed autonomie locali si ispirano al principio di leale cooperazione.

3. I compiti di amministrazione sono esercitati dall'ente più vicino alle popolazioni interessate, secondo il principio di sussidiarietà.

ART. 2.

*(Le comunità e le autonomie locali).*

1. Le comunità locali, ordinate in Comuni, Città metropolitane e Province, sono autonome. Le relative Autorità amministrative ne esercitano di conseguenza i poteri nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione e dalle leggi, e secondo le norme fissate dagli Statuti di cui ciascun Ente si dota.

2. Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

3. La Città metropolitana si costituisce per la tutela degli interessi, la rappresentanza e il Governo delle grandi aree urbane integrate.

4. La Provincia, ente locale intermedio fra Comune e Regione, cura gli interessi e promuove lo sviluppo della comunità provinciale.

ART. 3.

*(Le Regioni. Funzioni).*

1. Le Regioni sono Enti autonomi costitutivi della Repubblica. Ad essa è attribuita la funzione legislativa nell'ambito del proprio territorio secondo i limiti e i modi stabiliti dalla Costituzione.

2. La funzione legislativa è ripartita tra le Regioni e il Parlamento nazionale sulla base dei principi e delle norme della Costituzione in materia di legislazione esclusiva e di legislazione concorrente. Le Regioni hanno il potere di legiferare nelle materie che la Costituzione non riserva al Parlamento.

3. Nell'ambito della legislazione esclusiva del Parlamento, le Regioni hanno competenza legislativa fino a quando e nella misura in cui vi siano espressamente autorizzate da una legge nazionale.

4. Nell'ambito della legislazione concorrente, le Regioni hanno competenza legislativa solo quando e nella misura in cui il Parlamento non faccia uso del suo diritto di legiferare. Il Parlamento ha in questo ambito il potere di legiferare nel caso sussista la necessità di una disciplina legislativa nazionale se:

a) una questione non può essere efficacemente regolata dalla legislazione delle singole Regioni;

b) la regolazione di una questione mediante la legge di una Regione potrebbe nuocere agli interessi delle altre Regioni o della collettività;

c) lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica, ed in

particolar modo la tutela dell'uniformità delle condizioni di vita, prescindendo dai confini territoriali di ogni singola Regione.

ART. 4.

*(Competenza legislativa esclusiva dello Stato).*

1. Il Parlamento ha legislazione esclusiva nelle materie concernenti:

a) diritti e doveri dei cittadini previsti dai titoli I, II, III e IV della parte I della Costituzione;

b) cittadinanza, libertà di circolazione, passaporti, immigrazione ed emigrazione, estradizione;

c) rapporti regolati dagli articoli 7 e 8 della presente Costituzione;

d) sistema valutario e monetario, pesi e misure, determinazione del tempo;

e) sistema postale e telecomunicazioni;

f) ordinamento degli uffici statali della Pubblica amministrazione e stato giuridico del personale al servizio dello Stato e degli enti di diritto pubblico direttamente dipendenti dallo Stato;

g) politica estera, commercio con l'estero e relazioni internazionali;

h) difesa nazionale;

i) sicurezza pubblica;

l) istruzione pubblica di ogni ordine e grado e università;

m) ordinamento della giustizia civile, penale, amministrativa, tributaria e contabile, sanzioni penali e ordinamento giudiziario;

n) tributi statali, contabilità dello Stato, moneta, attività finanziarie e credito sovranazionali;

o) programmi economici generali e azioni di riequilibrio, politiche industriali, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;

p) trasporti e comunicazioni nazionali, disciplina generale della circolazione, navigazione d'alto mare;

q) calamità naturali e condizioni essenziali dell'igiene pubblica;

r) ricerca scientifica e tecnologica, tutela della proprietà letteraria, artistica e intellettuale;

s) previdenza sociale, assicurazioni, ordinamento generale della tutela e della sicurezza del lavoro;

t) leggi elettorali e condizioni di esercizio dei diritti politici;

u) disciplina generale dell'organizzazione e del procedimento amministrativo.

ART. 5.

*(Materie di legislazione concorrente).*

1. La legislazione concorrente si estende alle seguenti materie:

a) stato civile;

b) assistenza pubblica;

c) promozione della produzione agricola e forestale, garanzia dei rifornimenti alimentari, importazione ed esportazione di prodotti agricoli e forestali, pesca d'alto mare e costiera, protezione delle coste;

d) trasferimenti immobiliari, abitazioni, luoghi di insediamento;

e) misure contro le malattie dell'uomo e degli animali infettive e pericolose per la collettività, autorizzazioni all'esercizio della professione medica e di altre professioni o mestieri sanitari, commercio di medicinali, farmaci, narcotici e veleni;

f) prestazioni sanitarie e organizzazione dei relativi servizi;

g) protezione del traffico di generi alimentari e voluttuari, di oggetti di prima necessità, di foraggi, di piante e semi

agricoli e forestali, protezione degli alberi e delle piante contro le malattie e i parassiti; protezione degli animali;

h) navigazione costiera, segnali marittimi, navigazione interna, servizio meteorologico;

i) traffico stradale, autoveicoli, costruzione e manutenzione delle strade, e decisione dei pedaggi per l'uso di strade pubbliche con veicoli;

l) linee ferroviarie secondarie;

m) rimozione e smaltimento dei rifiuti, lotta all'inquinamento dell'atmosfera e all'inquinamento acustico.

#### ART. 6.

*(Leggi-quadro).*

1. Il Parlamento, con i presupposti dell'articolo 3, comma 4, ha il potere di emanare leggi-quadro concernenti:

a) lo stato giuridico del personale che presta servizio nelle Regioni, nei Comuni e negli altri enti di diritto pubblico;

b) la disciplina giuridica generale della stampa e del cinema;

c) la caccia e la pesca, la protezione della natura e la tutela del paesaggio;

d) il regime dei suoli e il sistema delle acque;

e) le notifiche e i documenti di riconoscimento;

f) la tutela, la conservazione e la promozione della fruizione dei beni culturali.

#### ART. 7.

*(Garanzia delle prestazioni sociali).*

1. Nell'esercizio delle funzioni di valore sociale, la Regione garantisce a ciascun cittadino le prestazioni previste dalla legge della Repubblica. Con legge della Repubblica sono previste le procedure per l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inadempienza della Regione dopo motivato richiamo.

#### ART. 8.

*(Ripartizione delle spese, contributi e investimenti dello Stato).*

1. Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali sopportano separatamente le spese relative ai compiti loro propri.

2. Se le Regioni o le autonomie locali operano per incarico dello Stato, quest'ultimo deve sopportare le spese relative.

3. Con legge organica approvata con l'assenso della Commissione parlamentare delle Regioni e delle Autonomie locali (\*), lo Stato può concedere alle Regioni e alle Autonomie locali contributi finanziari per investimenti di particolare importanza delle medesime al fine di equilibrare differenze di potere economico nel territorio nazionale, o per promuoverne la crescita economica.

4. Lo Stato, le Regioni e le Autonomie locali sopportano le spese di amministrazione relative alle rispettive funzioni e operano in rapporto reciproco per un'ordinata amministrazione, sulla base di disposizioni di legge organica approvata con l'assenso della Commissione parlamentare delle Regioni e delle Autonomie.

#### ART. 9.

*(Autonomia finanziaria e autonomia tributaria).*

1. L'autonomia finanziaria e l'autonomia dell'imposizione tributaria sono parte costitutiva dell'autonomia delle Regioni, delle Province, delle Città metropolitane e dei Comuni.

(\*) Qui e di seguito, ove ricorrano questa o simili alternative, si intende che si tratta di leggi da adottarsi con procedura aggravata. In altra sede (proposte di modifica in tema di Parlamento e fonti normative) sono in corso di esame le variabili relative alla struttura del Parlamento (monocamerale, bicamerale con Senato delle Regioni, monobicamerale con Commissione delle Regioni e delle Autonomie locali) e sulle modalità di approvazione nonché sulla forza di resistenza alle modifiche normative delle leggi rinforzate di grado intermedio tra quelle ordinarie e quelle costituzionali.

2. La legge nazionale detta norme per il coordinamento tra la finanza dello Stato, la finanza delle Regioni e la finanza delle Province, delle Città metropolitane e dei Comuni.

#### ART. 10.

##### *(Ripartizione delle imposte).*

1. Sono tributi nazionali l'imposta sul valore aggiunto, le imposte sui redditi di società ed enti e quelle di carattere personale.

2. Sono tributi regionali quelli istituiti e regolati da leggi regionali secondo i principi stabiliti con legge organica/approvata con l'assenso della Commissione parlamentare delle Regioni e delle Autonomie locali.

3. Le Regioni partecipano con l'Amministrazione dello Stato alle imposte nazionali sul reddito secondo criteri stabiliti con legge organica/approvata con l'assenso della Commissione parlamentare delle Regioni e delle Autonomie locali che disciplina l'ordinamento generale del sistema tributario in relazione alle fonti di produzione del reddito ed in coerenza con l'applicazione del principio di sussidiarietà.

4. I tributi regionali non possono essere disciplinati ed applicati in maniera da ostacolare la libera circolazione delle persone e delle cose all'interno dello Stato e dell'Unione europea. Le differenze normative tra Regioni non devono essere tali da violare l'eguaglianza dei cittadini e le libertà individuali garantite dalla Costituzione.

5. Per la tutela delle Regioni economicamente svantaggiate lo Stato istituisce un apposito fondo perequativo il cui ammontare è definito in misura non superiore a quanto necessario per compensare la minore capacità di produrre gettiti tributari e contributivi rispetto alla media nazionale per abitante. Quote di un ulteriore fondo possono essere devolute alle Regioni di minore dimensione demografica per compensare le maggiori spese per abitante cui queste sono soggette per l'erogazione

dei servizi. I trasferimenti sono fissati d'intesa con la Regione.

6. I Comuni, le Città metropolitane e le Province ricevono come propri una parte dei tributi destinati alle Regioni, che deve essere ripartita da parte di ciascuna di esse a loro favore sulla base del principio della capacità contributiva dei loro abitanti, secondo disposizioni di legge organica/approvata con l'assenso della Commissione parlamentare delle Regioni e delle Autonomie locali. Essa può stabilire che Comuni, Città metropolitane e Province fissino aliquote di riscossione o criteri di esenzione per la parte di loro spettanza.

7. I beni demaniali appartengono ai Comuni nel cui territorio sono ubicati, ad eccezione di quelli espressamente attribuiti alle Città metropolitane, alle Province, alle Regioni e allo Stato in quanto essenziali per l'esercizio delle funzioni ad essi attribuite.

8. Se lo Stato promuove in singole Regioni, Comuni, Province o Città metropolitane istituzioni che comportino per esse maggiori spese o minori entrate, lo Stato garantisce il necessario conguaglio.

9. Lo Stato e le Regioni applicano ed accertano unitariamente con propri uffici rispettivamente i tributi nazionali e quelli regionali secondo procedure applicabili per tutte le Regioni, previste da legge organica/approvata con l'assenso della Commissione Parlamentare delle Regioni e delle Autonomie locali. Le Regioni istituiscono ed organizzano con legge i propri uffici e disciplinano lo stato giuridico dei relativi dipendenti, fatto salvo il disposto dell'articolo 6, comma 1, lettera a).

#### ART. 11.

##### *(Organi delle Regioni).*

1. Sono organi delle Regioni il Consiglio, la Giunta e il suo Presidente.

2. Il Consiglio esercita le potestà legislative della Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dallo Statuto regionale, dalle leggi organiche/ap-

provate con l'assenso della Commissione parlamentare per le Regioni e le Autonomie locali, dalle leggi regionali. Può fare proposte di legge al Parlamento nazionale.

3. La Giunta regionale è organo esecutivo della Regione ed esercita le potestà regolamentari conferitele dallo Statuto e dalle leggi regionali.

4. Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione, ne promulga le leggi ed i regolamenti, ne dirige le funzioni amministrative.

#### ART. 12.

*(Sistema d'elezione, ineleggibilità, incompatibilità, e status dei consiglieri regionali. Regolamento del Consiglio ed elezione degli organi esecutivi della Regione).*

1. Il sistema d'elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge organica.

2. Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e al Parlamento nazionale (\*), al Parlamento europeo o ad un altro Consiglio regionale.

3. I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

4. Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale.

5. Il Consiglio, secondo le procedure fissate dallo Statuto, adotta un regolamento per lo svolgimento dei propri lavori.

#### ART. 13.

*(Statuti regionali).*

1. Ogni Regione ha uno Statuto il quale, in armonia con la Costituzione e

(\*) Ovviamente tale incompatibilità non potrà essere prevista per i componenti della Commissione parlamentare delle Regioni e delle Autonomie locali, ove essa venisse istituita e ai suoi componenti venisse riconosciuto lo status di parlamentari.

con le leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della Regione. Lo Statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

2. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

#### ART. 14.

*(Condizioni e modalità di scioglimento dei Consigli regionali).*

1. Il Consiglio regionale può essere sciolto quando compia atti contrari alla Costituzione o non corrisponda all'invito del Presidente della Repubblica di sostituire la Giunta o il Presidente che abbiano compiuto analoghi atti.

2. Può essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare.

3. Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, con l'assenso di una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica/della Commissione parlamentare delle Regioni e delle Autonomie locali.

#### ART. 15.

*(Promulgazione e pubblicazione delle leggi regionali. Questioni di legittimità e di merito).*

1. Le leggi regionali sono promulgate entro quindici giorni dalla approvazione. Se il Consiglio ne dichiara l'urgenza la legge regionale è promulgata nel termine da essa stabilito.

2. Le leggi regionali sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

3. Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge regionale intervenga nell'ambito delle materie riservate alla

legislazione esclusiva dello Stato, o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, può promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale o quella di merito per contrasto di interessi davanti al Parlamento. In caso di dubbio, la Corte costituzionale decide di chi sia la competenza.

ART. 16.

(*Le Regioni. Elencazione*).

1. La Repubblica è costituita dalle seguenti Regioni:

Abruzzi, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto.

ART. 17.

(*Modifiche territoriali delle Regioni e delle Autonomie locali esistenti. Istituzione di nuove Regioni o di nuove Autonomie locali*).

1. Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la

fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di due milioni di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con *referendum* dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

2. Si può, con *referendum* e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province, Città metropolitane e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

3. Il mutamento delle circoscrizioni provinciali o delle Città metropolitane e la istituzione di nuove Province o Città metropolitane nell'ambito di una Regione sono stabiliti con leggi regionali, su iniziativa di almeno un terzo dei Comuni interessati e con la deliberazione favorevole del Parlamento nazionale.

4. La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

Cossutta, Bertinotti, Salvato,  
Marchetti.

**TESTO SULLA FORMA DI GOVERNO  
PRESENTATO DAI DEPUTATI COSSUTTA E BERTINOTTI E  
DAI SENATORI SALVATO E MARCHETTI**

**Forma di Governo**

ART. 1.

Il Governo della Repubblica è composto dal Primo Ministro e dai Ministri. Il Primo Ministro e i Ministri costituiscono il Consiglio dei Ministri.

La legge determina il numero e le attribuzioni dei Ministri. La legge determina le incompatibilità fra le cariche di Governo e la titolarità o lo svolgimento di attività private.

ART. 2.

La candidatura alla carica di Primo Ministro avviene mediante dichiarazione di collegamento con i candidati all'elezione del Parlamento.

I finanziamenti e le spese per la campagna elettorale nonché la partecipazione alle trasmissioni televisive, sono regolati dalla legge, al fine di assicurare la parità di condizioni tra i candidati.

ART. 3.

Il Presidente della Repubblica, alle proclamazioni dei risultati per l'elezione del Parlamento, nomina con proprio decreto Primo Ministro il candidato a tale carica al quale è collegato il maggior numero dei parlamentari eletti.

Il Primo Ministro, prima di assumere le funzioni, presta giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Il Primo Ministro nomina con proprio decreto i Ministri. Allo stesso modo può revocarli.

Prima di assumere le funzioni, i Ministri prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

ART. 4.

Entro dieci giorni dalla formazione del Governo, il Primo Ministro presenta il suo programma al Parlamento.

Un quarto dei parlamentari può presentare una mozione di sfiducia. Se la mozione è approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Parlamento, il Presidente della Repubblica scioglie il Parlamento e indice le elezioni.

ART. 5.

Nel corso della legislatura il Primo Ministro può porre la questione di fiducia. Se la maggioranza assoluta dei componenti del Parlamento nega la fiducia il primo Ministro rassegna le dimissioni nelle mani del Presidente della Repubblica o gli propone di sciogliere il Parlamento.

Delle dimissioni o della proposta di scioglimento è data comunicazione al Parlamento.

Se, entro dieci giorni dalle dimissioni del Primo Ministro o dalla sua proposta di scioglimento, il Parlamento non approva una mozione, sottoscritta da almeno un terzo dei suoi membri e contenente l'indicazione del successore, con votazione per appello nominale a maggioranza dei suoi componenti, il Presidente della Repubblica scioglie il Parlamento e indice nuove elezioni. Entro cinque giorni dall'approvazione della mozione di cui al comma precedente, il Presidente della

Repubblica nomina il nuovo Primo Ministro. La nomina del nuovo Primo Ministro comporta la revoca del Primo Ministro e la decadenza dei Ministri in carica.

In caso di impedimento o morte del Primo Ministro ed in caso di dimissioni non conseguenti al diniego della fiducia, il Parlamento elegge il successore con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Qualora tale maggioranza non sia raggiunta in due votazioni successive, e comunque entro dieci giorni, il Presidente della Repubblica scioglie il Parlamento e indice nuove elezioni.

Il Primo Ministro dimissionario non è immediatamente rieleggibile né può far parte del nuovo Governo.

#### ART. 6.

Il Parlamento può esprimere la sfiducia al Primo Ministro mediante l'approvazione di una mozione sottoscritta da almeno un terzo dei membri del Parlamento, contenente l'indicazione del successore, con votazione per appello nominale a maggioranza dei suoi componenti.

A seguito dell'approvazione della mozione si applicano le norme di cui ai commi quarto e quinto dell'articolo 5.

#### ART. 7.

Il Primo Ministro dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile; assicura l'unità d'indirizzo politico e amministrativo; esercita l'iniziativa legislativa e presenta al Parlamento i disegni di legge approvati dal Consiglio dei Ministri.

Il Primo Ministro ed i Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri.

I Ministri sono individualmente responsabili degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento del Governo e determina le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri.

I Ministeri possono essere istituiti soltanto per le materie riservate alla competenza dello Stato.

#### ART. 8.

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto 40 anni di età e goda dei diritti civili e politici. L'ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica, ufficio ed attività pubblica o privata.

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni e non è rieleggibile.

#### ART. 9.

Il Presidente della Repubblica è eletto da un collegio formato dai parlamentari nazionali, dai parlamentari europei eletti in Italia, da rappresentanti delle regioni in numero pari a un quarto dei parlamentari nazionali e da rappresentanti delle autonomie locali in numero pari a un quarto dei parlamentari nazionali. I rappresentanti delle regioni e delle autonomie locali sono designati secondo le modalità previste dalla legge.

#### ART. 10.

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi al Parlamento.

Autorizza la presentazione alla Camera dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Decreta lo scioglimento del Parlamento, ne indice le elezioni e ne fissa la prima riunione.

Promulga le leggi ed emana i regolamenti. Può, con messaggio motivato, chiederne il riesame, rispettivamente, al Parlamento ed al Governo.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa autorizzazione del Parlamento.

Ha il comando delle forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge e dichiara lo stato di guerra deliberato dal Parlamento.

Presiede il Consiglio Superiore della Magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Esercita gli altri poteri conferitigli dalla Costituzione o con legge.

#### ART. 11.

Gli atti del Presidente della Repubblica sono controfirmati dal proponente, che ne assume la responsabilità. Non sono controfirmati la nomina del Primo Ministro,

la nomina dei giudici della Corte costituzionale, l'indizione delle elezioni e dei *referendum*, il rinvio delle leggi e dei regolamenti con messaggio motivato, i messaggi al Parlamento.

#### ART. 12.

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento ed attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Cossutta, Bertinotti, Salvato,  
Marchetti.

**TESTO RELATIVO AGLI ARTICOLI DA 97 A 99 E DA 114 A 132  
DELLA COSTITUZIONE PRESENTATO DAL SENATORE ROTELLI**

RELAZIONE

Secondo quanto annunciato nell'intervento del 26/5/97, si presenta la proposta di testo-base alternativo agli articoli 97/99 - 114/132, che sono gli stessi articoli oggetto della proposta del relatore del Comitato forma di Stato. Al testo degli articoli (in cui le parti sottolineate corrispondono alla conservazione del testo attuale) si fanno seguire note esplicative sui singoli articoli. Si richiede che la proposta sia messa agli atti della Commissione.

ART. 97.

L'amministrazione pubblica statale, regionale, provinciale e comunale attua le politiche pubbliche dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni.

L'organizzazione e l'attività della pubblica amministrazione sono disciplinate con regolamento del rispettivo ente, in modo che le sue responsabilità siano distinte.

Le procedure garantiscono efficacia, efficienza, imparzialità, trasparenza dell'azione amministrativa.

Il controllo interno di gestione di ogni amministrazione rileva, con indicatori funzionali alla comparazione, costi e tempi delle unità di prodotto e di servizio e risultati conseguiti.

Le leggi, i regolamenti e gli atti generali che incidono sull'attività della pubblica amministrazione sono adottati con preventiva analisi e indicazione degli effetti organizzativi.

Il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale è determinato con legge dello Stato.

Motivazione della decisione, diritto di informazione, diritto di accesso ai documenti, partecipazione al procedimento, rimedio sostitutivo dell'inerzia, controllo degli utenti, risarcimento del danno da inefficienza sono garantiti ai cittadini e alle imprese.

ART. 98.

L'impiegato pubblico, finché membro del parlamento o del governo o dei parlamenti e dei governi regionali, consegue promozioni solo per anzianità.

L'impiegato pubblico è responsabile della sua produttività, elemento costitutivo della retribuzione e del rapporto di lavoro.

Il funzionario pubblico è responsabile dell'organizzazione dell'ufficio, dell'efficienza crescente dello stesso, della qualità del servizio, del conseguimento dei risultati, della violazione dei doveri professionali.

Gli impiegati e i funzionari sono assunti ed accedono alle qualifiche attraverso pubblici concorsi svolti su base regionale e per ruoli e organici regionali.

La legge statale e regionale determina le funzioni e i ruoli dirigenziali che possono essere attribuiti a tempo determinato dal governo statale e regionale senza concorso.

Si possono porre con legge limitazioni al diritto di iscriversi ai partiti politici per i funzionari professionali, i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

## ART. 99.

La legge disciplina l'istituzione, le funzioni e l'organizzazione delle autorità amministrative indipendenti. Gli organi deliberativi apicali non possono essere nominati o designati dal governo e dai dirigenti della pubblica amministrazione.

Il difensore civico nazionale e i difensori civici regionali sono disciplinati con legge dello Stato e, rispettivamente, della Regione. Non possono candidarsi al Parlamento della Repubblica o ai parlamenti regionali, né essere componenti dei rispettivi governi prima di tre anni dalla cessazione delle funzioni.

## ART. 100.

La Corte dei conti controlla le amministrazioni pubbliche per assicurare la regolarità dei conti. Redige una relazione annuale sulla gestione finanziaria dello Stato e delle regioni. Riceve i dati omogenei richiesti al servizio di controllo interno di gestione di ciascuna amministrazione pubblica, effettua la comparazione e le valutazioni e ne riferisce, dopo eventuale contraddittorio, con le amministrazioni stesse. Gestisce il sistema informatico della contabilità nazionale in collegamento con la Ragioneria generale dello Stato e con le ragionerie delle regioni.

Sono determinate con legge l'autonomia organizzativa della Corte dei conti e le circoscrizioni delle sezioni decentrate.

L'indipendenza della Corte dei conti dal Governo, dai governi regionali, dai dirigenti delle pubbliche amministrazioni è assicurata dalla legge. Sono escluse la designazione e la nomina da parte di tali organi. I consiglieri della Corte non svolgono pubblica funzione o attività se non presso l'istituto.

## ART. 114.

La Repubblica è costituita dai comuni, dalle province, dalle regioni e dallo Stato.

Al cittadino italiano ed europeo sono riconosciuti i diritti di cittadinanza del comune, della provincia e della regione cui appartiene.

L'autogoverno comunale, provinciale e regionale è esercitato nelle forme della democrazia rappresentativa e diretta.

Le comunità territoriali sono ordinate in comuni, province e regioni.

La provincia è costituita, conservata e soppressa per deliberazione vincolante dei comuni interessati, a finanza locale complessiva invariata, previa indicazione della legge regionale sulla dimensione demografica e territoriale minima dei comuni correlata alla soppressione della provincia.

La denominazione e l'ordinamento della provincia identificata come area metropolitana sono determinati dalla legge regionale di attuazione della legge generale della Repubblica.

## ART. 115.

Le regioni sono enti autonomi con propri poteri e funzioni fissati dalla Costituzione e dalla legge costituzionale.

Ciascuna regione determina, col proprio statuto, le materie di esercizio della propria potestà legislativa nell'ambito delle materie non riservate allo Stato dalla Costituzione.

All'atto di modifica dello statuto, di cui al comma precedente, è attribuita l'efficacia formale della legge costituzionale ove il Parlamento non lo impugni davanti alla Corte costituzionale entro trenta giorni dal ricevimento.

La spesa statale per l'esercizio delle funzioni e dei servizi, che la regione non abbia deliberato di assumere, è commisurata a quella delle più efficienti delle altre regioni.

A ciascuna regione, che lo deliberi nelle forme del comma secondo, è riconosciuta inoltre la potestà legislativa in ogni materia che sia stata attribuita in precedenza ad altra regione.

## ART. 116.

Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali.

Forme e condizioni particolari di autonomia sono attribuite, con la medesima efficacia formale della legge costituzionale, ad ogni altra regione che lo deliberi secondo la procedura dell'articolo 115.

Le particolari condizioni etniche, culturali e linguistiche delle popolazioni sono tutelate dall'ordinamento di ciascuna regione.

Nelle regioni, che si costituiscano secondo l'articolo 131, sono conservate, su conformi deliberazioni delle popolazioni interessate, l'identità territoriale e tutti i precedenti poteri legislativi e amministrativi degli enti esponenziali, comunque decidano di denominarsi, delle distinte comunità della Valle d'Aosta, dell'Alto Adige o Sud-Tirolo, del Trentino, del Friuli, della Venezia-Giulia.

## ART. 117.

La regione esercita la potestà legislativa esclusiva, senza ulteriore legislazione statale che non sia prevista espressamente dalla Costituzione o da legge costituzionale, nelle materie o sub-materie non riservate allo Stato dalla seguente elencazione: ordinamento e giustizia civile, penale, amministrativa, tributaria e contabile; rapporti internazionali; sicurezza esterna ed interna; difesa e forze armate; organizzazione sovragiurisdizionale della ricerca scientifica, tecnologica e culturale; principi dell'istruzione scolastica e relativi ordini, gradi e titoli di studio; istruzione universitaria; proprietà artistica, letteraria e intellettuale; concessioni alle emittenti; standard minimi di tutela del paesaggio e del patrimonio culturale; livelli minimi inderogabili a tutela della salute e requisiti minimi dei vincoli a tutela dell'am-

biente e dell'eco-sistema e di parchi naturali; moneta, credito non agevolato; energia; trasporti e comunicazioni nazionali; ordini professionali; lavoro e previdenza obbligatoria.

Sulle nuove materie, che a giudizio delle regioni o del Parlamento nazionale dovessero affermarsi o definirsi come tali successivamente, si provvede con legge costituzionale alla attribuzione allo Stato o alla regione.

Nell'ambito delle materie non riservate allo Stato lo statuto regionale può prevedere l'ambito della potestà legislativa delle province.

La regione stipula accordi con enti territoriali di altri Stati nell'ambito di trattati-quadro. Partecipa alla assunzione di obblighi internazionali dello Stato nelle materie di sua competenza e concorre alla attuazione.

La regione partecipa alla formazione degli organi comunitari rappresentativi del popolo europeo. Trattiene rapporti diretti con gli organi comunitari europei. Partecipa alla formazione degli atti comunitari nelle materie di sua competenza e dà attuazione alle direttive comunitarie europee.

## ART. 118.

Salvo che nelle materie di potestà legislativa statale, le funzioni amministrative spettano a comuni, province e regioni, cui sono attribuite procedendo secondo tale ordine, secondo i principi di autonomia e sussidiarietà.

Alla regione sono attribuite esclusivamente le funzioni amministrative che non possono essere svolte con pari efficacia ed efficienza dai comuni e, nell'ordine, dalle province a motivo della dimensione territoriale e demografica e delle connesse risorse finanziarie, organizzative, tecniche e tecnologiche.

Nelle materie di potestà legislativa dello Stato le funzioni amministrative decentrate sono esercitate dalle regioni, dalle province e dai comuni, ad eccezione

di quelle relative a giustizia, difesa, sicurezza pubblica, finanza e servizi pubblici necessariamente statali.

Nelle materie escluse dalla potestà legislativa statale gli enti pubblici locali funzionali sono costituiti, modificati e soppressi per deliberazione di comuni, province e regioni.

L'amministrazione statale centrale è limitata alle materie che sono di competenza dello Stato.

## ART. 119.

Le regioni, le province e i comuni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa nei limiti del coordinamento della finanza pubblica.

Lo Stato, mediante apposito fondo, trasferisce finanza alla regione e la regione a province e comuni esclusivamente a scopo di perequazione e sviluppo delle aree meno favorite. La perequazione è commisurata al potenziale fiscale, indipendentemente dalla efficacia dell'azione dell'amministrazione finanziaria.

I vincoli di destinazione delle risorse finanziarie trasferite dallo Stato alla regione, alle province e ai comuni, riguardano esclusivamente le materie riservate allo Stato.

I tributi sono applicati da comuni, province e regioni. Sono applicati dallo Stato i tributi per il finanziamento delle sue funzioni, per la restituzione alle regioni di appartenenza, per la perequazione e per la solidarietà.

I beni demaniali appartengono a comuni nel cui territorio sono ubicati, tranne quelli espressamente riservati alla provincia, alla regione e allo Stato per l'esercizio delle rispettive funzioni.

Comuni, province e regioni si indebitano esclusivamente su mercato e in base a garanzia costituita da beni e tributi locali propri.

## ART. 120.

Immutato.

## ART. 121.

Sono organi della regione il Parlamento regionale, il governo regionale e il presidente della regione.

Il parlamento regionale esercita la potestà legislativa attribuita alla regione e le altre funzioni ad esso conferite dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge al parlamento nazionale.

Il presidente e il governo regionali sono organi esecutivi della regione. Il presidente rappresenta la Regione, presiede il governo regionale, promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali.

## ART. 122.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a più di un parlamento regionale, ovvero ad un parlamento regionale e al parlamento nazionale in qualità di membro elettivo.

I parlamenti regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

## ART. 123.

Lo statuto regionale disciplina l'organizzazione interna della regione, l'esercizio del diritto di iniziativa popolare, il *referendum* propositivo e abrogativo sulle leggi e sui regolamenti regionali, nonché la forma di governo.

Nello statuto viene scelta la forma di governo fra quella presidenziale, con elezione diretta a suffragio universale del presidente ed eventuale ballottaggio, e quella parlamentare, con elezione del presidente della regione da parte del parlamento regionale.

Se la scelta della forma di governo non è adottata dal parlamento regionale con la maggioranza dei due terzi, l'opzione di cui al comma precedente è sottoposta a *referendum* popolare alternativo.

## ART. 124.

La conferenza delle regioni, costituita con legge generale della Repubblica, è composta dai presidenti delle regioni che deliberano con voto riferito alla rispettiva consistenza demografica.

La conferenza delle regioni, con la partecipazione del Governo, determina nelle materie di competenza regionale, in relazione alle materie di competenza statale, gli obiettivi e le direttive della programmazione economica nazionale.

La violazione delle direttive della conferenza da parte delle leggi e dei provvedimenti amministrativi statali o regionali comporta la impugnazione per illegittimità davanti alla corte costituzionale ad iniziativa della conferenza stessa o delle singole regioni o del Governo.

Le regioni possono stipulare fra loro accordi a tempo determinato e, salvo sempre il diritto di recesso, a tempo indeterminato per coordinare l'esercizio delle proprie competenze e l'impiego delle proprie risorse ai fini di comune interesse. A tali accordi possono partecipare le province, i comuni e le altre amministrazioni pubbliche.

## ART. 125.

*Soppresso.*

## ART. 126.

*Soppresso.*

## ART. 127.

*Soppresso.*

## ART. 128.

Le province e i comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica che ne determinano le funzioni.

La determinazione delle funzioni, di cui la legge generale della Repubblica può delegare, per singole materie, la individuazione specifica alla legge regionale, si attua con il riconoscimento preliminare delle funzioni proprie dei comuni e, successivamente, delle province, secondo i principi di autonomia e sussidiarietà.

## ART. 129.

La definizione territoriale dei comuni, delle province e delle regioni si adegua costantemente, in funzione delle esigenze dei cittadini, all'insediamento delle comunità. In applicazione dei criteri paritari fissati dalle leggi generali della Repubblica e dalle leggi regionali di attuazione sono definiti nell'ordine e successivamente modificabili il territorio dei comuni con decisione delle popolazioni interessate, il territorio delle province con decisione dei comuni e il territorio della regione con decisione delle province.

L'amministrazione decentrata della regione è esercitata di norma dalle province e dai comuni.

## ART. 130.

*Soppresso.*

## ART. 131.

Le regioni sono definite nel territorio e costituite attraverso l'aggregazione di province o, in mancanza, di comuni in modo che, oltre alla regione Sardegna, si determinino regioni con almeno tre milioni e cinquecentomila abitanti.

Le denominazioni delle regioni sono formate, ove occorra, attraverso tutte le denominazioni delle precedenti regioni costituzionali.

Può essere costituito distintamente il distretto di Roma capitale.

Fino a quando non sia attuato il procedimento di cui al comma 1 le regioni sono le seguenti: Abruzzo, Basilicata, Ca-

labria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto.

#### ART. 132.

Fino a quando non sia stato attuato interamente il procedimento di cui all'articolo 131, comma 1, si può con legge costituzionale sentiti i parlamenti regionali disporre la fusione di regioni esistenti e la creazione di nuove regioni con un minimo di un milione di abitanti quando ne facciano richiesta tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate e la proposta sia approvata con *referendum* della maggioranza delle popolazioni stesse.

Quando sia stato attuato interamente il procedimento di cui all'articolo 131, comma primo, si possono modificare numero, circoscrizioni e denominazioni delle regioni, sempre che la proposta sia approvata con *referendum* della maggioranza delle popolazioni interessate e le nuove regioni che si costituiscono abbiano almeno 3 milioni e 500 mila abitanti.

#### Nota sul 97

Come già osservato in comitato, più che di indirizzi (A.S. 2030, E. Rotelli) o, peggio, indirizzo politico (relatore) è corretto parlare di attuazione delle politiche pubbliche. Il concetto di separazione della pubblica amministrazione dagli organi istituzionali (già in 2030, ma omesso dal relatore) è invece opportuno. La esplicita menzione del controllo interno di gestione (già in 2030, integralmente recepita dal relatore pure in Comitato) serve anche ad evitare che il cosiddetto controllo interno (il quale poi è direzione della gestione) venga assorbito dai cosiddetti controlli esterni, come vorrebbe la Corte dei conti. La previa analisi dell'impatto delle leggi sulla pubblica amministrazione (già in 2030) è stato recepito dal relatore, ma con

una ridefinizione in termini di fattibilità, la quale è errata e fuorviante.

#### Nota sul 98

La produttività come elemento costitutivo della retribuzione (già in 2030, recepito integralmente dal relatore) è norma forse più da parte I, ma preclusa come tale alla bicamerale. Il concorso regionale per ruoli regionali, anche dello Stato, è già nell'ordinamento. Non si ritiene eliminabile il principio del concorso. Si ammettono però posti dirigenziali determinati assegnabili dai governi senza concorso.

#### Nota sul 99

La previsione costituzionale delle autorità indipendenti era già nel 2030. È stata recepita dal relatore, ma con elencazione disordinata dei termini perché le funzioni vengono sempre prima dell'organizzazione. Anche i difensori civici erano nel 2030, ma collocati distintamente. Invece il relatore li ha addossati, sbagliando, alla imparzialità, la quale è richiesta all'amministrazione attiva a prescindere dai difensori civici.

#### Nota sul 100

Il ruolo, così definito, della Corte dei conti (già in 2030) è necessario in rapporto al 97, comma 4°. Serve per dire che la Corte non effettua il controllo di gestione dall'esterno, ma valuta i dati, richiesti, del controllo interno di gestione provenienti dalle amministrazioni. È opportuno, anzi necessario, ribadire che i consiglieri della corte non svolgono altre attività.

#### Nota sul 114

La formulazione era già nel 2030, ma soprattutto era già nel disegno di legge costituzionali redatto per la regione Lom-

bardia dal proponente col collega professor Onida e altri. È stato poi anche ripreso alla lettera, fra gli altri, dal doc. sul federalismo solidale della diocesi ambrosiana, presidenza del Card. Martini. Fino ad allora ebbe l'opposizione e il capovolgimento da parte della cultura centralista romana (CNR, prog. fin. S. Cassese, «La Rep. è costituita dallo Stato, nonché..... »).

Anche durante i lavori della bicamerale, in data 19/3/97, è stata presentata dall'ANCI (*sic.*) una ipotesi di revisione costituzionale, fatta redigere da ex-consigliere di Stato di nomina governativa, in cui la sequenza è, nell'ordine, Stato, regioni, province e comuni.

Vi è stata qualche sorpresa, in Comitato e in Commissione, per la mancanza di identificazione dello Stato con la Repubblica. La distinzione è già nell'intero testo costituzionale (a cominciare dall'articolo 5) e in tutto l'insegnamento del diritto costituzionale (vedi p.e. le Istituzioni di C. Mortati). Di più: lo Stato è democratico in quanto i cittadini, i comuni, le province, le regioni e lo Stato stesso sono posti su un piano di parità e costituiscono la Repubblica. La distinzione è stata recepita dal relatore, da parte del proponente, alla vigilia della sua relazione nella bicamerale. La formulazione era stata già accolta in comitato con variazioni del verbo, come « si forma », « si compone » (quest'ultima anche nella relazione), ma « si compone » va bene per un organo collegiale, mentre « è costituita » si addice perfettamente alla natura dell'atto costituente. La discrasia fra articolo 5 e articolo 114 è sempre stata rilevata in dottrina. La formulazione proposta era stata accolta anche nel cosiddetto Comitato Speroni del governo Berlusconi (1994) su proposta del proponente.

È bene affermare, con la normativa europea, che la cittadinanza locale può non coincidere con la nazionale e, inoltre, è opportuno sottolineare che per diritti e doveri non è irrilevante la cittadinanza di un comune, anziché un altro. Pure op-

portuno è porre, quanto meno, sullo stesso piano democrazia diretta e democrazia rappresentativa.

Sulla questione delle province, fra favorevoli e contrari, anche in Comitato, la soluzione più corretta appare quella che fa decidere ai comuni a finanza locale invariata, previa indicazione regionale della soglia demografica minima inderogabile dei comuni che intendono prescindere dalla Provincia.

Nota sul 115

Intanto non si può omettere la definizione delle regioni come enti autonomi (così come dei comuni e delle province al 128), come fa invece inopinatamente il relatore: in tal modo, infatti, si fa venir meno il collegamento col principio del 5, cioè si esclude che l'autonomia delle comunità (articolo 5) si manifesti e proietti, anzitutto, nell'autonomia degli enti. Tanto più poi se si considera che il relatore inopinatamente introduce, contemporaneamente, il concetto di autonomia per le cosiddette autonomie funzionali, recependo l'istanza di un partito in bicamerale (come nel 1946/47 riemerge il corporativismo « cattolico », pochi anni dopo la costituzione e la soppressione della Camera dei fasci e delle corporazioni). Le autonomie funzionali, correttamente citate nella relazione generale dal presidente D'Alema (università, ecc.) sono già compiutamente tutelate nella parte I della Costituzione, sia pure non nei principi fondamentali, e non richiedono pertanto ulteriore tutela nella parte II.

Non si tratta di introdurre due velocità nel cosiddetto federalismo. Semplicemente non si può imporre a una regione di esercitare e, per di più, subito, funzioni per le quali non si ritiene ancora attrezzata. Pertanto la soluzione, già prospettata nel 2030 e nel 1992/93 per la regione Lombardia è che, elencate tassativamente le materie e sub-materie statali, ciascuna regione dica se intende esercitare tutte le altre, che, volendo, può appunto esercitare

(si conta, in effetti, sul fatto emulativo). Occorre che l'atto appropriativo delle funzioni sia ad efficacia costituzionale per evitare una diversità con le regioni speciali precedenti. Non solo in tal senso tutte le regioni diventano speciali con siffatta geometria variabile. Ma anche nel senso che viene stabilito che non c'è competenza di una regione che non possa attribuire a se stessa anche un'altra regione.

#### Nota sul 116

Si lascia formalmente intatto il comma primo seconda la specifica richiesta delle regioni speciali, delle quali invece non si ritiene di accogliere la ulteriore richiesta di avere sempre e comunque qualcosa di più delle altre (il che oggi non è in Costituzione perché « forme e condizioni particolari di economia » non significa più autonomia). Però le regioni speciali attuali non possono certo impedire che forme e condizioni particolari di autonomia spettino anche a ciascun'altra regione che le chieda. Con ciò, formalmente, il comma primo è lasciato intatto, ma tutte le regioni possono diventare speciali. È previsto inoltre che le attuali speciali possano restare esattamente così come sono anche se inserite in regioni più vaste (vedi articolo 131) ed ancora che fra Alto Adige e Trentino e fra Friuli e Venezia Giulia si possa addivenire ad una separazione degli enti esponenziali, i quali (le due province autonome) conservino i poteri che hanno nel quadro delle nuove più ampie regioni.

#### Nota sull 117

Come si vede, l'elenco delle materie e sub-materie da conservare allo Stato, per l'esercizio della potestà legislativa, non è poi così infinito come si è detto. Ma sono palesi i vantaggi della scelta tecnica compiuta: non vi saranno leggi organiche statali nelle materie di competenza regionale e ciascuna regione potrà decidere se assumere in proprio tutto subito. Quindi,

con procedimento unilaterale (regionale), semplicissimo, si ottiene un esito chiaro: tutto il contrario della complessa e interminabile contrattazione fra lo Stato e ogni singola regione, materia per materia, proposto dal relatore, sulla base, invero, della inopinata richiesta, fatta in comitato, di avere una elencazione brevissima delle materie (argomento artificiosamente inventato con lo scopo recondito di spuntare il cosiddetto Senato delle regioni, cioè il Senato degli assessori regionali, il quale renderebbe superflua l'elencazione delle materie perché sarebbe tale Senato a distribuirle a favore delle regioni). Va da sé che qualsiasi clausola di chiusura, che legittimasse l'intervento legislativo statale nelle materie di competenza regionale con l'invocazione dell'interesse nazionale ovvero, più nobilmente, della parità di condizioni di vita in tutto il territorio nazionale, annullerebbe di fatto e di diritto (anche presso la corte costituzionale, come già avvenuto) tutta la elencazione delle materie di competenza regionale.

L'argomento ulteriore, secondo cui occorre prevedere future materie nuove, è affrontabile prevedendo esplicitamente per esse la legge costituzionale, anche se è da aggiungere che, finora, non c'è stata materia nuova che non fosse già contenuta *in nuce* nelle materie vecchie.

Infine l'osservazione, sostanzialmente esatta, secondo cui nelle materie del cosiddetto Stato sociale non può essere (e non è altrove nel mondo) troppo netta la separazione delle competenze, è superabile considerando che, attraverso la individuazione di certe submaterie (p.e. sanità), si mantiene elastica la linea di divisione (i limiti inderogabili non sono certo definibili senza una dose di discrezionalità).

#### Nota sul 118

Si applica il principio di sussidiarietà anche soprattutto nelle funzioni amministrative partendo ovviamente dai comuni, che si presuppongono, però, previamente

riordinati sul territorio con operazione di accorpamento analoga a quella compiuta in tutta l'Europa nord-occidentale. Si conferma la norma, già nel 2030 e, ancor prima, già nel progetto redatto per la regione Lombardia per cui non sussiste (a parte le eccezioni) l'amministrazione statale decentrata, devoluta a regioni e province. Si conferma altresì che l'amministrazione statale centrale (ministeri) non ha ragione di esistere se non per le materie di competenza statale.

Nota sul 119

Si ribadiscono concetti già espressi nel 2030: che l'autonomia finanziaria deve essere sia di entrata sia di spesa e riguardare paritariamente regioni, province e comuni; che la finanza può essere da trasferimento solo per perequazione e sviluppo e questa deve essere commisurata al potenziale fiscale. Per il resto ci si attiene a quelle che il relatore ha ritenuto le conclusioni del Comitato.

Nota sul 121-122-123

Come nel 2030 e nel precedente progetto 92/93 per la regione Lombardia, si conferma che la scelta della forma di governo non può essere lasciata indiscriminatamente alla discrezione del parlamento regionale in carica al momento. Pertanto deve essere scelta fra regime parlamentare e regime presidenziale e, se non è approvata dai due terzi, deve essere sottoposta a *referendum* popolare alternativo.

Nota sul 124

Si sopprime la figura del commissario del governo e si utilizza il 124 per formalizzare la Conferenza delle regioni e costituirla in organo di determinazione della programmazione economica nazio-

nale nelle materie di competenza regionale.

Nota sul 125-126-127-130

Il 125 e il 130 possono essere soppressi in quanto riguardano il controllo preventivo di legittimità degli atti amministrativi (regione ed enti locali), praticamente già ridotti ai minimi termini per effetto della legislazione ordinaria del 1997 (tale riduzione, non originariamente prevista nei disegni di legge cosiddetti Bassanini) è stata introdotta in Senato a seguito dell'accettazione della proposta dello scrivente di recepire il contenuto dei *referendum* abrogativi regionali). La materia del 126 (scioglimento) può essere assorbita nello statuto regionale. Infine (articolo 127) il controllo sulla legge regionale può essere definito semplicemente in sede di attribuzioni della corte costituzionale.

Nota sul 128

Si ribadisce la validità e necessità dell'attuale 128, baluardo costituzionale contro il centralismo regionale. Si esclude pertanto il potere ordinamentale della regione su comuni e province, del quale infatti non fu avvertita alcuna esigenza al momento di redigere gli statuti comunali. Senza l'attuale 128 verrebbe meno la parità fra regioni, province e comuni e il cosiddetto federalismo si tradurrebbe in centralismo regionale, sovrapposto al centralismo statale.

Nota sul 129

Si utilizza il 129 per delineare l'indispensabile operazione di definizione territoriale di comuni, province e regioni attraverso l'applicazione di un federalismo di metodo che parte dai comuni.

## Nota sul 131

Si fissa indicativamente in tre milioni e cinquecentomila abitanti il limite demografico (invero un po' basso) per ricostituire le regioni italiane in modo che siano competitive (ed anche perché non vi è mai stato pronunciamento al riguardo delle popolazioni). Sulla esigenza la letteratura è vastissima. Il tema è stato posto costantemente dal proponente fin dal 1967. Concorda la migliore geografia italiana (Lucio Gambi). Lo sostenne finché visse il maggior costituzionalista italiano (Costantino Mortati). Ha posto il problema, ma in termini economicistici e centralistici, la Fondazione Agnelli, oggi ridotta a più miti consigli.

## Nota sul 132

Si conferma l'attuale 132 (fino all'accorpamento delle regioni) perché nella relazione, inopinatamente, è stato elevato a due milioni il limite per costituire nuove regioni. Sicché, da un lato non si vogliono toccare le regioni esistenti, ancorché minimali, e, dall'altro, non si vuole consentire che altre regioni si costituiscano come le precedenti (perché la Valle d'Aosta sì e la Valtellina no? Perché il Molise sì e la Romagna no? Perché Trento e Bolzano sì e Milano no?).

Rotelli.

**TESTO PER LA FORMA DI GOVERNO SEMIPRESIDENZIALE  
PRESENTATO DAL SENATORE ROTELLI**

RELAZIONE

Né il testo A né il testo B presentati dal relatore il 28/5/1997 risolvono i due problemi che sono alla base dell'esigenza di mutamento della forma di governo: garantire la stabilità del Governo, ed anzi la sicurezza del Governo sulla propria stabilità, in modo da rendere efficaci le politiche pubbliche statali; non sacrificare, però l'autonomia, cioè il potere decisionale, del Parlamento e quindi non annullare la dialettica Parlamento-Governo (annullamento che può dar vita a un regime autoritario di fatto se il sistema politico non è bipartitico, come in Italia in effetti non è). Si propone, pertanto una correzione della forma di governo semi-presidenziale, come proposta dal relatore, nel senso di escludere sia la sfiducia parlamentare al Governo (ma non la censura parlamentare di singoli ministeri e dello stesso Primo ministro) sia qualsiasi scioglimento anticipato del Parlamento stesso. E quanto alla ipotetica contrapposizione fra Governo di nomina presidenziale e maggioranza parlamentare, il problema è risolto sicuramente facendo svolgere le elezioni parlamentari in coincidenza del ballottaggio (eventuale) delle elezioni presidenziali.

Del resto neppure in via teorica le due ipotesi prospettate dal relatore sono sostenibili. Regime parlamentare, infatti, è soltanto quel regime nel quale il Governo può essere fatto cadere dal Parlamento, a prescindere dalla forma dell'investitura. Se è vero che l'elettore inglese, votando per il candidato laburista, non aveva dubbi di votare anche per Blair come Primo ministro, è altrettanto vero che se il giorno dopo l'elezione, per qualsiasi motivo, i parlamentari inglesi avessero sostituito Blair come capo del loro partito,

il suo successore sarebbe stato Primo ministro per quattro anni senza turbamento alcuno degli elettori inglesi.

*Emendamenti all'ipotesi del relatore di semi-presidenzialismo (emendamenti in neretto o soppressivi).*

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è eletto per **quattro anni** a suffragio universale e diretto, e può essere rieletto una sola volta.

Può essere eletto ogni cittadino che abbia compiuto quaranta anni d'età e goda dei diritti civili e politici. L'ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica, ufficio e attività pubblica o privata.

Le candidature sono presentate da parlamentari, da consiglieri regionali e da sindaci, che vi provvedono nel numero e secondo le modalità stabilite dalla legge.

È eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti. qualora nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza predetta, si procede nella seconda domenica successiva al ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti.

La legge regola i finanziamenti e le spese per la campagna elettorale, nonché la partecipazione alle trasmissioni televisive, al fine di assicurare la parità di condizioni tra i candidati.

ART. 2.

Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato **e del Governo** e rappresenta l'unità nazionale. È il garante dell'indi-

pendenza e dell'integrità della nazione. Assicura il rispetto dei trattati e dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia a organizzazioni internazionali e sovranazionali. Vigila sul rispetto della Costituzione.

## ART. 3.

Il Presidente della Repubblica:

presiede il Consiglio dei ministri, o delega a presiederlo, eventualmente per determinate materie, il Primo ministro;

nomina il Primo ministro (*soppresso il seguito*);

**nomina e revoca i ministri;**

autorizza la presentazione al Parlamento dei disegni di legge di iniziativa del Governo;

promulga le leggi e i regolamenti del Governo; può, con messaggio motivato, chiederne il riesame, rispettivamente, al Parlamento e al Governo; **promulga la legge rinviata con messaggio che sia stata approvata dalla maggioranza assoluta del Parlamento;**

indica le elezioni del Parlamento **per la domenica di ballottaggio delle elezioni presidenziali** e ne fissa la prima riunione;

indica il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione;

invia messaggi al Parlamento che possono dar luogo a dibattito;

presiede il Consiglio Supremo di Difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dal Parlamento; può concedere la grazia e commutare le pene;

nomina, nei casi stabiliti dalla legge, i funzionari dello Stato;

accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa quando occorre l'autorizzazione del Parlamento.

## ART. 4.

*Soppresso.*

## ART. 5.

**Il Presidente della Repubblica è responsabile dei propri atti. Il Presidente della Repubblica firma gli atti conseguenti a deliberazioni collegiali del Governo. Sono atti monocratici del Presidente della Repubblica solo gli atti non definiti nella Costituzione atti del Governo.**

## ART. 6.

**Il Governo è composto dal Presidente della Repubblica, dal Primo ministro e dai ministri.**

Il Primo ministro e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

**L'ufficio di ministro è incompatibile con l'appartenenza a una delle due Camere o a una carica elettiva regionale nelle due legislature precedenti ed è inibito ai candidati ed agli eletti a tali organi negli ultimi cinque anni. Le candidature all'elezione al Parlamento sono ammesse dopo la decorrenza di tre anni dalla cessazione dell'ufficio di ministro.**

**Il Primo ministro e ciascun ministro possono essere revocati dal Presidente della Repubblica. La sostituzione del Primo ministro o di più di un ministro è esaminata dalla apposita commissione parlamentare che delibera a maggioranza assoluta. La nomina dei nuovi ministri, in sostituzione dei revocati, non è sottoposta alla apposita commissione parlamentare, ove consegua a mozione di censura individuale approvata a maggioranza assoluta su proposta di almeno un terzo dei suoi componenti ovvero a dimissioni.**

## ART. 7.

Il Governo determina e dirige la politica nazionale. Dispone dell'amministrazione e delle forze armate.

**Il Presidente della Repubblica o, per delega, il Primo ministro** dirige l'azione del Governo e ne è responsabile, mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri. Quando ne ha delega, sostituisce il Presidente della Repubblica nella presidenza del Consiglio dei ministri, presenta al Parlamento i disegni di legge deliberati dal Consiglio dei ministri.

I ministri rispondono individualmente degli atti dei loro dicasteri.

Il Primo ministro esercita il comando delle Forze Armate, è responsabile della politica della sicurezza e può supplire il Presidente della Repubblica nella presidenza del Consiglio Supremo di difesa, secondo le modalità previste dalla legge.

## ART. 8.

*(Soppresso).*

## ART. 9.

**Il Governo** può chiedere che un disegno di legge del Governo sia votato entro una data determinata, secondo le modalità stabilite dal regolamento parlamentare.

## ART. 10.

Il Governo esercita la potestà regolamentare nelle materie di competenza sta-

tale non riservate dalla Costituzione alla legge. L'esercizio della funzione regolamentare è disciplinato dalla legge, che determina il procedimento, la pubblicità, l'efficacia e la tutela giurisdizionale dei diversi tipi di regolamento.

Nelle materie non coperte da riserva assoluta di legge, il Parlamento può determinare con legge le linee fondamentali della disciplina del settore, stabilendo principi e criteri direttivi nel rispetto dei quali il Governo esercita la potestà regolamentare.

## ART. 11.

Il Capo dell'opposizione è eletto da tutti i parlamentari che abbiano dichiarato di appartenere all'opposizione. Egli è sentito dal Presidente della Repubblica e dal Primo ministro nei casi di guerra e di grave pericolo per la sicurezza nazionale, e negli altri casi previsti dalla legge. Il regolamento parlamentare ne regola le modalità di elezione ed i poteri, in particolare con riferimento alla formazione dell'ordine del giorno del Parlamento.

## ART. 12.

Il Parlamento, su richiesta della maggioranza dei suoi componenti, quando ritenga che atti o comportamenti del Presidente della Repubblica siano incompatibili con i suoi doveri costituzionali, può deliberare la decadenza con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

Rotelli.

**TESTO PER LA RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI FRA LE DUE  
CAMERE E LA PARTECIPAZIONE DELLE REGIONI ALLA FOR-  
MAZIONE DELLE LEGGI STATALI (ARTICOLI 58, 70-BIS, 82, 125)  
PRESENTATO DAL SENATORE ROTELLI**

ART. 58.

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

Per l'esercizio della funzione legislativa del Senato, di cui all'articolo 70-bis, comma secondo, partecipa a pieno titolo all'attività del Senato come rappresentante di ciascuna regione il rispettivo presidente o altro componente del governo regionale nominato e revocabile dal presidente, che esprime unitariamente in forma palese i voti della propria regione in numero pari ai senatori elettivi della stessa.

Lo statuto della regione disciplina le modalità e i tempi della designazione del rappresentante della regione, che dura in carica fino a quando sia ricoperta la carica di presidente della regione o di componente del governo regionale.

ART. 70-bis.

Le leggi sono deliberate dalla Camera dei deputati e trasmesse immediatamente al Senato che, entro sette giorni dal ricevimento, può deliberare di procedere, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti elettivi, al riesame con eventuali modificazioni conseguenti. In tale caso la legge è sottoposta a nuova deliberazione della Camera dei deputati.

Oltre al caso previsto nel comma precedente, la legge approvata dalla Camera dei deputati è sottoposta al riesame ed alla deliberazione del Senato quando lo

abbia chiesto, entro dieci giorni dalla approvazione della Camera, la Conferenza delle regioni, di cui all'articolo 125, motivando con l'incidenza della legge statale stessa sull'ambito della potestà legislativa, amministrativa e finanziaria delle regioni. In tal caso la legge è riesaminata, modificata e deliberata in via definitiva dal Senato nella composizione fissata dall'articolo 58, comma terzo, senza ulteriore deliberazione della Camera dei deputati.

Sulla deliberazione della Conferenza delle regioni, di cui al comma precedente, si pronuncia entro trenta giorni la Corte costituzionale, quando venga richiesto, entro sette giorni dal ricevimento della deliberazione stessa, da almeno un terzo dei deputati o dal Governo.

Sono deliberate dalla Camera dei deputati e, successivamente, dal Senato della Repubblica, le leggi di approvazione del bilancio dello Stato, di coordinamento della finanza pubblica, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, nonché le leggi costituzionali e le leggi generali della Repubblica previste dalla Costituzione. Nelle deliberazioni delle leggi sul coordinamento della finanza pubblica intervengono i rappresentanti delle Regioni secondo l'articolo 58, comma terzo.

ART. 82.

Compete al Senato disporre inchieste su materie di pubblico interesse. L'inchiesta viene comunque disposta quando lo richieda un quinto dei componenti del Senato. Per lo svolgimento di una inchiesta il Senato nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo

da rispettare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e gli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Compete al Senato, secondo il proprio regolamento, ogni altra attività parlamentare di sindacato ispettivo e, in particolare, la presentazione al Governo di interrogazioni e di interpellanze.

Compete al Senato ogni elezione o nomina parlamentare che la Costituzione non attribuisca espressamente anche alla Camera dei deputati e, in generale, ogni funzione parlamentare, diversa dalla legislativa, non attribuita espressamente anche alla Camera.

Non compete al Senato altra partecipazione alla formazione delle leggi tranne quella espressamente prevista dalla Costituzione.

ART. 125.

La Conferenza delle regioni per l'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 70-bis, comma secondo, è composta dai presidenti delle regioni, che deliberano con voto riferito alla rispettiva consistenza demografica, secondo le modalità stabilite dalla legge generale della Repubblica.

ROTELLI

---

XIII LEGISLATURA

---

**Allegato Commissione bicamerale**

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
PER LE RIFORME COSTITUZIONALI**

**TESTI BASE ADOTTATI NEL CORSO  
DELLE SEDUTE N. 32 DI MARTEDÌ 3 GIUGNO  
E N. 33 DI MERCOLEDÌ 4 GIUGNO 1997**

**INDICE**

---

	PAG.
I. Testo base sulla forma di Stato .....	3
II. Testo base sul Parlamento e le fonti normative .....	10
III. Testo base sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea .....	26
IV. Testo base sulla forma di governo .....	30
V. Testo base sul sistema delle garanzie .....	35



## I. TESTO BASE SULLA FORMA DI STATO

*Il Titolo V della Parte seconda della Costituzione (articoli 114-133: le Regioni, le Province, i Comuni) è integralmente sostituito dai seguenti articoli:*

### ORDINAMENTO FEDERALE DELLA REPUBBLICA

#### ART. 1.

La Repubblica è costituita da Comuni, Province, Regioni e Stato.

Sono garantite le autonomie funzionali.

Le funzioni amministrative e regolamentari sono ripartite tra Comuni, Province, Regioni e Stato sulla base del principio di sussidiarietà.

I Comuni hanno competenza amministrativa e regolamentare generale, salve le funzioni espressamente attribuite alla Provincia, alla Regione o allo Stato dalla Costituzione, dalle leggi costituzionali, dagli Statuti speciali regionali, senza duplicazione di funzioni e con l'individuazione delle rispettive responsabilità.

La funzione legislativa è ripartita tra le Regioni e lo Stato, dalla Costituzione e dagli Statuti speciali di ciascuna Regione, sulla base del principio di sussidiarietà.

Le relazioni tra Comuni, Province, Regioni e Stato sono ispirate al principio di leale cooperazione.

#### ART. 2.

A tutela delle funzioni amministrative e regolamentari proprie, i Comuni e le Province possono ricorrere contro le leggi della Regione e dello Stato direttamente alla Corte Costituzionale.

## ART. 3.

Con legge costituzionale e con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni interessate di ciascuna Regione espressa mediante referendum, si possono modificare i confini territoriali e la denominazione delle Regioni esistenti.

Con la medesima procedura si possono costituire nuove Regioni, con un minimo di due milioni di abitanti.

Con legge regionale e con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni interessate espressa mediante referendum, si possono istituire nuovi Comuni e nuove Province, mutare i confini territoriali e la denominazione dei Comuni e delle Province esistenti.

## ART. 4.

Salvo che i Trattati concernenti l'Unione Europea dispongano diversamente, spetta allo Stato la potestà legislativa in materia di: politica estera; difesa e sicurezza; ordine pubblico; moneta; organi costituzionali dello Stato e relative leggi elettorali; elezione del Parlamento Europeo; elezioni comunali e provinciali; bilancio ed ordinamenti contabili propri; ordinamento civile e ordinamento penale e relative giurisdizioni; giurisdizione superiore amministrativa, contabile e tributaria; ordinamento generale dell'istruzione, dell'università e della ricerca; ordinamento generale e garanzia dei livelli minimi comuni delle prestazioni relative ai diritti sociali; tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; tutela dei beni culturali e ambientali; grandi reti di trasporto, di comunicazioni, e di energia.

Spetta alla Regione la potestà legislativa relativa agli organi costituzionali della Regione e alle relative leggi elettorali; alla disciplina della funzione legislativa, dell'organizzazione e dell'attività amministrativa della Regione.

Con statuto deliberato da ciascun Consiglio regionale ed approvato dal Parlamento con forza di legge costituzionale, sono disciplinate le funzioni legislative dello Stato e della Regione in tutte le restanti materie, con previsione esplicita degli ambiti di competenza legislativa statale, restando tutti gli altri attribuite alla competenza legislativa della Regione.

Ai fini della ripartizione delle funzioni legislative tra Stato e Regioni, si procede alla revisione degli statuti del Friuli-Venezia Giulia, della Sardegna, della Sicilia, del Trentino-Alto Adige, della Valle d'Aosta, secondo le procedure previste dai rispettivi statuti speciali.

#### ART. 5.

I Consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

#### ART. 6.

I Comuni, le Province, le Regioni e lo Stato hanno completa autonomia finanziaria in base alle seguenti disposizioni:

I tributi locali sono applicati da Comuni, Province e Regioni, senza possibilità di doppia imposizione da parte dello Stato o di altri Comuni, Province e Regioni.

Gli altri tributi sono applicati dallo Stato e sono destinati al finanziamento delle sue funzioni proprie; alla restituzione a Comuni, Province e Regioni di provenienza, in base a criteri e parametri oggettivi; a perequazione e a solidarietà, con particolare riferimento alle aree meno sviluppate, alle Isole e al Mezzogiorno, al fine di potenziarne la capacità produttiva e la competitività internazionale.

I beni demaniali appartengono ai Comuni nel cui territorio sono ubicati, ad eccezione di quelli espressamente riservati allo Stato in quanto essenziali per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite.

Comuni, Province e Regioni possono indebitarsi solo sul mercato e solo in base a garanzia costituita dal loro demanio o da tributi locali propri.

#### ART. 7.

La Regione non può istituire dazi da importazione o esportazione o transito tra le Regioni.

Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni.

Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la professione, l'impiego o il lavoro.

*La Sezione II del Titolo III della Parte seconda della Costituzione (La pubblica Amministrazione, articoli 97-98) è integralmente sostituita dai seguenti articoli:*

### PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

#### ART. 8.

L'indirizzo politico di Comuni, Province, Regioni e Stato è normalmente attuato attraverso le rispettive Pubbliche Amministrazioni.

Con regolamento, rispettivamente, del Comune, della Provincia, della Regione o del Governo, sono disciplinate l'organizzazione e l'attività della rispettiva Pubblica Amministrazione, anche in riferimento alla previsione di controlli di legittimità sui rispettivi atti amministrativi.

#### ART. 9.

Per lo svolgimento di attività imparziali di garanzia o di vigilanza su determinate materie la legge può istituire apposite autorità indipendenti.

Ad esse la legge può altresì attribuire, nelle materie di loro competenza, poteri di regolazione imparziale, di risoluzione delle controversie e sanzionatori, determinando le forme di impugnazione, anche in unico grado, dei relativi atti presso gli organi giurisdizionali.

#### ART. 10.

L'organizzazione e l'attività della Pubblica Amministrazione comunale, provinciale, regionale e statale sono tenute al rispetto dei seguenti principi:

garanzia dell'efficacia, dell'efficienza, della trasparenza e dell'imparzialità dell'azione amministrativa;

previsione generalizzata del Difensore Civico, anche in materia fiscale, quale organo di garanzia nei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione;

previsione di un sistema di controllo interno di gestione, che rileva periodicamente i costi delle unità di prodotto e di servizio ed i risultati conseguiti sulla base di indicatori specifici aggiornati anche in relazione a quelli di amministrazioni similari;

previsione della responsabilità di ciascuna unità di personale per la produttività della sua prestazione, che costituisce elemento periodicamente verificato della retribuzione e della prosecuzione del rapporto di lavoro.

#### ART. 11.

Le leggi, i regolamenti e gli atti amministrativi generali che incidono, anche se in parte, sull'organizzazione e sul funzionamento della pubblica amministra-

zione, sono proposti ed adottati con esplicita indicazione della loro fattibilità amministrativa.

ART. 12.

Con legge dello Stato sono adottate misure per il coordinamento informativo, statistico ed informativo dell'amministrazione statale, con quelle regionali e locali.

ART. 13.

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo del pubblico interesse.

Se sono componenti del Parlamento o delle Assemblee legislative regionali possono conseguire promozioni soltanto per anzianità.

ART. 14.

Con legge dello Stato sono stabilite limitazioni al diritto di iscriversi a partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari e gli agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 15.

Sono confermate le Regioni esistenti ai sensi della Costituzione vigente: Abruzzi, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto.

---

**ART. 16.**

Lo Statuto speciale di ciascuna Regione, di cui all'articolo 3, indica la data di entrata in vigore del nuovo Ordinamento nella rispettiva Regione tra il 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge costituzionale e il 1° gennaio del quinto anno successivo alla medesima entrata in vigore.

## II. TESTO BASE SUL PARLAMENTO E LE FONTI NORMATIVE

*Il titolo I, « Il Parlamento », della parte II della Costituzione è sostituito dal seguente:*

### *Sezione I - Le Camere.*

#### ART. 1.

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, eletti a suffragio universale e diretto.

Le leggi elettorali e le altre leggi prevedono strumenti e modalità per promuovere l'equilibrio della rappresentanza tra i sessi.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei componenti delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

#### ART. 2.

Il numero dei deputati è di quattrocento.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

#### ART. 3.

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.

Sono eleggibili a senatori tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i quaranta anni di età.

Il numero dei senatori elettivi è di duecento.

Ad ogni regione sono attribuiti cinque senatori, salvo il Molise e la Valle d'Aosta cui sono attribuiti rispettivamente due senatori e un senatore.

La ripartizione dei restanti seggi tra le regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.

#### ART. 4.

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

#### ART. 5.

L'elezione di ciascuna Camera ha luogo entro quarantacinque giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il decimo giorno dall'elezione.

Finché non sia riunita la nuova Camera sono prorogati i poteri della precedente.

Ciascuna Camera elegge tra i suoi componenti il Presidente a maggioranza di due terzi e l'Ufficio di presidenza.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli del Senato della Repubblica.

#### ART. 6.

Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un quinto dei componenti.

#### ART. 7.

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza di due terzi dei componenti.

Le sedute sono pubbliche. I regolamenti stabiliscono forme per assicurare la pubblicità di tutti i lavori parlamentari.

I regolamenti stabiliscono i requisiti per la validità delle sedute e per l'approvazione delle deliberazioni.

I componenti del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute.

Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedano.

I regolamenti garantiscono i diritti delle opposizioni.

#### ART. 8.

La legge approvata da entrambe le Camere determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con gli uffici di deputato e di senatore.

Gli uffici di deputato e di senatore sono incompatibili tra loro e con quelli di componente di un'assemblea legislativa regionale o del Parlamento europeo.

#### ART. 9.

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

Le relative deliberazioni sono impugnabili dall'interessato davanti alla Corte costituzionale entro quindici giorni dall'adozione.

## ART. 10.

Ogni componente del Parlamento rappresenta tutto il popolo ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

## ART. 11.

I componenti del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun componente del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i componenti del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

## ART. 12.

I componenti del Parlamento ricevono un'indennità stabilita con legge approvata da entrambe le Camere.

## ART. 13.

Compete al Senato l'elezione di ... giudici della Corte costituzionale, ... componenti del Consiglio superiore della magistratura, ... componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, nonché ogni elezione o nomina parlamentare che la Costituzione o leggi costituzionali non attribuiscono espressamente anche alla Camera dei deputati.

Il Senato elegge i presidenti e i componenti delle autorità di garanzia e vigilanza, previa discussione delle candidature e audizione dei candidati in seduta pubblica della commissione competente.

Nei casi stabiliti con legge approvata da entrambe le Camere, il Senato esprime parere, previa eventuale audizione in seduta pubblica delle commissioni competenti, sulle nomine, proposte o designazioni dei funzionari dello Stato e degli amministratori di istituti ed enti pubblici anche economici.

La legge approvata da entrambe le Camere determina i casi in cui la nomina è rimessa alla responsabilità esclusiva del Governo.

#### ART. 14.

Il Senato della Repubblica istituisce la Commissione delle Autonomie territoriali, formata per la metà da senatori, per un quarto dai Presidenti delle Regioni, per un quarto da rappresentanti degli Enti locali eletti con le modalità stabilite con legge approvata da entrambe le Camere.

La Commissione provvede all'esame e all'approvazione delle leggi nei casi e nei modi stabiliti dall'articolo 31.

#### *Sezione II - La formazione delle leggi.*

#### ART. 15.

La funzione legislativa dello Stato è esercitata dalle Camere secondo le disposizioni della presente sezione.

Sono approvate da entrambe le Camere le leggi in materia di:

- a) organi costituzionali e di rilievo costituzionale;
- b) istituzione e disciplina delle autorità di garanzia e vigilanza;
- c) elezioni nazionali, europee e locali;

*d)* norme generali su diritti fondamentali civili e politici, libertà inviolabili della persona e rapporti politici;

*e)* informazione, diffusione radiotelevisiva;

*f)* codificazione penale sostanziale e processuale;

*g)* concessione di amnistia e di indulto;

*h)* autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali nelle materie di cui al presente articolo;

*i)* delegazione legislativa nelle materie di cui al presente articolo;

*l)* tutte le altre previste dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali.

#### ART. 16.

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun componente delle Camere, a ciascun Consiglio regionale e agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

#### ART. 17.

I disegni di legge sono presentati alla Camera dei deputati, che li approva secondo le disposizioni dell'articolo 19 e li trasmette al Senato della Repubblica.

Entro i cinque giorni successivi alla trasmissione un quinto dei componenti del Senato può chiedere che il disegno di legge sia preso in considerazione. Sulla richiesta il Senato delibera nei dieci giorni successivi. In caso di accoglimento il Senato nei trenta giorni successivi riesamina il disegno di legge secondo le disposizioni dell'articolo 19 e propone modifiche sulle quali la Camera delibera in via definitiva.

#### ART. 18.

Quando la legge deve essere approvata da entrambe le Camere, i disegni di legge sono presentati al Senato, che li approva secondo le disposizioni dell'articolo 19 e li trasmette alla Camera dei deputati.

Se questa approva il disegno di legge in un testo diverso da quello approvato dal Senato, le parti non approvate nell'identico testo sono assegnate per l'esame a una speciale commissione formata da un uguale numero di componenti delle due Camere nominati dai rispettivi presidenti in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi in ciascuna Camera.

Il testo deliberato dalla commissione speciale è sottoposto alla approvazione di ciascuna Camera articolo per articolo e con votazione finale. Non sono ammessi emendamenti.

Ai fini dei commi secondo e terzo i regolamenti delle Camere stabiliscono speciali procedure.

#### ART. 19.

Ogni disegno di legge presentato o trasmesso ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

I regolamenti stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza. Possono altresì stabilire in quali casi e forme il disegno di legge esaminato in commissione è sottoposto all'approvazione finale della Camera con sole dichiarazioni di voto.

Su richiesta del Governo sono inseriti con priorità nel calendario e iscritti all'ordine del giorno delle Camere, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, i disegni di legge presentati o i progetti accettati dal Governo. Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia votato entro una data determinata, secondo le modalità stabilite dai regolamenti.

I regolamenti disciplinano l'assegnazione di tempi all'iniziativa legislativa parlamentare e prevedono una riserva per le proposte e le iniziative delle opposizioni.

#### ART. 20.

La legge è promulgata dal Presidente della Repubblica entro 30 giorni dall'approvazione o entro il termine più breve da essa stabilito.

Entro quindici giorni dalla promulgazione un quinto dei componenti di ciascuna Camera può proporre ricorso alla Corte Costituzionale per vizi del procedimento. La Corte si pronuncia nei successivi trenta giorni.

#### ART. 21.

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può chiedere una nuova deliberazione con messaggio motivato alla Camera dei deputati o a entrambe le Camere nel caso di cui all'articolo 18.

La legge nuovamente approvata dalla Camera o dalle Camere è promulgata.

#### ART. 22.

È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione totale o parziale

di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedano cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie, di bilancio, di amnistia e di indulto.

La proposta sottoposta a *referendum* deve avere a oggetto disposizioni normative omogenee.

La Corte Costituzionale valuta l'ammissibilità del *referendum* dopo che siano state raccolte duecentomila firme o dopo che siano divenute esecutive le deliberazioni dei cinque consigli regionali.

#### ART. 23.

È indetto *referendum* popolare per deliberare l'approvazione di una legge di iniziativa popolare presentata da almeno un milione di elettori, quando entro diciotto mesi dalla presentazione il Parlamento non abbia deliberato sulla proposta.

Si applicano i commi secondo e terzo dell'articolo 22.

La Corte Costituzionale valuta l'ammissibilità del *referendum* decorso il termine di cui al primo comma.

#### ART. 24.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini elettori.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge approvata da entrambe le Camere disciplina le modalità di attuazione del *referendum*. Prevede che i quesiti siano formulati in modo da renderne chiaro il contenuto.

Il contenuto normativo delle disposizioni abrogate o approvate mediante *referendum* non può essere rispettivamente ripristinato o abrogato fino al termine della legislatura e comunque nei tre anni successivi alla pubblicazione dell'esito del *referendum*.

#### ART. 25.

L'esercizio della funzione legislativa può essere delegato al Governo con legge per oggetti definiti ed omogenei, con determinazione di principi e criteri direttivi, per la durata massima di un anno e nei limiti di spesa stabiliti dalla legge di delegazione.

#### ART. 26.

In casi straordinari di necessità e d'urgenza il Governo può adottare sotto la sua responsabilità provvedimenti provvisori con forza di legge contenenti misure di carattere specifico, omogeneo e di immediata applicazione, con efficacia limitata nel tempo.

I provvedimenti di cui al primo comma non possono rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale, conferire deleghe legislative, disciplinare gli effetti prodotti o i rapporti giuridici sorti sulla base di decreti non convertiti, disciplinare oggetti riservati alle leggi che devono essere approvate da entrambe le Camere.

Il Governo deve, il giorno stesso dell'adozione, presentare il decreto alla Camera dei deputati chiedendo la conversione in legge.

La Camera, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni.

La Camera non può modificare i decreti se non su proposta del Governo o di un quinto dei componenti e nel rispetto dei commi primo e secondo del presente articolo.

La Camera delibera entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto. Nei successivi venti giorni il Senato, su iniziativa del Governo o di un quinto dei componenti, può proporre modifiche, sulle quali la Camera delibera in via definitiva.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. I regolamenti stabiliscono speciali procedure per assicurare il rispetto dei termini.

Le Camere possono regolare con legge gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

#### ART. 27.

Il Parlamento in seduta comune dei componenti delibera lo stato di guerra e conferisce al Governo (*in alternativa, secondo la forma di governo*: al Presidente della Repubblica) i poteri necessari.

La Camera dei deputati delibera sulla proposta del Governo di impiego di forze armate fuori dai confini nazionali.

#### ART. 28.

L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza di due terzi di ciascuna Camera.

La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

#### ART. 29.

È autorizzata con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica o militare, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio o oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

Il Governo informa le Camere dell'apertura e dello svolgimento dei procedimenti di negoziazione dei trattati internazionali.

Se un trattato incide direttamente sulla condizione di una o più Regioni determinate, l'assemblea o le assemblee legislative delle Regioni interessate esprimono parere al Governo prima della sottoscrizione.

#### ART. 30.

La Camere esaminano ogni anno i bilanci dello Stato, il bilancio complessivo della pubblica amministrazione e i rendiconti consuntivi finanziari e patrimoniali presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

I bilanci dello Stato e degli enti pubblici devono rispettare i vincoli derivanti dall'adesione a trattati internazionali.

La legge approvata da entrambe le Camere ai sensi dell'articolo 31 disciplina il contenuto dei bilanci e dei rendiconti e i limiti delle leggi ordinarie e di bilancio in materia di spesa e di entrata, prevedendo in ogni caso il principio della compensazione. Essa non può essere abrogata o modificata o derogata dalle leggi di approvazione e di variazione del bilancio né dalle leggi di spesa o di entrata. La formulazione dei bilanci dello Stato e degli altri enti pubblici è disciplinata in modo da favorire il controllo di efficienza e di economicità nella gestione delle risorse pubbliche.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese né modificare la vigente disciplina legislativa dei tributi e delle spese.

Nuove o maggiori spese o minori entrate possono essere stabilite solo con legge che indichi i mezzi per farvi fronte per l'intero periodo di applicazione e nel rispetto dei limiti per il ricorso all'indebitamento autorizzati con la legge di approvazione del bilancio. In caso di opposizione del Governo, la Camera dei deputati può approvare emendamenti che comportano nuovi o maggiori oneri, ancorché provvisti di copertura finanziaria, solo a maggioranza assoluta dei componenti.

La Corte dei Conti o un quinto dei componenti di ciascuna Camera promuove, entro trenta giorni dalla promulgazione, il giudizio di legittimità costituzionale delle leggi adottate in violazione delle disposizioni del presente articolo o delle norme di attuazione di cui al comma precedente.

#### ART. 31.

I disegni di legge in materia di bilanci e rendiconti, di finanza e contabilità pubblica, di tributi e di istituzione, disciplina e ripartizione dei fondi perequativi sono presentati alla Camera dei deputati.

I disegni di legge da questa approvati sono trasmessi al Senato ed esaminati dalla Commissione delle Autonomie territoriali.

Le disposizioni in materia di finanza regionale e locale, istituzione, disciplina e ripartizione dei fondi perequativi sono approvate dalla medesima Commissione.

Sulle modifiche proposte dal Senato delibera in via definitiva la Camera dei deputati.

Con la medesima procedura delle disposizioni di cui al terzo comma sono approvati i disegni di legge di trasferimento di poteri e risorse e quelli per la tutela di interessi nazionali o interregionali e per la determinazione dei livelli minimi delle prestazioni sociali nelle materie attribuite alle Regioni.

Nel caso di approvazione definitiva di un testo difforme da quello deliberato dalla Commissione delle Autonomie, le Regioni, con il voto favorevole della metà più uno delle assemblee legislative, possono proporre ricorso alla Corte costituzionale, relativamente alle parti difformi, per violazione dell'ambito della potestà legislativa, amministrativa e finanziaria delle Regioni. Il ricorso si propone entro trenta giorni dalla promulgazione della legge. La Corte costituzionale decide nei trenta giorni successivi.

#### ART. 32.

Le Camere controllano l'attuazione delle leggi nello svolgimento delle funzioni normativa e amministrativa del Governo e di tutti gli enti pubblici.

Il Senato, nell'esercizio del controllo, propone alla Camera dei deputati, al Presidente della Repubblica e al Governo le misure conseguenti.

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. Vi provvede in ogni caso su proposta di un quinto dei componenti.

Per lo svolgimento dell'inchiesta ciascuna Camera nomina tra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Ai fini dell'attività conoscitiva delle commissioni parlamentari, il Governo, le amministrazioni pubbliche, i soggetti pubblici e privati forniscono ogni notizia, informazione, documentazione, chiarimento su questioni di pubblico interesse.

### REGOLAMENTI DEL GOVERNO

#### ART. 33.

L'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, il numero, le attri-

buzioni e l'organizzazione dei ministeri sono disciplinati dal Governo con regolamenti, sulla base di principi stabiliti dalla legge.

Spetta al Governo disciplinare con regolamenti l'organizzazione della pubblica amministrazione statale.

Nelle materie di competenza statale non riservate dalla Costituzione alla legge il Governo può emanare regolamenti fino a quando e nell'ambito in cui la disciplina non sia stabilita con legge. Nelle stesse materie la legge può, determinando le linee generali di disciplina del settore, autorizzare il regolamento a disporre nei limiti stabiliti dalla legge stessa e ad abrogare norme di legge vigenti in materia.

Con regolamento è disciplinata altresì l'attuazione delle leggi e degli atti aventi forza di legge.

La legge approvata da entrambe le Camere stabilisce il procedimento di approvazione e le forme di pubblicità dei regolamenti.

I regolamenti di cui ai commi primo e secondo sono impugnati dinanzi alla Corte costituzionale nelle forme ordinarie.

## REVISIONE COSTITUZIONALE

### ART. 34.

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono approvate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni separate da un intervallo non inferiore a tre mesi e a maggioranza di due terzi nella seconda deliberazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a *referendum* popolare quando, entro tre mesi dalla pubblicazione, ne fanno richiesta un quinto dei componenti di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata se non partecipa alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali che modificano il titolo V, approvate ai sensi del primo comma, sono promulgate se entro tre mesi dall'ultima deliberazione sono approvate da almeno tre quinti delle assemblee legislative regionali.

Non possono essere oggetto di revisione costituzionale la forma repubblicana, i principi supremi dell'ordinamento, i diritti inviolabili della persona.

Entro dieci giorni dall'approvazione di una legge costituzionale un quinto dei componenti di ciascuna Camera può chiedere che la Corte costituzionale giudichi della sua conformità alla disposizione di cui al comma precedente. La Corte si pronuncia entro sessanta giorni. Il ricorso sospende la promulgazione.

#### DISPOSIZIONE TRANSITORIA

##### ART. 35.

I senatori a vita già nominati ai sensi dell'articolo 59 nel testo abrogato conservano la carica.

### III. TESTO BASE SULLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA

#### ART. 1.

*(Partecipazione all'edificazione comunitaria e procedure per il conferimento di ulteriori poteri).*

La Repubblica italiana partecipa al processo di integrazione europea. A tale fine può conferire ulteriori poteri e competenze dell'Unione europea nel rispetto dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale e dei diritti inviolabili della persona umana.

La Repubblica svolge la propria azione nell'Unione europea in vista del rafforzamento dei principi di libertà, dello Stato sociale e di diritto, dell'articolazione dei poteri secondo il criterio di sussidiarietà, e di una sempre più ampia partecipazione democratica dei cittadini alle decisioni.

Ogni conferimento di poteri all'Unione, se comporta modifiche o deroghe alla Costituzione, richiede il procedimento di revisione costituzionale.

Un terzo dei componenti della Camera dei deputati, il Presidente della Repubblica, un terzo dei governi regionali o duecentomila elettori possono richiedere che i progetti di legge di autorizzazione alla ratifica dei Trattati dell'Unione europea siano sottoposti al giudizio preventivo della Corte costituzionale. La Corte costituzionale si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta. La legge sul funzionamento della Corte detta le norme necessarie per l'attuazione del presente articolo.

#### ART. 2.

*(Efficacia delle fonti comunitarie ed obbligo di rispetto).*

Gli atti normativi dell'Unione europea sono direttamente vigenti nell'ordinamento interno. Gli organi competenti

provvedono, ove necessario, alla loro integrazione ed esecuzione.

Nei limiti delle competenze conferite all'Unione, e nel rispetto dei principi supremi dell'ordinamento e dei diritti inviolabili della persona umana, le norme europee prevalgono su quelle nazionali.

### ART. 3.

*(Competenza della Corte costituzionale in materia comunitaria).*

In osservanza del diritto comunitario e nell'ambito delle proprie attribuzioni, la Corte costituzionale garantisce il rispetto delle competenze e delle norme dell'Unione europea e coopera con gli organi giurisdizionali di essa.

### ART. 4.

*(Partecipazione degli organi statali alla politica comunitaria).*

La Camera dei deputati e, nelle materie di competenza delle Regioni, la speciale Commissione parlamentare alla quale partecipano i capi degli esecutivi regionali, concorrono alla formazione degli indirizzi di politica comunitaria.

Il Governo informa preventivamente ed in modo esauriente le Camere sulle questioni relative all'Unione europea, al fine dell'adozione dei relativi atti di indirizzo.

La legge stabilisce i procedimenti volti a garantire che, nelle questioni che incidono su materie riservate alla esclusiva competenza legislativa delle Regioni, l'esercizio dei poteri della Repubblica italiana quale Stato membro dell'Unione europea sia concordato con esse.

### ART. 5.

*(Nomine di componenti di organi comunitari per le quali i Trattati europei o altre fonti attribuiscono una competenza ai governi nazionali).*

Il Governo concorre alla nomina dei membri degli organi comunitari, previa

acquisizione del parere della Camera dei deputati e della speciale Commissione parlamentare alla quale partecipano i capi degli esecutivi regionali.

ART. 6.

*(Regioni e Unione europea).*

Le Regioni, per quanto di propria competenza, attuano ed integrano direttamente gli obblighi comunitari.

Nel caso in cui una Regione sia inadempiente, il Governo, previo parere del Senato delle Regioni e della speciale Commissione parlamentare alla quale partecipano i capi degli esecutivi regionali, può intimare alla Regione di provvedere.

Nel caso in cui la Regione non provveda, il Governo, informata la speciale Commissione parlamentare alla quale partecipano i capi degli esecutivi regionali, adotta le misure necessarie. Tali misure hanno efficacia fino al successivo intervento regionale.

Le Regioni, possono, nel rispetto del diritto comunitario, stipulare accordi con altre Regioni italiane o enti territoriali di altri Stati membri, per l'esercizio delle proprie competenze in materia comunitaria.

ART. 7.

*(Garanzia delle competenze regionali di fronte all'Unione europea).*

Qualora una competenza regionale sia reputata illegittimamente lesa da un atto comunitario, e non siano previsti mezzi di ricorso regionale diretto, la speciale Commissione parlamentare alla quale partecipano i capi degli esecutivi regionali, di propria iniziativa o su richiesta di una Regione, può, con deliberazione a maggioranza assoluta, richiedere che il Governo adisca gli organi giurisdizionali comunitari competenti, sulla base della legittimazione che, in materia, i Trattati europei o altre fonti riconoscono agli Stati membri.

## ART. 8.

*(Politica economica e Banca d'Italia).*

La politica economica e monetaria si svolge nel rispetto dei principi e degli obiettivi stabiliti dai trattati europei e dagli altri atti dell'Unione europea.

La legge garantisce l'indipendenza della Banca d'Italia e detta le altre norme necessarie per la partecipazione italiana agli organismi comunitari che esercitano competenze in campo monetario.

#### IV. TESTO BASE SULLA FORMA DI GOVERNO

##### ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è eletto per cinque anni a suffragio universale e diretto, e può essere rieletto una sola volta.

Novanta giorni prima della scadenza del mandato il Presidente del Senato fissa la data della elezione, che deve avere luogo entro quarantacinque giorni dalla data di indizione. Il Presidente della Repubblica assume le funzioni entro venti giorni dalla proclamazione, effettuata dal Presidente del Senato.

Può essere eletto ogni cittadino che abbia compiuto quaranta anni d'età e goda dei diritti civili e politici. L'ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica, ufficio e attività pubblica o privata. L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati con legge bicamerale.

Le candidature sono presentate da parlamentari, da consiglieri regionali, da presidenti di province e da sindaci, che vi provvedono nel numero e secondo le modalità stabilite con legge bicamerale.

È eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Qualora nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza predetta, si procede nella seconda domenica successiva al ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero dei voti.

Con legge bicamerale sono regolati i finanziamenti e le spese per la campagna elettorale, nonché la partecipazione alle trasmissioni televisive, al fine di assicurare l'equilibrio di condizioni tra i candidati.

##### ART. 2.

Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazio-

nale. È il garante dell'indipendenza e dell'integrità della nazione. Assicura il rispetto dei trattati e dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia a organizzazioni internazionali e sovranazionali. Vigila sul rispetto della Costituzione. Prima di assumere le funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

### ART. 3.

Il Presidente della Repubblica:

a) presiede il Consiglio dei ministri, o delega a presiederlo, eventualmente per determinate materie, il Primo ministro;

b) nomina il Primo ministro, tenendo conto dell'indirizzo politico espresso dall'elettorato e della composizione della Camera dei deputati;

c) su proposta del Primo ministro, nomina e revoca gli altri membri del Governo;

d) autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo ed emana i decreti aventi valore di legge approvati dal Consiglio dei ministri;

e) promulga le leggi e i regolamenti del Governo; può, con messaggio motivato, chiederne il riesame, rispettivamente, alle Camere e al Governo. Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata;

f) indice le elezioni delle Camere e ne fissa la prima riunione;

g) indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione;

h) invia messaggi alle Camere che possono dar luogo a dibattito;

i) presiede il Consiglio Supremo di Difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere;

j) può concedere grazia e commutare le pene;

k) nomina, nei casi stabiliti dalle legge, i funzionari pubblici;

l) accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa quando occorre l'autorizzazione delle Camere.

#### ART. 4.

Nel caso di vacanza della Presidenza della Repubblica, le sue funzioni sono esercitate provvisoriamente dal Presidente del Senato.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, l'elezione del nuovo Presidente è indetta dal Presidente del Senato non meno di venti giorni e non più di quaranta giorni dopo il verificarsi dell'evento.

L'impedimento permanente del Presidente della Repubblica è dichiarato all'unanimità da un collegio composto dal Presidente del Senato, dal Presidente della Camera e dal Presidente della Corte costituzionale.

#### ART. 5.

Il Presidente della Repubblica può, sentito il Primo ministro ed i Presidenti della Camera e del Senato, sciogliere la Camera dei deputati prima del termine ordinario di cui all'articolo ... Le elezioni devono essere in tal caso indette non prima del trentesimo giorno e non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla data dello scioglimento.

Non si può procedere allo scioglimento durante l'anno che segue le elezioni, ovvero dopo la presentazione della richiesta di decadenza di cui all'articolo 12. Detto termine è di due anni se l'elezione della Camera dei deputati è avvenuta successivamente all'elezione del Presidente della Repubblica.

#### ART. 6.

Gli atti del Presidente della Repubblica adottati su proposta del Primo ministro o

dei ministri sono controfirmati dal proponente, che ne assume la responsabilità.

Non sono sottoposti a controfirma la nomina del Primo ministro, l'indizione delle elezioni delle Camere e lo scioglimento di queste, l'indizione dei *referendum* nei casi previsti dalla Costituzione, il rinvio delle leggi e dei regolamenti con messaggio motivato, la promulgazione delle leggi, l'invio dei messaggi alle Camere.

#### ART. 7.

Il Primo ministro e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Con legge bicamerale sono determinate le incompatibilità tra le cariche di governo e la titolarità o lo svolgimento di attività private.

Entro dieci giorni dalla formazione del Governo, il Primo ministro espone alle Camere il suo programma.

#### ART. 8.

Il Governo determina e dirige la politica nazionale. Dispone dell'amministrazione e delle forze armate.

Il Primo ministro dirige l'azione del Governo. È responsabile della difesa nazionale. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri. Quando ne ha delega, sostituisce il Presidente della Repubblica nella presidenza del Consiglio dei ministri. Presenta alle Camere i disegni di legge deliberati dal Consiglio dei ministri.

I ministri rispondono individualmente degli atti dei loro dicasteri.

Il Primo ministro esercita il comando delle forze armate, è responsabile della politica della sicurezza e può supplire il Presidente della Repubblica nella presidenza del Consiglio Supremo di difesa, secondo le modalità previste dalla legge.

## ART. 9.

La Camera dei deputati esprime la sfiducia al Governo mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un terzo dei componenti e votata dalla maggioranza assoluta dei medesimi. In tal caso, il Primo ministro presenta le dimissioni del Governo al Presidente della Repubblica.

## ART. 10.

Il Primo ministro e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica, secondo le norme stabilite con legge bicamerale.

## ART. 11.

Il Capo dell'opposizione è eletto dai deputati che abbiano dichiarato di appartenere all'opposizione, sulla base di un'esposizione programmatica. Egli è sentito dal Presidente della Repubblica e dal Primo ministro nei casi di guerra e di grave pericolo per la sicurezza nazionale, e negli altri casi previsti dalla legge. Il regolamento della Camera dei deputati ne regola le modalità di elezione ed i poteri, in particolare con riferimento alla formazione dell'ordine del giorno della Camera dei deputati. Il regolamento determina altresì i poteri di altri gruppi parlamentari di opposizione.

## ART. 12.

Il Parlamento in seduta comune, su richiesta della maggioranza dei suoi componenti, quando ritenga che il Presidente della Repubblica abbia violato norme costituzionali, può deliberarne la decadenza con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

**V. TESTO BASE SUL SISTEMA DELLE GARANZIE**

**ART. 97-bis**

<b>Testo proposto</b>	<b>Osservazioni</b>
<p>Dopo l'articolo 97 della Costituzione è inserito il seguente:</p> <p style="text-align: center;"><i>Articolo 97-bis</i></p> <p>La legge istituisce l'ufficio del difensore civico quale organo di garanzia nei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione, determinandone le competenze e coordinandone l'attività con quella degli analoghi uffici istituiti dalle regioni, dalle province e dai comuni.<sup>1</sup></p> <p>Chiunque vi abbia interesse può rivolgersi al difensore civico per esporre casi di cattiva amministrazione.<sup>2</sup> Fermi gli ordinari mezzi di tutela giurisdizionale, il difensore civico può proporre la risoluzione di controversie tra i cittadini e la pubblica amministrazione e segnalare agli organi competenti, anche ai fini dell'azione di responsabilità nei confronti dei funzionari e dipendenti pubblici, i casi di cattiva amministrazione riscontrati.</p> <p>La legge assicura le condizioni di indipendenza del difensore civico e ne disciplina la facoltà di accesso agli uffici e ai documenti amministrativi per lo svolgimento delle relative funzioni.</p>	

<sup>1</sup> Da coordinare in relazione alle scelte in materia di forma di Stato.

<sup>2</sup> Da coordinare con le eventuali modifiche all'articolo 97 Cost. Si ricorda che, sulla base dell'articolo 138 E del Trattato di Maastricht dell'Unione Europea, il Mediatore europeo è competente a ricevere le denunce "riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari".

**ART. 99-bis**

<b>Testo proposto</b>	<b>Osservazioni</b>
<p>Dopo l'articolo 99 della Costituzione è inserito il seguente:</p> <p style="text-align: center;"><i>Articolo 99-bis</i></p> <p>Per lo svolgimento di attività imparziali di garanzia o di vigilanza su determinate materie la legge può istituire apposite autorità. Ad esse la legge può altresì attribuire, nelle materie di loro competenza, poteri di regolazione imparziale, di risoluzione delle controversie e sanzionatori, determinando le forme di impugnazione, anche in unico grado, dei relativi atti presso gli organi giurisdizionali.</p> <p>Il Parlamento in seduta comune<sup>1</sup> elegge a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti i titolari delle autorità di garanzia e di vigilanza. La legge ne stabilisce la durata del mandato, i requisiti di eleggibilità e le condizioni di indipendenza nello svolgimento delle funzioni.</p>	

<sup>1</sup> Da precisare in relazione alle scelte in materia di forma di Stato e di bicameralismo.

## ART. 100

<b>Costituzione della Repubblica</b>	<b>Proposta di modifica</b>	<b>Osservazioni</b>
<p>Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.</p> <p>La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.</p> <p>La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.</p>	<p>Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa del Governo.</p> <p>La Corte dei conti è organo di controllo dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere e ai Consigli regionali sul risultato del controllo eseguito nonché sulla gestione finanziaria del bilancio dello Stato e delle Regioni.<sup>1</sup></p> <p>La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti.</p>	<p><i>L'ipotesi di modifica proposta deve leggersi in relazione a quella prevista al comma 1 dell'articolo 103.</i></p>

<sup>1</sup> La disposizione relativa alla Corte dei conti dovrà comunque essere coordinata con quanto sarà deciso in merito alla forma di Stato, in particolare in relazione alle competenze che verranno attribuite alle Regioni.

**ART. 101**

<b>Costituzione della Repubblica</b>	<b>Proposta di modifica</b>	<b>Osservazioni</b>
<p>La giustizia è amministrata in nome del popolo.</p> <p>I giudici sono soggetti soltanto alla legge.</p>	<p><i>Identico.</i></p> <p>I giudici e i magistrati del pubblico ministero sono soggetti soltanto alla legge. Le norme sull'ordinamento giudiziario assicurano il coordinamento interno e l'unità di azione degli uffici del pubblico ministero.</p> <p>La giurisdizione si attua mediante giusti processi regolati dalla legge, che ne assicura la ragionevole durata.</p> <p>Il procedimento si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, secondo il principio dell'oralità e davanti a giudice imparziale.</p> <p>La legge assicura l'effettivo esercizio del diritto di difesa, in ogni fase del procedimento, anche da parte dei non abbienti.</p>	<p><i>In alternativa a questo comma, è stato proposto di aggiungere al secondo comma dell'articolo 101 vigente il quarto comma dell'articolo 107 vigente, con ulteriore previsione del coordinamento e dell'unità di azione degli uffici del pubblico ministero.</i></p> <p><i>Per costituire un effettivo sviluppo del terzo comma dell'articolo 24, questo comma dovrebbe essere meglio specificato, eventualmente prevedendo l'istituzione di uffici pubblici di assistenza legale.</i></p>

## ART. 102

<b>Costituzione della Repubblica</b>	<b>Proposta di modifica</b>	<b>Osservazioni</b>
<p>La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.</p> <p>Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.</p> <p>La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.</p>	<p>La funzione giurisdizionale è unitaria ed è esercitata dai giudici ordinari e amministrativi istituiti e regolati dalle norme dei rispettivi ordinamenti giudiziari.</p> <p>Non possono essere istituiti giudici straordinari.</p> <p>Presso gli organi giudiziari ordinari e amministrativi possono istituirsi sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.</p> <p>Possono essere istituiti giudici speciali esclusivamente per determinate materie diverse da quella penale e per il solo giudizio di primo grado. Per la giustizia tributaria possono tuttavia essere istituiti giudici speciali anche per il giudizio di secondo grado.</p> <p>La legge stabilisce per quali materie possono essere nominati giudici non professionali, anche al fine di giudizi di sola equità.</p> <p><i>Identico.</i></p>	

## ART. 103

<b>Costituzione della Repubblica</b>	<b>Proposta di modifica</b>	<b>Osservazioni</b>
<p>Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi</p> <p>La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.</p> <p>I Tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate.</p>	<p>La giurisdizione amministrativa è esercitata dai giudici dei tribunali amministrativi regionali e della Corte di giustizia amministrativa sulla base di materie omogenee indicate dalla legge.</p> <p><i>(Conseguentemente è soppressa la disposizione del comma secondo dell'articolo 125).</i></p> <p>Il giudice amministrativo, su iniziativa del pubblico ministero, giudica della responsabilità patrimoniale dei pubblici funzionari nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre materie specificate dalla legge.</p> <p><i>Soppresso.</i></p> <p>I Tribunali militari sono istituiti solo per il tempo di guerra o per l'adempimento di obblighi internazionali ed hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate.</p>	<p><i>In alternativa, è stato ipotizzato che il Consiglio di Stato continui a svolgere sia funzioni consultive che giurisdizionali, con una totale incompatibilità tra l'una e l'altra funzione.</i></p> <p><i>In alternativa è stata ipotizzata al riguardo la competenza del giudice ordinario.</i></p>

## ART. 104

Costituzione della Repubblica	Proposta di modifica	Osservazioni
<p>La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.</p> <p>Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.</p> <p>Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.</p> <p>Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.</p>	<p>I giudici ordinari e amministrativi e i magistrati del pubblico ministero costituiscono un ordine autonomo e indipendente da ogni potere.</p> <p>Il Consiglio superiore della magistratura ordinaria è presieduto dal Presidente della Repubblica.<sup>2</sup></p> <p><i>Identico.</i></p> <p>Il Consiglio superiore della magistratura ordinaria si compone di una sezione per i giudici e di una sezione per i magistrati del pubblico ministero. Il diverso numero dei componenti di ciascuna sezione è determinato dalla legge. La legge stabilisce funzioni e competenze delle sezioni riunite.</p> <p>I componenti di ciascuna sezione sono eletti per tre quinti rispettivamente dai giudici e dai magistrati del pubblico ministero tra gli appartenenti alle varie categorie e per due quinti dal Parlamento<sup>1</sup> tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.</p>	<p><i>In alternativa è stato proposto un CSM non diviso in sezioni, ovvero due distinti CSM per giudici e pubblici ministeri.</i></p> <p><i>In alternativa è stata proposta una composizione paritaria tra togati e laici ovvero la conservazione della proporzione di 2/3 e 1/3 tra togati e laici.</i></p>

*segue →*

<sup>2</sup> Da precisare in relazione alla forma di governo.

*segue art. 104*

<b>Costituzione della Repubblica</b>	<b>Proposta di modifica</b>	<b>Osservazioni</b>
<p>Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.</p> <p>I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.</p> <p>Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.</p>	<p>Il Consiglio elegge un vice presidente e ciascuna sezione elegge il proprio presidente tra i componenti designati dal Parlamento.</p> <p>Il Ministro della giustizia può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni delle sezioni riunite e di ciascuna sezione del Consiglio e presentare proposte e richieste.</p> <p>I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili.</p> <p>Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né assumere cariche pubbliche elettive.</p>	

**ART. 104-bis**

<b>Testo proposto</b>	<b>Osservazioni</b>
<p>Il Consiglio superiore della magistratura amministrativa è presieduto dal Presidente della Repubblica <sup>1</sup>.</p> <p>Ne fa parte di diritto il presidente della Corte di giustizia amministrativa.<sup>2</sup></p> <p>Gli altri componenti sono eletti per tre quinti da tutti i magistrati amministrativi appartenenti alle varie categorie e per due quinti dal Parlamento <sup>1</sup> tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.</p> <p>Il Consiglio elegge un vice presidente tra i componenti designati dal Parlamento.</p> <p>Il Ministro della giustizia può partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto e presentare proposte e richieste.</p> <p>I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili.</p> <p>Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né assumere cariche pubbliche elettive.</p>	<p><i>La composizione del CSM amministrativo deve essere omogenea, anche nel rapporto tra togati e laici, con quella del CSM ordinario. La possibilità di prevedere due sezioni anche per il CSM amministrativo dipende dalla eventuale istituzione del PM presso la giurisdizione amministrativa.</i></p>

<sup>1</sup> Da precisare in relazione alla forma di governo.

<sup>2</sup> Ne farebbe parte di diritto anche l'eventuale procuratore generale della Corte di giustizia amministrativa.

## ART. 105

<b>Costituzione della Repubblica</b>	<b>Proposta di modifica</b>	<b>Osservazioni</b>
<p>Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.</p>	<p>Spettano ai Consigli superiori della magistratura ordinaria e amministrativa, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti giudiziari, esclusivamente le funzioni amministrative riguardanti le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti e le promozioni nei riguardi dei giudici e dei magistrati del pubblico ministero.</p>	<p><i>E' stato proposto di introdurre un secondo comma, con la previsione del divieto di atti o deliberazioni di indirizzo politico.</i></p>

**ART. 105-bis**

<b>Testo proposto</b>	<b>Osservazioni</b>
<p>Spettano alla Corte di giustizia della magistratura i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei giudici ordinari e amministrativi e dei magistrati del pubblico ministero. La Corte è altresì organo di tutela giurisdizionale in unico grado contro i provvedimenti amministrativi assunti dai Consigli superiori della magistratura ordinaria e amministrativa.</p> <p>La Corte è formata da nove membri, eletti tra i propri componenti dai Consigli superiori della magistratura ordinaria e amministrativa.</p> <p>Il Consiglio superiore della magistratura ordinaria elegge sei componenti, di cui quattro tra quelli eletti dai giudici e dai magistrati pubblico ministero e due tra quelli designati dal Parlamento. Il Consiglio superiore della magistratura amministrativa elegge tre componenti, di cui due tra quelli eletti dai giudici<sup>1</sup> e uno tra quelli designati dal Parlamento. I componenti designati tra quelli eletti dai magistrati sono scelti assicurando la rappresentanza delle varie categorie.</p> <p>La Corte elegge un presidente tra i componenti eletti tra quelli designati dal Parlamento.</p> <p>I componenti della Corte non possono partecipare ad altra attività dei rispettivi Consigli di provenienza e durano in carica fino allo scadere del mandato di tali organi.</p>	<p><i>In alternativa è stata proposta una composizione paritaria tra togati e laici.</i></p>

<sup>1</sup> E dai magistrati del pubblico ministero nel caso in cui venga istituito l'ufficio del pubblico ministero presso la giurisdizione amministrativa.

## ART. 106

<b>Costituzione della Repubblica</b>	<b>Proposta di modifica</b>	<b>Osservazioni</b>
<p>Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.</p> <p>La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.</p> <p>Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.</p>	<p>Le nomine dei magistrati ordinari e amministrativi hanno luogo per concorso e previo tirocinio.</p> <p>Tutti i magistrati ordinari esercitano inizialmente funzioni giudicanti per un periodo di tre anni, al termine del quale il Consiglio superiore della magistratura ordinaria a sezioni riunite li assegna all'esercizio di funzioni giudicanti ovvero inquirenti, previa apposita formazione e valutazione di idoneità.</p> <p>Il passaggio tra l'esercizio delle funzioni giudicanti e del pubblico ministero è successivamente consentito a seguito di concorso riservato, secondo modalità stabilite dalla legge.</p> <p>In nessun caso le funzioni giudicanti penali e quelle del pubblico ministero possono essere svolte nel medesimo distretto giudiziario.</p> <p>La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici di primo grado.</p> <p>Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.</p> <p>La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina di avvocati e professori universitari in materie giuridiche negli altri gradi della giurisdizione.</p>	<p><i>In alternativa è stata proposta la netta separazione delle carriere, con concorsi differenziati, ovvero il rinvio alla legge ordinaria per la distinzione delle funzioni.</i></p>

## ART. 107

Costituzione della Repubblica	Proposta di modifica	Osservazioni
<p>I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.</p> <p>Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.</p> <p>I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.</p> <p>Il Pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.</p>	<p>I giudici ordinari e amministrativi e i magistrati del pubblico ministero sono inamovibili.</p> <p>Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del rispettivo Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie del contraddittorio stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.</p> <p>La legge disciplina i periodi di permanenza nell'ufficio e nella sede dei giudici ordinari e amministrativi e dei magistrati del pubblico ministero.</p> <p><i>Soppresso (ma vedi art. 110).</i></p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Soppresso (ma vedi art. 101).</i></p> <p>Nell'esercizio delle rispettive funzioni, i giudici ordinari e amministrativi ed i magistrati del pubblico ministero si attengono ai principi di responsabilità, correttezza e riservatezza.</p> <p>L'ufficio di giudice ordinario e amministrativo e di magistrato del pubblico ministero è incompatibile con qualunque altro ufficio, incarico e professione. I giudici ordinari e amministrativi e i magistrati del pubblico ministero non possono far parte di collegi arbitrali, né essere distaccati presso Ministeri o altre pubbliche amministrazioni. Possono partecipare alle competizioni elettorali solo se si dimettono prima della presentazione delle liste elettorali.</p>	<p><i>In alternativa all'ultimo periodo, è stato proposto che i magistrati che prendono parte alle competizioni elettorali siano in ogni caso assegnati ad altra sede.</i></p>

**ART. 108**

<b>Costituzione della Repubblica</b>	<b>Proposta di modifica</b>	<b>Osservazioni</b>
<p>Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.</p> <p>La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.</p>	<p>Le norme sugli ordinamenti giudiziari ordinario e amministrativo sono stabilite esclusivamente con legge.</p> <p><i>Identico.</i></p>	

**ART. 109**

<b>Costituzione della Repubblica</b>	<b>Proposta di modifica</b>	<b>Osservazioni</b>
L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.	<i>Identico.</i>	

## ART. 110

<b>Costituzione della Repubblica</b>	<b>Proposta di modifica</b>	<b>Osservazioni</b>
<p>Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.</p>	<p>Ferme le competenze dei Consigli superiori della magistratura ordinaria e amministrativa, il Ministro della giustizia provvede all'organizzazione e al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, promuove la comune formazione propedeutica all'esercizio delle professioni giudiziarie e forensi, esercita la funzione ispettiva sul corretto funzionamento degli uffici giudiziari, promuove l'azione disciplinare.</p> <p>La legge può individuare altri soggetti titolari in via sussidiaria dell'azione disciplinare.<sup>1</sup></p>	<p><i>In alternativa all'attribuzione al Ministro della titolarità dell'azione disciplinare e della funzione ispettiva, è stato ipotizzato di affidare tali competenze ad un organo di garanzia di nomina parlamentare.</i></p>

<sup>1</sup> Può eventualmente qui aggiungersi, come terzo comma, il secondo comma della proposta di modifica dell'articolo 112.

## ART. 111

Costituzione della Repubblica	Proposta di modifica	Osservazioni
<p>Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.</p> <p>Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei Tribunali militari in tempo di guerra.</p> <p>Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.</p>	<p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p> <p>La legge assicura che la persona accusata di un reato sia informata, nel più breve tempo possibile, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa; abbia la facoltà di interrogare o far interrogare le persone da cui provengono le accuse a suo carico; abbia la facoltà di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a discarico nelle stesse condizioni di quelle di accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.</p> <p>Nuove norme penali sono ammesse solo se modificano il codice penale ovvero se contenute in leggi disciplinanti organicamente l'intera materia cui esse si riferiscono.</p> <p>Le norme penali non possono essere interpretate in modo analogico o estensivo.</p> <p>Contro le decisioni della Corte di giustizia amministrativa il ricorso in cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.</p>	<p><i>In alternativa al vigente secondo comma, è stato proposto di ammettere il ricorso in cassazione per le sentenze nei soli casi previsti dalla legge.</i></p> <p><i>Questo comma prevede la costituzionalizzazione dei diritti dell'accusato contenuti nell'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tra tali diritti, tuttavia, la Convenzione prevede anche la possibilità di difendersi personalmente ovvero con l'assistenza di un difensore di propria scelta o d'ufficio.</i></p>

## ART. 112

<b>Costituzione della Repubblica</b>	<b>Proposta di modifica</b>	<b>Osservazioni</b>
<p>Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.</p>	<p>Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale. La legge stabilisce le misure idonee ad assicurarne l'effettivo esercizio.</p> <p>Il Ministro della giustizia riferisce annualmente al Parlamento sullo stato della giustizia, sull'esercizio dell'azione penale e sull'uso dei mezzi di indagine.<sup>1</sup></p>	<p><i>In relazione all'azione penale, è stata proposta la costituzionalizzazione di alcune ipotesi riguardanti il suo esercizio in via sussidiaria e concorrente da parte di altri soggetti e la sua improcedibilità nei casi di inoffensività o tenuità del fatto e di occasionalità del comportamento.</i></p>

<sup>1</sup> Tale disposizione può anche essere inserita, come terzo comma, alla proposta di modifica dell'articolo 110.

## ART. 113

<b>Costituzione della Repubblica</b>	<b>Proposta di modifica</b>	<b>Osservazioni</b>
<p>Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.</p> <p>Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.</p> <p>La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.</p>	<p>Nei confronti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale, con le modalità stabilite dalla legge.</p> <p><i>Identico.</i></p> <p><i>Identico.</i></p>	

**ART. 134**

<b>Costituzione della Repubblica</b>	<b>Proposta di modifica</b>	<b>Osservazioni</b>
<p>La Corte costituzionale giudica:</p> <p>sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;</p> <p>sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;</p> <p>sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.</p>	<p>La Corte costituzionale giudica:</p> <p>sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;</p> <p>sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;</p> <p>sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione;</p> <p>sulla ammissibilità dei referendum abrogativi di leggi e di atti aventi valore di legge;</p> <p>sui ricorsi presentati da chiunque ritenga di essere stato leso in uno dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione da un atto dei pubblici poteri avverso il quale non sia dato rimedio giurisdizionale.<sup>1</sup></p>	<p><i>In alternativa a questo capoverso è stato ipotizzato di ammettere i ricorsi diretti esclusivamente avverso le leggi e gli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni, rinviando ad una legge costituzionale la disciplina dell'istituto.</i></p>

<sup>1</sup> Per il filtro di ammissibilità su questi ricorsi, cfr. la proposta di modifica al co. 3 dell'art. 137.

## ART. 135

<b>Costituzione della Repubblica</b>	<b>Proposta di modifica</b>	<b>Osservazioni</b>
<p>La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.</p> <p>I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.</p> <p>I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.</p> <p>Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.</p>	<p>La Corte costituzionale è composta da quindici giudici. Cinque giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica; quattro giudici sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa; sei giudici sono nominati dal Parlamento in seduta comune, di cui tre su designazione delle Regioni.<sup>1</sup></p> <p>I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.</p> <p><i>Identico.</i></p> <p>Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni; nei successivi cinque anni non può ricoprire le cariche e gli uffici indicati dalla legge.</p>	<p><i>In alternativa, è stato ipotizzato di elevare a 16 il numero dei componenti, prevedendo la nomina di un quarto dei giudici direttamente da parte delle Regioni.</i></p>

*segue* →

<sup>1</sup> Da precisare, sia per quanto riguarda il Parlamento in seduta comune sia per le Regioni, in relazione alle scelte in tema di bicameralismo e di forma di Stato.

*segue art. 135*

<b>Costituzione della Repubblica</b>	<b>Proposta di modifica</b>	<b>Osservazioni</b>
<p>La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.</p> <p>L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge .</p> <p>Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari .</p>	<p>La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice. Non sono eleggibili a Presidente i giudici negli ultimi due anni del loro mandato, salvo in caso di rielezione.</p> <p>L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con qualunque carica pubblica elettiva, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica ed ufficio indicati dalla legge.</p> <p><i>Identico.</i></p>	<p><i>E' stata ipotizzata la possibilità per la Corte di organizzarsi in due sezioni.</i></p>

## ART. 136

<b>Costituzione della Repubblica</b>	<b>Proposta di modifica</b>	<b>Osservazioni</b>
<p>Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.</p> <p>La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.</p>	<p>Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, salvo che la Corte non stabilisca un termine diverso, comunque non superiore ad un anno.</p> <p>I giudici della Corte possono esprimere e motivare opinioni in dissenso rispetto alle decisioni adottate dalla maggioranza del collegio o alle relative motivazioni.</p> <p>La decisione della Corte, con le eventuali opinioni in dissenso dei giudici, è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.</p>	<p><i>E' stato proposto di inserire, come primo comma, la previsione della tipizzazione delle sentenze della Corte.</i></p>

## ART. 137

<b>Costituzione della Repubblica</b>	<b>Proposta di modifica</b>	<b>Osservazioni</b>
<p>Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte .</p> <p>Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.</p> <p>Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.</p>	<p><i>Identico.</i></p> <p>Un quinto dei membri di una Camera può comunque sollevare la questione di legittimità costituzionale di una legge entro quindici giorni dalla sua pubblicazione. In tal caso la Corte decide nei sessanta giorni successivi.<sup>1</sup></p> <p>Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte, nonché per la valutazione dell'ammissibilità dei ricorsi presentati per la tutela dei diritti fondamentali.</p> <p><i>Identico.</i></p>	

<sup>1</sup> Questo secondo comma potrebbe essere collocato, in analogia con quanto previsto dall'art. 127 Cost. per l'impugnazione diretta delle leggi regionali, nella sezione riguardante la formazione delle leggi, ad es. come art. 74-bis.

**Eventuali disposizioni transitorie.***(Pro memoria)*

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*